

CXXIVª TORNATA

MARTEDÌ 5 APRILE 1921

Presidenza del Vice Presidente COLONNA FABRIZIO
e poi del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 3710
Convocazione del Senato a domicilio	3794
Disegni di legge (Approvazione di):	
«Trattamento di pensione al personale di custodia del Real Corpo delle foreste»	3710
«Proroga dei termini degli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 455, concernente agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per provvista di acqua potabile»	3712
«Costituzione in comune autonomo della frazione Pace del comune di S. Lucia del Mela (provincia di Messina)»	3712
«Proroga del termine fissato dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale 1º agosto 1915, n. 1188, contenente disposizioni intese a sollecitare ed agevolare l'esecuzione di opere igieniche;	
Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1909, concernente nuove agevolazioni per l'esecuzione di opere igieniche da parte di enti locali;	
Conversione in legge dei seguenti decreti, riguardanti disposizioni di carattere transitorio per sollecitare l'esecuzione di opere igieniche: Regio decreto 27 settembre 1914, n. 1050; Regio decreto 1º aprile 1915, n. 427; decreto luogotenenziale 1º agosto 1915, n. 1188; decreto luogotenenziale 13 luglio 1916, n. 932; decreto luogotenenziale 1º luglio 1917, n. 1108; decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 783; Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1464;	
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, concernente provvedimenti sulle agevolazioni per l'esecuzione di opere igieniche»	3713
«Prolungamento della strada provinciale adriatica (n. 102 dell'elenco III, tabella B, della legge 23 luglio 1881, n. 333)»	3719

«Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597, riguardante il finanziamento dei consorzi di bonifica»	pag. 3720
«Conversione in legge dei decreti Reali 20 ottobre 1919, n. 1916; 9 novembre 1919, n. 2386 e 22 novembre 1919, n. 2552, riguardante provvedimenti per la concessione di opere di bonifica»	3720
«Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1599, che autorizza l'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione a disporre del fondo di 20 milioni di cui all'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 luglio 1919, n. 1459, per operazioni di credito a favore di enti cooperativi di consumo, degli istituti di consumo e degli enti autonomi di consumo, per l'acquisto e la conservazione di generi di prima necessità»	3761
«Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 1027, concernente l'indennità mensile da corrisponderci alle famiglie dei cittadini italiani arruolati negli equipaggi di navi mercantili fatti prigionieri dal nemico»	3771
«Disposizioni relative alla costruzione della linea navigabile di terza classe Parma-Colorno-Po»	3771
«Autorizzazione di spese per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del fiume Magra e del Bacinio del Dosolo nelle provincie di Genova e Bologna»	3772
(Discussione di):	
«Nuovi quadri di classificazione degli stipendi per il personale delle ferrovie dello Stato e modificazioni alla legge organica delle ferrovie dello Stato»	3721
Oratori:	
BIANCHI RICCARDO	3725, 3731
GALLINI	3738, 3739
MARIOTTI, <i>relatore</i>	3733
PEANO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	3722, 3730, 3739
PELLERANO	3722
TANARI	3721

(Approvazione di un ordine del giorno) . . . pag.	3735
« Riforma della legislazione sulle cooperative »	3761
Oratori:	
PRESIDENTE	3761
FERRARIS CARLO	3766, 3769
FERRERO DI CAMBIANO, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	3763, 3767, 3769
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	3768
LABRIOLA, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	3765, 3767
LORIA, <i>relatore della maggioranza</i>	3762
MOSCA, <i>relatore della minoranza</i>	3761, 3764, 3769
« Disposizioni relative alla revisione del prezzo nei contratti di locazione di fondi rustici »	3773
Oratori:	
PRESIDENTE	3790
BENEVENTANO	3777
DE AMICIS MANSUETO	3787
DORIGO	3785
FAINA, <i>presidente dell'Ufficio centrale e relatore</i>	3781
MICHELÌ, <i>ministro di agricoltura</i>	3783, 3788
MORPURGO	3773, 3790
PIPITONE	3779
RAINERI, <i>ministro per le terre liberate</i>	3790
SINIBALDI	3773
(Approvazione di un ordine del giorno)	3785
Interrogazioni (annuncio di)	3791
(Risposta scritta ad)	3774
Per i funerali del Re Umberto I	3710
Saluto al Presidente:	
Oratori:	
PRESIDENTE	3792
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	3792
TORRIGIANI LUIGI	3792
Votazioni a scrutinio segreto (risultato di)	3770, 3793

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, per la ricostituzione delle terre liberate; i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio e degli affari esteri.

BETTONI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo per giorni cinque gli onorevoli senatori Paternò e Battaglieri.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Per i funerali al Re Umberto I.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Bettoni, di dar lettura di un messaggio dell'onorevole ministro dell'interno.

BETTONI, *segretario*, legge:

« Ho il pregio di comunicare a V. E. che il 18 corrente alle ore 10.30 sarà celebrato, a cura di questo Ministero, il solenne ufficio funebre in memoria del compianto Re Umberto I.

« Prego quindi l'E. V. di compiacersi provvedere, perchè intervenga alla pia cerimonia una rappresentanza del Senato del Regno.

« Il Ministro

« F.to GIOLITTI ».

PRESIDENTE. La Presidenza interverrà all'ufficio funebre e tutti quei senatori che volessero prendervi parte, potranno ad essa aggregarsi.

Approvazione del disegno di legge: « Trattamento di pensione al personale di custodia del Real Corpo delle foreste » (N. 337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento di pensione al personale di custodia del Real Corpo delle foreste ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bettoni, di darne lettura.

BETTONI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 337).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il trattamento di pensione per le sottoindicate categorie di agenti forestali è regolato secondo il decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970,

che stabilisce il trattamento di pensione degli impiegati dello Stato, rimanendo abrogate dal 1° gennaio 1921 le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1912, n. 134:

a) agenti forestali ex provinciali avvocati allo Stato e gli ex agenti di vigilanza del bacino del Sele iscritti alla Cassa Nazionale di assicurazioni sociali per la invalidità e la vecchiaia degli operai rispettivamente dal giorno della loro assunzione al servizio delle provincie e del Ministero dei lavori pubblici;

b) agenti forestali, ex provinciali avvocati allo Stato non iscritti alla Cassa Nazionale suddetta per effetto dell'articolo 6 della legge 3 marzo 1912, n. 134, dal giorno della loro assunzione al servizio delle provincie;

c) agenti forestali, ex custodi demaniali avvocati allo Stato e non iscritti alla Cassa Nazionale per effetto dell'articolo 6 della legge su rammentata, con decorrenza dal giorno della loro assunzione in servizio del Ministero delle finanze con nomina provvisoria;

d) agenti forestali, ex custodi demaniali nominati sorveglianti governativi nel 1909, dal giorno della loro assunzione in servizio del Ministero delle finanze con nomina provvisoria;

e) agenti arruolati nel Corpo Reale delle foreste successivamente all'avocazione degli agenti provinciali.

(Approvato).

Art. 2.

Gli agenti forestali, indicati alle lettere a) ed e) dell'articolo precedente, in servizio al 1° gennaio 1921, saranno sottoposti ad una ritenuta straordinaria a favore del tesoro, pari a quella stabilita dall'articolo 1° del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, commisurata allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono interceduti: per gli agenti del gruppo a) dal giorno della loro assunzione al servizio delle provincie e del Ministero dei lavori pubblici fino al 31 dicembre 1920 e per per gli agenti del gruppo e) dal giorno della loro assunzione in servizio dello Stato fino al 31 dicembre 1920.

Gli agenti forestali di cui alle lettere b) c) e d), che già erano ammessi al trattamento di pensione dello Stato, saranno sottoposti alla stessa ritenuta straordinaria a favore del tesoro commisurata allo stipendio medio di lire 1000 per

tutti gli anni nei quali hanno prestato servizio alla dipendenza delle provincie e del Ministero delle finanze.

Gli agenti delle categorie sopra indicate possono soddisfare il pagamento delle ritenute in rate mensili, a decorrere dal mese di gennaio 1921, purchè il loro debito venga ad estinguersi interamente entro il 31 dicembre 1926.

Sono estese agli agenti forestali per il pagamento di detta ritenuta straordinaria le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 5 e quelle degli articoli 6, 8, 9 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 835.

(Approvato).

Art. 3.

All'atto della cessazione del servizio dei singoli agenti preveduti nell'articolo 1 e quando si faccia luogo a liquidazione di pensione o di indennità dallo Stato, secondo il decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, la Cassa Nazionale verserà al tesoro dello Stato l'importo dei contributi da chiunque o comunque versati per la iscrizione alla Cassa predetta degli agenti medesimi insieme con gli interessi di tariffe, diminuite dell'uno per cento a titolo di rimborso per spese di amministrazione dal 1° gennaio 1921 alla data di cessazione dal servizio; la Cassa Nazionale rimarrà con ciò liberata da qualsiasi obbligo nascente dall'iscrizione.

Agli agenti forestali in servizio al 1° gennaio 1921, iscritti alla Cassa nazionale, che cesseranno dal servizio prima di aver maturato il diritto a pensione o ad indennità dallo Stato, secondo il decreto legge 23 ottobre 1919, numero 1970, sarà restituito il libretto d'iscrizione alla Cassa Nazionale.

(Approvato).

Art. 4.

L'Azienda del Demanio forestale di stato verserà annualmente al tesoro, la somma di lire 163,260 quale contributo già stanziato in bilancio per l'iscrizione alla Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali degli agenti forestali.

A beneficio del tesoro sono devoluti i crediti eventuali degli agenti ex provinciali verso le rispettive provincie o casse pensioni istituite da appositi regolamenti.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 APRILE 1921

Tali proventi saranno introitati in conto entrate del tesoro al capitolo: « Ritenute sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni ».

(Approvato).

Art. 5.

Il Ministero di agricoltura, d'accordo con la Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali, determinerà, all'atto della cessazione dal servizio dei singoli agenti, l'ammontare del capitale e degli interessi che la Cassa è tenuta a versare al Tesoro dello Stato.

Tale accertamento dovrà essere fatto nel termine di un mese dalla cessazione del servizio degli agenti ed i versamenti relativi saranno dalla Cassa effettuati non oltre i trenta giorni dalla data di accertamento delle somme dovute.

(Approvato).

Art. 6.

Il Ministero di agricoltura trasmetterà a quello del tesoro ed alla Corte dei conti un elenco nominativo degli agenti forestali con le notizie necessarie per il computo dell'anzianità di servizio valevole agli effetti del trattamento di pensione.

(Approvato).

Art. 7.

A favore degli agenti dimissionari, riammessi in servizio, sarà computato agli effetti della pensione solamente il servizio prestato alla dipendenza diretta dello Stato con diritto al trattamento di riposo, di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed al decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, concernente agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per provvista di acqua potabile » (N. 364).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei

termini degli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445 concernente agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per provvista di acqua potabile ».

Prego l'onorevole, segretario, Bettoni di darne lettura.

BETTONI, *segretario*, legge :

Articolo unico.

I termini fissati agli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908 n. 445 sono prorogati al 30 giugno 1924.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione Pace del comune di Santa Lucia del Mela (provincia di Messina) » (N. 321).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione Pace pel comune di Santa Lucia del Mela (provincia di Messina) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bettoni di darne lettura.

BETTONI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 321).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione Pace del Mela del comune Santa Lucia del Mela (provincia di Messina) è costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re provvederà ad emanare tutte le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge:

« Proroga del termine fissato all' art. 9 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1118, contenente disposizioni intese a sollecitare ed agevolare l'esecuzione di opere igieniche;

« Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1909, concernente nuove agevolanze per l'esecuzione di opere igieniche da parte degli enti locali;

« Conversione in legge dei seguenti decreti, riguardanti disposizioni di carattere transitorio per sollecitare l'esecuzione di opere igieniche: Regio decreto 27 settembre 1914, n. 1050; Regio decreto 1° aprile 1915, n. 427; decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188; decreto luogotenenziale 13 luglio 1916, n. 932; decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 783; Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1464;

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, concernente provvedimenti sulle agevolanze per l'esecuzione di opere igieniche » (N. 357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Proroga del termine fissato dall' art. 9 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188, contenente disposizioni intese a sollecitare ed agevolare l'esecuzione di opere igieniche;

« Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1909 concernente nuove agevolanze per l'esecuzione di opere igieniche da parte di enti locali;

« Conversione in legge dei seguenti decreti, riguardanti disposizioni di carattere transitorio per sollecitare l'esecuzione di opere igieniche; Regio decreto 26 settembre 1914, n. 1050; Regio decreto 1° aprile 1915, n. 427; decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188; decreto luogotenenziale 13 luglio 1916, n. 932; decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, n. 1108; decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 783; Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1464;

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, concernente provvedimenti sulle agevolanze per l'esecuzione di opere igieniche (N. 357).

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bettoni di darne lettura.

BETTONI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 357).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

Regio decreto 27 settembre 1914, n. 1050.

Regio decreto 1° aprile 1915, n. 427.

Decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, numero 1188.

Decreto luogotenenziale 13 luglio 1916, numero 932.

Decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, numero 190.

Decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, numero 1108.

Decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, numero 783.

Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1464.

Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1909.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere contemplate nell' art. 1 del citato decreto 6 ottobre 1919, numero 1909, i comuni, le istituzioni di beneficenza e gli altri enti morali potranno ottenere nuovi mutui, alle stesse condizioni di favore, sino a raggiungere l'ammontare complessivo dei progetti, debitamente aggiornati, delle opere già iniziate o da intraprendere.

(Approvato).

Art. 3.

È prorogato al 30 giugno 1924 il termine fissato dall' art. 1 del decreto luogotenenziale 3 agosto 1919, n. 1464, per l'applicazione delle disposizioni contenute nei citati decreti, intese ad agevolare e sollecitare l'esecuzione di opere igieniche.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

ALLEGATO 1.

Decreto Reale 27 settembre 1914, n. 1050.

Omissis.

Art. 1.

I progetti per opere igieniche e per costruzione e sistemazione di ospedali comunali e consorziali potranno, agli effetti degli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 25 giugno 1911 n. 586, essere approvati con decreto del ministro dell'interno, su proposta del prefetto, previo parere dell'ingegnere capo del genio civile, e del medico provinciale.

Art. 2.

La concessione dei prestiti da parte della Cassa depositi e prestiti potrà farsi in base ai seguenti atti:

a) domanda del sindaco;

b) deliberazione in unica lettura del Consiglio comunale, presa col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, con la quale si indichi l'importo del mutuo, il periodo di ammortamento e la garanzia, e si autorizzi il sindaco a rilasciare le necessarie delegazioni senza obbligo di formale accettazione del prestito, per la somma e la durata che verranno definitivamente stabilite dalla Cassa mutuante in seguito alle determinazioni del ministro dell'interno.

A tali delegazioni si applicheranno di diritto tutte le norme sancite dagli articoli 75 e 81 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro II, parte 1ª) e degli articoli 15 e 29 del regolamento 4 luglio 1908, n. 471, in quanto non siano modificate dal presente decreto;

c) decisione della Giunta provinciale amministrativa approvante il deliberato di cui alla precedente lettera b).

Se per garantire il mutuo occorrerà eccedere la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati oltre il limite legale, la Giunta provinciale ammini-

strativa, nella decisione di cui sopra, autorizzerà tale eccedenza. Agli affetti della legge 6 luglio 1912, n. 767, verrà pubblicata soltanto la decisione tutoria ed il termine per il ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato sarà ridotto a 15 giorni;

d) l'attestazione prefettizia sulla consistenza della sovrimposta;

e) copia del bilancio ed il prospetto delle entrate ordinarie e degli interessi passivi, ove occorra.

Art. 3.

Il decreto ministeriale, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e all'art. 1 del presente decreto, potrà essere trasmesso per riscontro della Corte dei conti insieme col Regio decreto di concessione del mutuo.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti saranno applicabili anche ai mutui per le opere per provvista di acqua potabile, a termini della legge 25 giugno 1911, 586, quando si tratti di sistemazione di opere esistenti e l'ammontare della spesa prevista non ecceda la somma di lire 50,000.

Art. 5.

Il ministro dell'interno, nell'approvare i progetti delle opere contemplate nel presente decreto, potrà dichiarare le opere stesse indifferibili ed urgenti, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 28 dicembre 1879, numero 5188.

Art. 6.

La differenza fra l'ammontare degli impegni per concorso dello Stato per i mutui di favore al 2 per cento, autorizzati dalla legge 25 giugno 1911, n. 586, e quello degli impegni assunti in ciascun esercizio dall'attuazione della legge stessa, sarà portata in aumento delle somme stabilite per l'esercizio 1914-15 e per quelli seguenti.

Art. 7.

Entro i limiti delle somme disponibili o da conservarsi nei residui del bilancio del Ministero

dell'interno, in esecuzione dall'art. 5 della legge 25 giugno 1911, n. 586, il ministro dell'interno è autorizzato a concedere sussidi per la esecuzione di opere pubbliche di interesse igienico in sostituzione delle agevolzze contemplate nella legge 25 giugno 1911, n. 586.

Le somme erogate per effetto dello stesso articolo e che siano comunque restituite saranno portate in aumento dei residui medesimi.

Art. 8.

Il presente decreto avrà applicazione dal giorno nel quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, fino al 31 marzo 1915 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

ALLEGATO 2.

Decreto Reale 1° aprile 1915 n. 427,

Omissis.

Articolo unico.

Il termine stabilito nell'art. 8 del Regio decreto 27 settembre 1914, n. 1050 è prorogato fino al 30 giugno 1915.

Il presente decreto avrà applicazione dal giorno nel quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

ALLEGATO 3.

Decreto luogotenenziale 1° agosto 1915. n. 1188

Omissis.

Art. 1.

I progetti per opere igieniche, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1911, numero 586, potranno essere approvati dal ministro dell'interno, su proposta del prefetto, previo parere dell'ingegnere capo del genio civile e del medico provinciale.

Art. 2.

La concessione dei prestiti da parte della Cassa depositi e prestiti potrà farsi in base ai seguenti atti:

a) domanda del sindaco ;

b) deliberazione in unica lettura del consiglio comunale, presa col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, a termini dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, con la quale si indichi l'importo del mutuo, il periodo di ammortamento e la garanzia, e si autorizzi il sindaco a rilasciare le necessarie delegazioni senza obbligo di formale accettazione del prestito, per la somma e la durata che verranno definitivamente stabilite dalla cassa mutuante in seguito alle determinazioni del ministro dell'interno.

A tali delegazioni si applicheranno di diritto tutte le norme sancite dagli articoli 75 e 81 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e dagli articoli 15 e 29 del regolamento 5 luglio 1908, n. 741, in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Per i comuni nei quali sia sciolto il consiglio comunale, la deliberazione di contrattazione del mutuo sarà presa in luogo e vece del consiglio comunale dal regio commissario straordinario e sarà approvata dalla Giunta provinciale amministrativa e le delegazioni saranno rilasciate dal commissario straordinario ;

c) decisione della Giunta provinciale amministrativa approvante il deliberato di cui alla precedente lettera b).

Se per garantire il mutuo occorrerà eccedere la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati oltre il limite legale, la Giunta provinciale amministrativa, nella decisione di cui sopra, autorizzerà tale eccedenza. Agli effetti dell'art 310 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, verrà pubblicata soltanto la decisione tutoria ed il termine per il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato sarà ridotto a 15 giorni.

d) l'attestazione prefettizia sulla consistenza della sovrimposta ;

e) copia del bilancio ed il prospetto delle entrate ordinarie e degli interessi passivi, ove occorra.

Art. 3.

Il ministro dell'interno potrà delegare ai prefetti, in tutto o in parte, le attribuzioni ad

esso devolute dal regolamento 6 ottobre 1912, n. 1306, per quanto concerne l'approvazione delle varianti e dei collaudi.

Art. 4.

Il decreto ministeriale, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1911, n. 586, potrà essere trasmesso pel riscontro della Corte dei conti insieme col Regio decreto di concessione del mutuo.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti saranno anche applicabili:

a) ai mutui per le opere per provvista di acqua potabile, ai termini della legge 25 giugno 1911, n. 586, quando si tratti di sistemazione di opere esistenti o di costruzione di pozzi o di cisterne e l'ammontare della spesa prevista non ecceda la somma di lire 50,000;

b) ai mutui corrispondenti alla differenza fra l'importo dei progetti e il sussidio in capitale, di cui all'art. 7 del Regio decreto 27 settembre 1914, n. 1050, o all'articolo 8 del presente decreto;

c) ai mutui a norme ordinarie che dal Ministero dell'interno siano stati o saranno riconosciuti come destinati ad integrare il fabbisogno dei comuni oltre la somma dichiarata sussidiabile.

Art. 6.

Il ministro dell'interno, nell'approvare i progetti delle opere contemplate nel presente decreto, potrà dichiarare le opere stesse indifferibili ed urgenti agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 28 dicembre 1879, numero 5188.

Art. 7.

La differenza fra l'ammontare degli impegni per concorso dello Stato per i mutui di favore al due per cento, autorizzati dalla legge 25 giugno 1911, n. 586, e quello degli impegni assunti in ciascun esercizio dall'attuazione della legge stessa sarà portata in aumento delle somme stabilite per l'esercizio 1915-16.

Art. 8.

Entro i limiti delle somme disponibili conservate o da conservarsi nei residui del bi-

lancio del Ministero dell'interno, in esecuzione dell'art. 5 della legge 25 giugno 1911, n. 586, il ministro dell'interno è autorizzato a concedere sussidi, secondo modalità e condizioni da stabilirsi dal ministro stesso, allo scopo di concorrere alla spesa di costruzione, sistemazione e arredamento di opere igieniche di carattere urgente, dando la preferenza a quelle occorrenti per la profilassi e la cura delle malattie infettive.

Le somme erogate per effetto dello stesso articolo e che siano comunque restituite saranno portate in aumento dei residui medesimi.

Ai progetti delle opere anzidette saranno applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 6 e dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

Art. 9.

Le disposizioni dei precedenti articoli avranno effetto fino al 30 giugno 1916 e posteriormente anche per le opere per le quali i comuni avranno entro il 30 giugno 1916 deliberato di contrarre i mutui.

Art. 10.

I progetti degli acquedotti da costruirsi a cura della direzione generale delle ferrovie dello Stato nell'interesse promiscuo delle ferrovie e dei comuni, comprese le diramazioni pertinenti ai comuni, saranno approvati dal ministro dei lavori pubblici anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di concerto col ministro dell'interno, con la procedura indicata nell'articolo 76 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

La somministrazione dei mutui, per la parte di spesa a carico dei comuni, potrà farsi direttamente alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, su richiesta del Ministero dell'interno, in base a stati di avanzamento dei lavori rilasciati dalla Direzione generale stessa.

Art. 11.

Per l'esecuzione della legge 25 giugno 1911, n. 586 e delle altre leggi riguardanti opere igieniche di competenza del Ministero dell'interno, è costituito presso la Direzione generale della Sanità pubblica un ufficio speciale, al quale potranno essere aggregati in via tem-

poranea funzionari tecnici dipendenti da altre amministrazioni dello Stato, o, in mancanza, liberi professionisti.

Le competenze ad essi spettanti, a carico del Ministero dell'interno, graveranno sul capitolo 195 dello stato di previsione della spesa del detto Ministero per l'esercizio 1915-16 e la misura di esse sarà stabilita con decreto del ministro dell'interno, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 12.

Il presente decreto avrà applicazione dal giorno nel quale sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

ALLEGATO 4.

Decreto luogotenenziale 13 luglio 1916, n. 932.

Omissis.

Art. 1.

Il termine del 30 giugno 1916 stabilito nell'art. 9 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188, è prorogato fino al 30 giugno 1917.

Per effetto di tale proroga, alle parole « per l'esercizio 1915-916 » contenute nell'art. 7 del decreto medesimo sono sostituite le parole « per l'esercizio successivo ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà applicazione dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

ALLEGATO 5.

Decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, n. 1108.

Omissis.

Art. 1.

Il termine fissato dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188, già protratto al 30 giugno 1917 col Nostro decreto 13 luglio 1916, n. 932, è prorogato fino al 30 giugno 1918.

Art. 2.

Il presente decreto avrà applicazione dalla data del 1° luglio 1917 e verrà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

ALLEGATO 6.

Decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 783.

Omissis.

Art. 1.

Il termine fissato dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188, già protratto al 30 giugno 1917 con Nostro decreto 13 luglio 1916, n. 932, e al 30 giugno 1918 col nostro decreto 1° luglio 1917, n. 1108, è prorogato fino al 30 giugno 1919.

Art. 2.

Il presente decreto avrà applicazione dalla data del 1° luglio 1918 e verrà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

ALLEGATO 7

Decreto Reale 3 agosto 1919, n. 1464.

Omissis.

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 9 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188, già protratto al 30 giugno 1917, col decreto 13 luglio 1916, n. 932, al 30 giugno 1918, col decreto 1° luglio 1917, n. 1108, ed al 30 giugno 1919, col decreto 26 maggio 1918, n. 783, è prorogato fino al 30 giugno 1920.

Art. 2.

Il presente decreto verrà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

ALLEGATO 8.

Decreto luogotenenziale 23 gennaio 1917, n. 190.

Omissis.

Art. 1.

Le agevolzze contemplate negli articoli 2 e 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586, saranno applicabili alle spese necessarie per le opere, che debbono essere intraprese allo scopo di provvedere in modo definitivo e permanente di sufficiente acqua potabile la popolazione agglomerata tanto nei capoluoghi quanto nelle frazioni dei comuni.

Per la rete di distribuzione dalla conduttura adduttrice i comuni pagheranno l'annualità costante comprensiva della quota di ammortamento e degli interessi al saggio di favore del due per cento, e lo Stato la differenza tra detto interesse e quello normale.

Agli effetti degli articoli anzidetti i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti saranno considerati di seconda categoria, quando quella agglomerata nel capoluogo non eccede i trentamila abitanti.

Art. 2.

Fermi restando i limiti per interessi a carico dello Stato, stabiliti nell'art. 5 della legge 25 giugno 1911, n. 586, sono revocati i limiti per capitale dei mutui per opere di provvista di acqua potabile che la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, stabiliti nell'art. 1 della legge medesima.

Art. 3.

Alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, sono apportate le modificazioni seguenti:

a) i mutui di favore per opere di fognatura, per locali d'isolamento ed altri ospedali, per stazioni di disinfezione e per laboratori di igiene potranno essere concessi ai comuni con popolazione non superiore a cinquantamila abitanti e per una somma capitale non superiore a centomila lire;

b) il concorso stesso per i locali d'isolamento e le stazioni di disinfezione potrà essere elevato fino all'intero onere degli interessi, per una somma capitale non superiore a cinquantamila lire, per i comuni che abbiano una popolazione non superiore a ventimila abitanti, che applichino la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati con eccedenza al limite legale e che

per le loro condizioni finanziarie non possano sostenere un onere maggiore:

c) i mutui di favore per gli ospedali, gli ambulatori, le sale di pronto soccorso e simili potranno concedersi anche ad Istituti di beneficenza e ad altri enti morali. In tal caso, quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'Amministrazione comunale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo e tale durata non potrà eccedere il trentennio;

d) le somme non impegnate in un esercizio entro i limiti indicati dall'art. 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, andranno in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi;

e) le disposizioni dell'art. 6 della legge 25 giugno 1911, n. 586, saranno applicabili a tutte le opere igieniche, delle quali dal ministro dell'interno sia riconosciuta obbligatoria l'esecuzione, secondo le leggi vigenti.

Art. 4.

I mutui di favore, che anteriormente alla pubblicazione del presente decreto siano stati autorizzati, con decreti del ministro dell'interno, potranno essere concessi alle condizioni stabilite negli stessi decreti e nella legge 25 giugno 1911, n. 586.

Art. 5.

Gli acquedotti costruiti col concorso dello Stato, concesso anche in virtù di precedenti leggi, dovranno essere riservati a preferenza ad uso potabile e ad altri servizi igienici. Fino a quando non saranno estinti i mutui di favore all'uopo contratti, le modalità per la concessione di acqua ai privati od altri enti, dovranno essere, sotto pena di nullità, approvate dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno potrà con suo decreto ordinare che il beneficio di un acquedotto pubblico, anche se già costruito o in corso di costruzione, sia esteso in via temporanea o permanente ad altri comuni o ad altri enti pubblici. In mancanza di accordi fra gli enti interessati il ministro stesso determinerà le condizioni di tale estensione e il contributo nella spesa da assegnarsi a carico del comune o

ente, al quale sia esteso il beneficio dell'acquedotto, con le clausole occorrenti per evitare la duplicazione del concorso dello Stato.

Art. 6.

Il presente decreto avrà applicazione dal giorno nel quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

ALLEGATO 9.

Decreto Reale 6 ottobre 1919, n. 1909.

Omissis.

Art. 1.

I comuni del Regno, le istituzioni pubbliche di beneficenza e altri enti morali i quali, a causa delle condizioni create dalla guerra, non abbiano potuto iniziare o condurre a termine opere di provvista d'acqua potabile od altre opere igieniche, per cui già ottennero mutui di favore in base alla legge 25 giugno 1911, n. 586, e al decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, potranno ottenere, per l'esecuzione di dette opere ed alle stesse condizioni di favore, nuovi mutui per un ammontare complessivo non eccedente la somma dei prestiti originariamente concessi.

Art. 2.

Alle disposizioni dell'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e dell'art. 3, lettera *a*, del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, sono apportate le modificazioni seguenti:

Ai comuni con popolazione non superiore ai 100,000 abitanti potranno essere concessi mutui per la somma ritenuta strettamente necessaria a seconda della natura delle opere interessanti l'igiene ed in relazione ai fini igienico-sanitari da raggiungere.

La quota del mutuo a saggio di favore del due per cento non potrà superare:

1° la somma di lire cinquecentomila quando si tratti di provvedere ad ospedali locali di isolamento, case per infermiere, fognature urbane;

2° la somma di lire duecentomila quando si tratti di altre opere di igiene, laboratori d'igiene, bagni popolari, ambulatori, sale di pronto soccorso, ecc.

Nel caso di opere a carattere consorziale il mutuo di favore potrà complessivamente, e per tutti gli enti consorziati, essere aumentato di un terzo.

Qualora la domanda del mutuo si estenda anche alle spese necessarie per l'arredamento dell'opera la somma da concedersi potrà per questa parte, a seconda dei casi, essere aumentata fino ad un quinto del mutuo principale.

Art. 3.

Il presente decreto avrà applicazione dal giorno nel quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Prolungamento della strada provinciale adriatica (N. 102 dell'elenco III, tabella B, della legge 23 luglio 1881, n. 333) » (N. 304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Prolungamento della strada provinciale adriatica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bettoni di darne lettura.

BETTONI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 304).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A modificazione del n. 102 dell'elenco terzo, annesso alla tabella B) della legge 23 luglio 1881, n. 333, viene stabilito che la strada provinciale adriatica, avente inizio a Pescara e termine all'innesto con la strada del Trigno, sarà prolungata da San Salvo attraverso le provincie di Chieti, Campobasso e Foggia, fino a raggiungere la rete stradale esistente in quest'ultima

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 APRILE 1921

provincia in un punto da determinarsi con decreto Reale, a termini dell'art. 25 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*) sui lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, è autorizzata la spesa di lire 6,000,000, restando così aumentata della stessa somma l'assegnazione di cui alla lettera *b*) dell'art. 1° del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150.

Sono diminuite, di lire 2,000,000 ciascuna, le maggiori assegnazioni di cui alle lettere *c*), *e*) e *z*-19) dello stesso art. 1° del citato decreto luogotenenziale 7 febbraio 1918, n. 150.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597, riguardante il finanziamento dei Consorzi di bonifica » (N. 352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597 riguardante il finanziamento dei consorzi di bonifica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bettoni di darne lettura.

BETTONI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597, riguardante il finanziamento dei Consorzi di bonifica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali 20 ottobre 1919, n. 1916, 9 novembre 1919, n. 2386 e 22 novem-

bre 1919, n. 2552, riguardanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifiche » (N. 353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali 20 ottobre 1919, n. 1916, 9 novembre 1919, n. 2386 e 22 novembre 1919, n. 2552, riguardanti provvedimenti per le concessione di opere di bonifiche ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bettoni di darne lettura.

BETTONI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 353).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i decreti Reali 2 ottobre 1919, n. 1916, 9 novembre 1919, numero 2386, e 22 novembre 1919, n. 2552, riguardanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica con le seguenti modificazioni:

Il decreto 22 novembre 1919, n. 2552 è modificato come segue:

a) All'art. 1 si sostituisce il seguente:

« *Art. 1.* - Il tasso d'interesse con cui dovranno essere calcolate le annualità da corrispondersi dallo Stato, dalle provincie e dai comuni per le opere di bonifica, a norma della legge 20 giugno 1912, n. 712, sarà determinato aumentando dell'uno per cento il tasso d'interesse annualmente stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui ordinari, ai sensi degli articoli 9 e 75 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Qualora lo sconto delle annualità si ottenga a saggio inferiore a quello sopra indicato, le annualità predette saranno corrispondentemente ridotte ».

b) All'art. 2 si sostituisce il seguente:

« *Art. 2.* - Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle bonifiche concesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai lotti di opere non ancora collaudati ».

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a raccogliere e coordinare in testo unico le disposizioni dei citati decreti con tutte le altre vigenti in materia di bonifica, introducendovi le modificazioni necessarie per semplificare i procedimenti e meglio assicurare i risultati agricoli ed igienici del bonificamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri, in fine di seduta, ed oggi per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bettoni di procedere all'appello nominale.

BETTONI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presidenza del Presidente TOMMASO TITTONI

Discussione del disegno di legge: « Nuovi quadri di classificazione degli stipendi per il personale delle ferrovie dello Stato e modificazioni alla legge organica delle ferrovie dello Stato » (N. 341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovi quadri di classificazione degli stipendi per il personale delle ferrovie dello Stato e modificazioni alla legge organica delle ferrovie dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 341).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Proposta dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro, approvata dall'altro ramo del Parlamento, approverò questa legge, la quale conferma il nuovo organico per il

personale ferroviario, organico che porterà una spesa di circa due miliardi, assorbente tutte le entrate del bilancio di codesta azienda importantissima, in quanto che dal principio della guerra in poi, se le entrate triplicarono, le spese del personale quasi sestuplicarono. Non di meno, ripeto, io voterò in favore di questa legge, fiducioso che la grande maggioranza moralmente sana e benemerita del personale che ha servito con fedeltà il paese durante la guerra, sarà soddisfatta di questo nuovo organico.

La voterò nella fiducia che l'onorevole ministro, d'accordo con l'Amministrazione delle ferrovie, procederà di pari passo, perchè nel minor tempo possibile cessi quella dolorosa situazione, per la quale il 25 per cento degli individui arrestati per furti ferroviari appartiene ai ferrovieri, screditandoci verso le altre nazioni, nelle quali va prendendo piede l'idea che non si possa viaggiare in Italia senza essere derubati, nelle ferrovie dello Stato italiano.

Voterò questa legge nella sicurezza e nell'affidamento che certo ci darà l'onorevole ministro che, con l'applicazione dell'organico, senza bisogno di leggi restrittive, ci si atterrà d'ora innanzi ed in ogni occasione a quel regolamento, sia di servizio, sia disciplinare, che vige da molti anni per le ferrovie, redatto con tanto acume dal nostro collega Riccardo Bianchi. Il regolamento dovrà essere applicato, per quanto riguarda il servizio, in modo che il servizio ferroviario per le otto ore di lavoro sia mantenuto in otto ore e non meno; per quanto riguarda la disciplina, verso quella parte minima e ristretta del personale che, dimenticando di essere pagata dalla nazione e al servizio della nazione, trascina la massa del personale a quegli scioperi inconsulti, che sconvolgono tutto il servizio e che sono di grave danno alla nazione e al suo credito, scioperi, dei quali la responsabilità ricade unicamente su quei pochi dirigenti del Sindacato ferroviario, non sono più di otto o dieci persone, delle quali si conoscono le gesta, le intenzioni e le istruzioni dannose agli interessi della intera nazione! (*Approvazioni*).

Io spero che il Governo ci darà affidamento di provvedere, e spero, che, dopo questo organico, i dirigenti del Sindacato comprenderanno

che loro primo dovere è quello di essere fedeli allo Stato e alle Istituzioni del nostro paese e al servizio delle ferrovie, dalle quali sono pagati!

Altro non ho da dire, fidente nelle dichiarazioni del Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Bettoni di dare lettura dell'ordine del giorno presentato da alcuni senatori.

BETTONI, *segretario*, legge:

Il Senato,

ritenuto che il disordine nei turni di servizio turba la disciplina del personale ferroviario ed influisce gravemente nel *deficit* del bilancio ferroviario;

ritenuto che a questo disordine ha arrecato rimedio il decreto 23 febbraio 1921;

confida che il Governo vorrà mantenere ferme le disposizioni e curarne l'effettiva applicazione.

Libertini, Cagni, Montresor, Bettoni, Gualterio, Pellerano, Millo, Colonna Fabrizio, De Cupis, De Amicis Mansueto, Cassis, Suardi, Presbitero, Biscaretti, Triangi, Rossi Giovanni, Gioppi, Giardino, Thaon di Revel, Frascara, Malaspina, Amero d'Aste.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellerano per svolgere quest'ordine del giorno.

PELLERANO. L'ordine del giorno è abbastanza chiaro e non ha bisogno di essere svolto. Noi domandiamo che si mantenga immutato il concetto che è stato espresso nel decreto 23 febbraio 1921 e specialmente che lo si tenga fermo acciocchè i signori ferrovieri facciano le otto ore di lavoro e le 48 ore settimanali.

Credo che l'onorevole ministro accetterà e non ho quindi bisogno di prolungare la discussione.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Il progetto di legge ha innanzi tutto lo scopo di portare dinanzi al Parlamento la questione degli organici dei ferrovieri che durante la guerra

era stata sempre regolata con decreti-legge. Il relatore, onorevole Mariotti, nella sua pregevole relazione, della quale lo ringrazio, cita ben otto decreti che hanno modificato le tabelle dei ferrovieri. Era necessario, e credo era essenzialmente utile, che il Parlamento e il Paese sapessero quali erano le competenze che si pagavano ai ferrovieri; era necessario ed era utile che la carriera dei ferrovieri venisse disciplinata in modo organico, e che si tenesse conto delle varie qualifiche per determinare le rispettive competenze. Questa legge sullo stato dei ferrovieri, unita alle due che ieri sono state approvate, cioè quella sulle pensioni e quella sull'Opera di previdenza, costituiscono la sistemazione organica del personale ferroviario.

La formazione delle tabelle, che fu un lavoro non facile, lungo e nel quale si è dovuto tener conto di molte e svariate circostanze, è stata ispirata al criterio di prendere per base i miglioramenti economici che i ferrovieri avevano ottenuto per effetto di tutti i precedenti decreti.

I principali di essi sono: il decreto Nitti del 10 febbraio 1918 che dava il 30 per cento sulle prima duemila lire, il 15 per cento sulla somma eccedente fino a quattromila lire, e il 10 per cento per le somme oltre quattromila lire; i decreti De Nava dell'11 giugno 1919 che accordavano aumenti varianti da mille e milleseicento lire annue e l'altro del 2 maggio 1920 con cui si accordava un anticipo di 200 lire mensili a tutto il personale. Questi provvedimenti in sostanza avevano già elevato gli stipendi ad una cifra non molto inferiore a quella che è stabilita con le tabelle attuali.

L'impegno di presentare le tabelle era stato assunto in modo preciso in precedenza, era quindi necessario organizzare questa materia, e lo stesso onorevole Bianchi, presentando la relazione sul caro-viveri, aveva fatto un accenno alla disparità di stipendio fra i gradi inferiori e i gradi superiori. Quindi il compito non facile che mi sono proposto è stato di dare una sistemazione organica; compito anche necessario, perchè questi miglioramenti sono reclamati non tanto da una, piuttosto che da un'altra organizzazione, ma da tutto il personale senza distinzione di partito, e le domande erano molto superiori a quanto è stato con-

cesso. Dando al personale questa sistemazione io credo che si è provveduto a togliere una delle maggiori cause che vi siano di malcontento, perchè sulla questione economica il personale ferroviario era concorde, a qualunque partito appartenesse, nel volere miglioramenti e tanto più li richiedeva avendone avuta promessa esplicita durante il periodo della guerra. Ho premesso ciò per indicare i criteri che ci hanno indotto alla presentazione di questo disegno di legge; ora dirò brevemente qualche parola in risposta all'onorevole senatore Tanari.

L'onorevole Tanari ha parlato di una spesa di due miliardi per il personale: veramente la spesa risulterebbe di un miliardo e settecentoquarantacinque milioni; in quanto allo sbilancio io mi auguro, se i prezzi del carbone seguiranno a diminuire od a mantenersi come sono ora, e se le entrate seguiranno a crescere come sono cresciute fino adesso, che si possa arrivare al pareggio; non in questo esercizio 1920-21, dove lo spareggio vi è come nel precedente, ma nell'esercizio futuro, nel quale avrà ripercussione l'aumento delle tariffe, perchè fu criterio del Governo che coll'approvazione delle tabelle si provvedesse contemporaneamente all'aumento delle tariffe appunto per equilibrare la spesa coll'entrata.

In linea di massima il bilancio pel 1921-22 avrebbe queste cifre d'indole generale:

Per il personale un miliardo settecentoquarantacinque milioni; per combustibile settecentocinquanta milioni mentre nell'esercizio corrente tale spesa figura per un miliardo e centocinquanta milioni: per riparazioni di rotabili trecentoventi milioni, per manutenzione delle linee sessanta milioni, per la navigazione che ritorna alle ferrovie centoundici milioni, spese diverse centottantadue milioni, spese complementari centotredici milioni, accessori centoquarantatre milioni. In tutto tre miliardi quattrocentotrenta milioni; di fronte a queste cifre, le entrate raggiungerebbero appunto le spese preventive. Infatti il prodotto dei primi sei mesi dell'esercizio 1920-21 ammonta ad un miliardo duecentocinquantaquattro milioni trentatremila, con un aumento di quattrocentottantasette milioni duecentodieciannove mila rispetto al prodotto dello stesso periodo dell'esercizio precedente; ma in questo prodotto non è ancora com-

preso l'effetto degli aumenti di tariffa decretati nel novembre, cosicchè le previsioni delle entrate per il 1921-22 sarebbero: prodotto del traffico tre miliardi e cento milioni, entrate diverse trecentotrenta milioni, totale tre miliardi quattrocentotrenta milioni.

Certo non è possibile in questo momento fare previsioni esatte: quello che io posso dire è che il Governo, quando si è trovato di fronte a questo problema, ha cercato di avere contemporaneamente le entrate necessarie per fronteggiare maggiori spese.

L'onorevole Tanari ha accennato ai furti in ferrovia: è una gravissima piaga a cui si cerca di porre riparo. Il numero degli arresti e i procedimenti che sono in corso sono prova del come il Governo cerchi di occuparsene; altri mezzi speciali di sicurezza sono stabiliti, speciali congegni tecnici sono stati adottati; ma non bisogna dimenticare anche qui che vi sono delle esagerazioni forse fatte a scopo anche interessato dai giornali stranieri. Ad esempio in questi giorni si è detto che a Lord Balfour era stato portato via il bagaglio contenuto in due bauli e che non si era potuto averne notizia; ora Lord Balfour non ha viaggiato in ferrovia, ma in automobile e il fatto risulta completamente insussistente. Questa è una di quelle invenzioni messe fuori da certe *gazzette* di paesi di oltre Alpi che hanno interesse a discreditarci; perchè se furti avvengono da noi, ne avvengono anche in altri paesi. I furti vanno repressi nel modo più energico, ed occorrendo, se sarà il caso, non ho difficoltà di proporre una legge per qualificare anche maggiormente questi reati, ma bisogna anche guardare le cose sotto un aspetto reale.

Quanto al regolamento e alla applicazione, io l'ho sempre raccomandata, e posso dire al Senato che in questo periodo di tempo, quando vi sono state mancanze, sono sempre state punite e si è provveduto all'applicazione delle norme regolamentari.

In quanto alla questione della propaganda che si fa da parte delle varie organizzazioni, sono convinto che il miglior modo per ristabilire la pace nel personale delle ferrovie è appunto di dare ad esso una sistemazione di organico completa qual è questa, perchè nelle questioni economiche, a differenza di quanto avviene delle

questioni di altra indole, tutti si trovano consenzienti: col dare un assetto e un ordinamento preciso al personale si toglie la più grave causa del malcontento e si affeziona tutti alla causa dell'ordine, senza del quale neppure le ferrovie possono prosperare.

Parlerò ora della questione delle 8 ore e risponderò al senatore Pellerano sull'ordine del giorno che è stato presentato.

La questione delle 8 ore non è solamente questione che sia sorta nel nostro paese, è sorta in tutti gli Stati: la Francia, la Svizzera, l'Inghilterra hanno tutti applicato le 8 ore. Il servizio ferroviario ha speciali esigenze che rende non facile l'applicazione delle 8 ore, specie nei servizi di macchine e dei treni; il concetto che ha dominato i provvedimenti che sono stati adottati e più precisamente il decreto 23 febbraio 1921, che è qui ricordato e che fu da me emanato, è stato questo, che cioè ai ferrovieri fossero accordate le 48 ore settimanali di lavoro, vale a dire il lavoro non dovesse superare le 48 ore settimanali; ma circa il modo di regolare queste 48 ore, si dovevano tener presenti le esigenze del servizio, perchè non è possibile dividere sempre, in ogni giorno, in 8 ore il lavoro inquantochè succederebbe che non vi sarebbe modo di effettuare i turni ed il personale dovrebbe viaggiare continuamente per i cambi con incomodo e danno anche proprio. Perciò alle norme, neppure legalmente prima emanate, io ho creduto di sostituire il decreto 23 febbraio, che è stato esplicito con una circolare della direzione generale delle ferrovie: con esso si disciplina in modo migliore questa materia. È intendimento del Governo di mantenere questo decreto: vi sono modalità che possono e debbono subire talora delle modifiche, perchè tutta questa materia è ancora perfettibile, ma il concetto fondamentale delle 48 ore settimanali, divise in modo da dare il massimo rendimento possibile di lavoro, è un concetto che rimane e che si deve far trionfare, perchè è una necessità assoluta, altrimenti il servizio ferroviario non solo costerebbe molto di più, ma procederebbe in modo più irregolare.

Io ho esposto i criteri che hanno condotto alla formazione delle tabelle del personale. Si è anche detto che certi stipendi erano esagerati, che certe paghe superavano quelle nor-

mali: devo però fare un'osservazione su questo punto.

Non è possibile confondere il servizio delle ferrovie, che è servizio essenzialmente industriale, con altri servizi per quanto importanti. Non si può, ad esempio, paragonare il capo divisione della elettrificazione delle ferrovie con un capo divisione dei Ministeri; il capo divisione delle ferrovie ha attualmente l'incarico di provvedere all'applicazione dell'elettrificazione delle linee di tutta Italia: un servizio d'importanza eccezionale. Del pari il capo servizio preposto ai carboni, ha una gestione così vasta che supera quella affidata a qualunque altro funzionario, perchè egli deve regolare tutti i rapporti che si riferiscono alla gestione di così importante rifornimento sia all'interno che all'estero. Il capo del movimento, ad esempio, di Milano si trova ad avere alla sua dipendenza 15 mila agenti con responsabilità gravissima; ed anche molti ingegneri hanno funzioni assai importanti. Citerò un esempio: nell'ultimo sciopero di Firenze un ispettore, di cui ricordo il nome a suo onore, l'ing. Micheli, si è trovato a guidare un convoglio; fu assalito dai rivoltosi e, sotto il fuoco di questi, egli è sceso, ha riattato la linea ed ha fatto proseguire il treno. (*Approvazioni*).

Questo dico per dimostrare che vi sono responsabilità e condizioni speciali delle quali deve esser tenuto conto.

Le parole con le quali l'onorevole senatore Mariotti ha ricordato l'opera prestata dai ferrovieri durante la guerra, mi dispensano dal far loro l'elogio che meritano e che non deve essere dimenticato, perchè molto loro si deve se si è vinta la guerra; poichè essi hanno saputo provvedere prima alla mobilitazione, poi al rifornimento continuo dell'esercito e, quando vi fu Caporetto, hanno saputo rendere meno grave il disastro. Questo non dobbiamo dimenticare, anzi dobbiamo rilevarlo; perchè con l'elevare il sentimento del loro patriottismo, col dimostrare che lo Stato comprende quali sono le benemerienze che essi hanno acquistato, noi li affezioniamo alle nostre istituzioni, e d'altra parte ci dà il diritto di domandar loro l'adempimento intero del proprio dovere. (*Vive approvazioni*).

BIANCHI RICCARDO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI RICCARDO. Avrei evitato di prendere la parola, come parecchi dei miei colleghi gentilmente mi avevano sollecitato a fare, ma l'onorevole ministro, rispondendo all'onorevole Tanari, ha fatto cenno alle benemerienze del personale superiore delle ferrovie dello Stato. Queste benemerienze, che per la conoscenza che ho dell'opera prestata dai funzionari potrei ampiamente illustrare, mi danno occasione di parlare delle tabelle annesse al disegno di legge in discussione. Dall'esame di queste tabelle non mi pare che quella prova di stima, d'interessamento, che il ministro ha testè dimostrato di tributare alla classe dei dirigenti abbia avuto una esplicazione. Ho esaminato per curiosità i numeri contenuti in tali tabelle ed ho fatto confronti senza avere a mio sussidio tutti gli elementi che la relazione ministeriale avrebbe dovuto fornirci, per conoscere l'attuale trattamento globale delle varie categorie del personale.

Debbo constatare che manchiamo di relazioni e comunicazioni, anche di quelle che, per deferenza, se non per dovere, in altri tempi si facevano. L'ultima relazione sulle ferrovie dello Stato è quella del 1918-19 comunicata soltanto nel dicembre 1920: cioè con un anno di ritardo; manca tuttora il consuntivo 1919-20 che avrebbe potuto esser comunicato da cinque mesi: credo che siano ancora compilate alcune pubblicazioni interne dell'amministrazione ferroviaria che danno modo di seguire l'andamento delle spese e di paragonare qual'è il trattamento per le varie categorie di personale: ma questi elementi non ci vengono fatti conoscere neppure sommariamente.

Ed è precisamente di questo stato di fatto e dei confronti che ne derivano che dovetti occuparmi alcuni mesi or sono, e che il Ministro ha ricordato, dandomi così lo spunto per parlarne.

Dall'esame delle tabelle di stipendi sottoposte al nostro esame, rilevo con molta amarezza, raddoppiata rispetto a quella di mesi addietro, che per il personale superiore scelto, quello cioè che viene assunto col requisito di laurea dopo aver vinto un concorso per il quale ha sostenuto anche esami, e che in quaranta anni di servizio viene selezionato di fronte a molti ma molti colleghi per raggiungere una carica la quale si ha due probabilità su cento di co-

prire, ma per breve tempo, quella di capo servizio, per tale personale superiore il trattamento medio durante l'intera carriera risultante dalle tabelle sarebbe di sole L. 15.500 lorde dell'imposta di ricchezza mobile.

Sono L. 15.500 che certamente prima della guerra costituivano un trattamento largo, e che purtroppo non tutti gli altri funzionari dello Stato hanno; ma è un trattamento che va paragonato con quello del personale ferroviario dipendente: ho voluto mettere a confronto tale trattamento con quello che si propone per l'infimo agente che non ha bisogno di alcun studio del semplice manovale, che non abbia neanche meriti ed attitudini per esser fatto caporale.

Ora risulta dalle tabelle che in trent'anni di servizio tale manovale perciperà in media 7500 lire all'anno, senza esser soggetto a ritenute per tassa ricchezza mobile, incassando così più della metà di quello che avranno ricevuto i funzionari delle categorie superiori.

Ho detto funzionari usando un vocabolo che per lunghi anni del 1902 in poi non era usato pei dirigenti l'amministrazione ferroviaria che nei regolamenti concordati colle organizzazioni erano stati chiamati, come i loro dipendenti, agenti.

Occorre che il ministro provveda in qualche modo a tenere elevato il morale di questo personale superiore, che giustamente ha dichiarato benemerito, e che mai si è associato a coloro che offendono l'interesse dello Stato. Egli ha modo di far ciò accordando, o proponendo per esempio, indennità di carica: non sarà la misura di tale assegno, che lusingherà più o meno i funzionari ma bensì la differenziazione dai dipendenti, il riconoscimento dei servizi che loro si richiedono, mediante una prova tangibile.

Poichè ho la parola credo dover esprimere anche il mio pensiero sul disegno di legge che ci è sottoposto, chiedendo venia se intratterrò i colleghi.

Nuove tabelle dovevano certamente esser sostituite a quelle del 1917 per coordinare le numerose disposizioni caotiche, rispondenti a criteri mutevoli, ed emanate in diversi momenti con quella fa cilità di improvvisazione nel legiferare della quale si è abusato durante la guerra usando dei poteri straordinari anche per materie per le quali era dubbio fosse lecito servirsi.

Ma se il coordinamento delle disposizioni vigenti era necessario, altrettanto non può dirsi dell'estensione data a tale lavoro.

Non si dovevano ad esempio alterare le basi delle retribuzioni consolidando gran parte se non tutte le competenze accessorie ed i premi di produzione e di economie premiando così quelli che nel passato non seppero fare un buon servizio ed al contrario sminuendo quelli che per interessamento ed abilità avevano contribuito al buon andamento dell'azienda procurando a se stessi un beneficio economico.

Ora nella relazione che presentai nel settembre scorso su questo stesso argomento e che pare abbia avuta la fortuna di essere stata notata perchè non ebbe come al solito due soli lettori cioè lo scrittore e il proto (*ilarità*), dissi che occorreva mantenere la promessa che il governo aveva creduto dover fare, accordando il nuovo miglioramento di trattamento che allora ci veniva proposto. Ma con tale mia dichiarazione non intesi menomamente ammettere che compensi straordinari e provvisori fossero compenetrati nelle paghe, e tanto meno che si addivenisse a sanzionare un principio come quello di compenetrare le competenze accessorie nello stipendio, rendendo fisso il trattamento degli agenti togliendo così tutti gli stimoli che è necessità ci siano per incitare il personale a fare i servizi più disagiati o che richiedono una fatica maggiore, anche nei limiti delle otto ore di lavoro. Una storia amministrativa di cinquanta o sessanta anni non si distrugge dall'oggi al domani soltanto per effetto delle deliberazioni di una commissione paritetica, di numero ma non certamente di potenza perchè da una parte vi sono i rappresentanti di associazioni che possono disporre della vita e della tranquillità del paese, potendo da un momento all'altro sospendere e paralizzare tutto servizio ferroviario, e dall'altra parte vi sono funzionari che non so se si trovino tutti in condizioni di sacrificare la loro posizione per dire quello che debbono dire, fare quello che debbono fare e resistere come dovrebbero resistere; presiedute l'una e l'altra parte da un uomo politico nuovo a tali discussioni, il quale forzatamente è l'uomo delle risoluzioni della giornata, che non si preoccupa, quasi sempre, di quello che accadrà domani, perchè al domani dovrà pensare il successore.

Io mi domando se queste commissioni così costituite possono funzionare nell'interesse dello Stato cioè della collettività dei cittadini. Ritengo sia pericoloso dare a tali commissioni facoltà all'infuori di quella di consultazione su determinati quesiti. È vero che, si dice, queste commissioni debbono fare solamente delle proposte, ma quando certe proposte vengono da commissioni che si trovano nelle condizioni di funzionamento da me esposte, finiscono per essere assimilate a concordati e quindi ad imporsi al ministro dei lavori pubblici, e forse anche al Presidente del Consiglio, alla Camera dei deputati, e poi, come al solito, al Senato. (*ilarità, approvazioni*).

Ora la compenetrazione dei compensi accessori nelle paghe è un gravissimo errore, ma è un errore al quale certamente si dovrà porre rimedio in un modo semplicissimo; ripristinando cioè queste competenze accessorie, che vennero compenstrate negli stipendi, come il personale ben presto richiederà, incontrando una nuova maggiore ed ingente spesa che poteva evitarsi.

Per dimostrare le conseguenze dannose di questa riforma mi limiterò a due soli esempi.

Il personale di scorta ai treni compie servizi più o meno gravosi. Ebbene vogliamo pagare tutto questo personale nello stesso modo? I servizi di maggior sacrificio non saranno rifiutati? Questo non è possibile, o per lo meno io non comprendo come possa conciliarsi colla regolarità del servizio.

Non risulta chiaramente dalle tabelle, ma pare, che il premio sul risparmio dei carboni e dei lubrificanti sia stato esso pure compenestrato nelle paghe. È mai possibile che quando il carbone ha raggiunto prezzi così alti (che oggi toccano le quattro o cinquecento lire e che forse torneranno alle sei o settecento lire per effetto del nuovo sciopero nelle miniere inglesi) è mai possibile precisamente ora disinteressare il personale nel consumo del carbone? Non era invece questo il momento di dare premi maggiori a coloro che avessero realizzato maggiori economie nel consumo del combustibile? Invece non lo si è fatto, e con quali risultati? Ad un macchinista abile e diligente che nel passato riusciva ad aumentare il suo stipendio per esempio del 50 per cento con gli utili delle economie e ad un altro macchinista incapace e svogliato che nessun utile conseguiva, si fa la me-

dia del trattamento conseguito e si attribuisce a ciascuno di essi lo stesso stipendio: il secondo conseguirà il 25 per cento di aumento ed il primo che faceva realizzare notevoli economie all'amministrazione cioè alla collettività dei cittadini, vedrà diminuire i suoi proventi del 25 per cento. Non mi dilungo perchè si tratta di cose ovvie e perchè non è il caso di fare una esemplificazione più minuta, facendo perder tempo al Senato.

La relazione ministeriale è molto parca di informazioni circa i criteri che hanno condotto alla riforma delle tabelle di trattamento che ci sono presentate. Una volta anche per poche lire di maggior spesa si dovevano documentare le proposte. Ora non si forniscono al Parlamento neppure gli elementi per dar modo di valutare la portata dei provvedimenti finanziari gravosi.

Per queste ragioni io non credo che queste tabelle rappresentino qualche cosa di cui ci possiamo gloriare. È vero che alla Camera il merito di queste tabelle non è stato neppure riconosciuto al Governo. Si è appreso infatti dai resoconti pubblicati dai giornali (chè quelli ufficiali ancor non ci sono stati comunicati) che si ebbe un battibecco fra i deputati simpatizzanti colle rappresentanze delle organizzazioni rosse e gialle del personale che ebbero parte nella Commissione paritetica. Si voleva attribuire più all'una che all'altra delle dette organizzazioni il merito di quello che si era ottenuto a vantaggio del personale ferroviario. Credo che merito ci fosse per tutte e due; giallo dovette certamente divenire il ministro del tesoro firmando quelle tabelle, e rosso, ritengo, il ministro dei lavori pubblici costretto ad accettarle, forse per qualche ragione superiore che io non voglio indagare e che è quella che mi induce a votare a favore di questo disegno di legge sebbene non lo trovi meritevole di elogio.

Ma se per quanto riguarda il trattamento pecuniario, Camera e Senato possono passar sopra, approvando le proposte per ragioni superiori, ed affinchè il capo del Governo non abbia maggiori imbarazzi di quelli che dovette ereditare e che ancora non tutti ha potuto liquidare, se per questo è doveroso di approvare il progetto di legge che è stato presentato, mi pare che non sia stata una buona cosa aggiungere anche nel disegno di legge alcune dispo-

sizioni accessorie, disposizioni che vanno ad alterare quanto era stabilito dalla legge fondamentale del 1907 che regola l'esercizio ferroviario. Ora queste disposizioni che verranno approvate solo perchè accodate ad altre che per ragioni superiori occorre accettare, presentate senza dimostrazione e senza giustificazione, sono pericolose, e mi ricordo che non molto tempo addietro, sotto il passato ministero, il Senato non fece buon viso ad una disposizione che toccava l'ordinamento giudiziario introdotta incidentalmente in un disegno di legge che aveva altro fine.

Ora qui mi riferirò a due sole di tali disposizioni. L'una riguarda un certo articolo 7. L'articolo 7 dà dei poteri al Ministro per raggruppare diversamente le branche dell'amministrazione, per creare speciali unità ecc., oltre i servizi che già compongono la Direzione generale. Si accenna nella relazione che i servizi che ci sono non son più quelli che si avevano pel passato: non si dice però se avvennero mutamenti in base a disposizioni legislative e quali: per quali ragioni e quando si fecero mutamenti, in base a quali poteri. Ad ogni modo io credo che queste disposizioni, se si fossero potuti fare degli emendamenti (disgraziatamente qui non ci è concesso farne alcuno) non avrebbero mai dovuto far parte del disegno di legge in esame. Ogni legge deve avere uno scopo ben chiaro e preciso; e se questo scopo ben chiaro e preciso esiste, il Parlamento può discutere e può giungere anche a sanare, con cognizione di causa e non per sorpresa, qualche cosa che non sia stata fatta nei modi voluti. Invece colla modificazione dell'articolo 7 pare si venga a dar vita ad un potere senza confini di misura e di tempo, di raggruppare in avvenire in modo diverso le varie unità amministrative componenti l'amministrazione ferroviaria e di crearne delle nuove: ora la burocrazia è molto abile, e secondo quel che richiede l'interesse proprio del momento, sa benissimo accentrare o decentrare: accentrando le funzioni le sezioni diventano divisioni, le divisioni diventano direzioni generali ecc.: decentrando poi, più tardi, le funzioni l'onere del lavoro diminuisce ma gli organici conseguiti restano.

Dunque io credo pericolosa la riforma dell'articolo 7, almeno come essa appare, e credo che

sarebbe meglio che il Ministro non ne facesse alcun uso, e che alla ripresa dei lavori parlamentari si discutessero tutte le riforme che certamente occorrono alla legge fondamentale che regola l'esercizio ferroviario, per modo che si possa sapere ciò che si deve fare, il perchè delle riforme ed i vantaggi certi che si potranno conseguire: e sono sicuro che procedendo in questo modo il Ministro avrebbe il più largo consenso per ottenere tutti quei poteri che gli sono necessari. Poteri però questi che il Parlamento ha dimostrato in altre occasioni come intende siano usati: nel 1911 venne creata una commissione per l'esame dell'ordinamento ferroviario, e allora il Parlamento — per una volta tanto — diede facoltà al Governo di emanare un decreto che fu poi quello del giugno 1912 col quale i provvedimenti approvati dalla Commissione presieduta dal senatore Finali avrebbero potuto essere applicati.

Ma tale facoltà fu data per esser usata una sol volta e non indefinitamente come pare ora si voglia fare.

Nel 1914 venne nominata una commissione parlamentare presieduta dal senatore Chimirri coll'incarico di esaminare come l'autonomia ferroviaria aveva funzionato nei primi dieci anni dell'esercizio di Stato, in ogni caso quali provvedimenti bisognasse prendere. La commissione ha fatto delle proposte concrete, ed è da ritenersi che la traccia delle riforme da farsi sia quella indicata dalla Commissione.

Se quella traccia è ritenuta buona bisogna seguirla, o se essa dal ministro, che seguendola ne risponde, non è ritenuta opportuna bisogna sostituirla un'altra; ma sostituirla un'altra con quegli studi che diano al Parlamento la tranquillità che le riforme che si fanno sono riforme durature, e non riforme improvvisate da rifare a breve scadenza, e per cui si debba di nuovo sostenere oneri rilevanti (perchè ogni riforma costa denari).

C'è un altro punto. Non è che un episodio dei tanti che capitano nelle grandi amministrazioni specialmente nelle amministrazioni di Stato. Si dice nel disegno di legge in esame: « Perchè mandare gli avvocati a fare la parte di procuratori dei tribunali? Questa funzione può esser sbrigata anche da un semplice impiegato a ciò abilitato ». È vero; verissimo. E io sono il primo a riconoscere che così bisogna

fare e che così si sarebbe dovuto continuare a far sempre come facevano le società: non si sarebbe dovuto con la legge del 1907 creare un organismo vasto come l'avvocatura ferroviaria che farà rimanere in dubbio i posteri nostri quando si studierà la storia delle ferrovie italiane. Come il collega Einaudi ha studiate le finanze dei Duchi di Savoia e di Stati scomparsi, così in avvenire quando non ci sarà più il ricordo tangibile delle nostre ferrovie perchè altri mezzi di trasporto le avranno sostituite gli studiosi faranno delle ricerche, e poichè leggeranno i documenti ufficiali, apprenderanno dalla legge del 1907, che di due sole categorie di personale il legislatore si preoccupò, gli avvocati ed i medici, e gli studiosi concluderanno, probabilmente, che solamente da tali categorie dipendeva il buon andamento dell'azienda (*ilarità*) e dell'opera di Ingegneri, di ragionieri, di allievi delle scuole Superiori di Commercio ecc., non parlandosi affatto in detta legge, riterranno non ve ne fosse bisogno alcuno.

Si è voluto fare colla legge del 1907 una grande avvocatura: questa grande avvocatura aveva uno scopo ben chiaro, quello di difendere con personale specializzato l'azienda e quindi lo Stato in ogni sua controversia civile e penale. Per giungere a tale organizzazione si dovette distruggere un ordinamento esistente, come quello che si andrà opportunamente a rifare, portando agli uffici legali una quantità di mansioni, che prima non avevano: pel disbrigo delle nuove mansioni erano necessari avvocati ai quali occorreva assicurare una carriera, e così l'organico ebbe speciale sviluppo.

Vorrei vedere indicato nella legge tra quelle economie che dovranno pagare, si dice, tutte queste maggiori spese anche la riduzione dell'organico del servizio legale possibile per la diminuzione proposta di attribuzioni, ma se questo non risulta nè dalla relazione ministeriale nè dalla relazione del senatore Mariotti mi pare che ciò costituisca una lacuna. La riforma del servizio legale fu discussa a fondo nel 1907 e fu nei voleri di un uomo eminente, il rimpianto Gianturco, che aveva voluto migliorare tale parte ausiliaria del servizio ferroviario: per quella deferenza che dobbiamo avere verso i nostri predecessori di merito, mi sembra che

se una riforma si crede di dover fare, questa debba derivare da una libera e profonda discussione nel Parlamento.

Ma giacchè si erano aggiunte al trattamento economico dei ferrovieri anche alcune disposizioni toccanti la legge fondamentale io mi domando se altre disposizioni non avrebbero dovuto essere toccate. Per esempio le tabelle, dice la relazione ministeriale, sono state discusse, trattate, concordate con i rappresentanti del personale. Queste rappresentanze, lo abbiamo saputo poi alla Camera, erano quelle delle organizzazioni sindacali rosse e gialle. Mi riferisco ancora a precedenti parlamentari ricordando che nel 1910 ci fu dissenso fra il Governo e la Direzione delle ferrovie dello Stato: le associazioni volevano essere ricevute dal Ministro dei lavori pubblici e dalla Direzione generale delle ferrovie e trattare le questioni del personale come rappresentanti l'intera classe del personale ferroviario; chi allora reggeva la Direzione generale delle ferrovie non credette essere autorizzato dalla legge a riconoscere nelle associazioni i legittimi rappresentanti del personale tutto: il ministro del tempo neppure e la questione fu portata dinanzi al Parlamento; il Parlamento, fra le due soluzioni, riconoscere le associazioni o dare una rappresentanza legale al personale, preferì quest'ultima soluzione. Questa rappresentanza perchè ancora sussiste?

Mi pare che se vari Ministeri dal 1914 in poi credettero di riconoscere e trattare colle organizzazioni sindacali accettandone anche le direttive (e qui bisogna riconoscere che i risultati ottenuti provano non solo l'abilità dei fiduciari del personale ma anche un alto senso di interessamento per la tutela degli interessi loro affidati) la rappresentanza legale non abbia più ragione di esistere; i componenti di tale rappresentanza e l'istituto stesso sono ormai esautorati e non hanno più ragione di sussistere, il Governo ne ha dato la prova non richiedendo loro neppure l'opera consultiva per sapere se si fa bene o male ad accettare il trattamento in questione.

Io ho detto che molti dati, molte notizie delle quali mi valgo ecc. saranno più o meno esatte, più o meno aggiornate perchè manchiamo di documenti, di relazioni che potrebbero e credo anche dovrebbero, esserci fornite

a tempo. Ritengo che un'amministrazione avente carattere industriale quale è quella ferroviaria per giudicare della propria opera e degli interessi che amministra debba continuare ad avere sott'occhio una quantità di numeri e di dati per sapere che cosa fa: altrimenti le cose cammineranno, come potranno, giorno per giorno e allora questa non sarà più un'amministrazione industriale sarà un'amministrazione..., mi suggeriscono, statale. (*ilarità*). Le ferrovie di Stato debbono essere esercitate per conto dello Stato come volle la legge del 1905 e quella del 1907, non già statizzate.

Queste notizie periodiche sulle ferrovie dello Stato sarebbero certamente state date se avesse funzionato la commissione di vigilanza prescritta dalla legge del 1907, che doveva stare al corrente delle difficoltà superate, dei bisogni di mezzi dell'azienda rimasti insoddisfatti, ecc., facilitando così il compito del ministro da una parte e quello della direzione dall'altra.

Se tale Commissione di vigilanza avesse funzionato nella penultima legislatura, e fosse stata nominata per l'attuale, meglio sarebbe stato.

La legge del 1907 dice chiaramente che l'Amministrazione ferroviaria è autonoma e vi è una Commissione di vigilanza del Parlamento, eletta per ogni legislatura, i cui membri conservano le loro funzioni anche quando la legislatura viene chiusa.

Perchè questa Commissione tacitamente, tanto alla Camera quanto al Senato, non è stata nominata? Non lo so; certo, se fosse stata in funzione durante la guerra, avremmo oggi nei parlamentari che ne facevano parte un certo numero di testimoni autentici di una quantità di fatti lodevoli, di difficoltà superate dalla Amministrazione ferroviaria e quindi le belle parole che il relatore onorevole Mariotti ha scritto e quelle che ha aggiunto l'onorevole ministro a questo proposito avrebbero avuto anche l'attestazione di membri del Parlamento, che avrebbero potuto acquistare, coll'esercizio delle loro funzioni, una competenza tutta affatto speciale. Questa Commissione avrebbe anche potuto evitare con la sua esistenza, una quantità d'inconvenienti che si sono potuti liberamente provocare e sviluppare nell'amministrazione ferroviaria dopo che la guerra è cessata. Quindi faccio voti che questa Com-

missione abbia vita; e credo di aver qualche diritto ad esprimere questo voto poichè esiste negli atti parlamentari del 1909 o del 1911 una dichiarazione dell'attuale Presidente del Consiglio che me ne riconosce la paternità, e dando vita a questa Commissione anche tale disposizione fondamentale della legge 1907 sarà rispettata: che se poi se ne vuol fare a meno, meglio vale proporne l'abolizione.

E finirò senza voli retorici, o altro; completando la relazione dell'onorevole senatore Mariotti. L'onor. Mariotti ha scritto per i ferrovieri delle parole ed ha espresso dei sentimenti che io condivido; ma queste parole, forse pel poco tempo che l'onor. Mariotti ha avuto per compiere la relazione, si riferiscono a un periodo storico che ha termine, nell'era ferroviaria, nel mese di luglio 1919. Ancora nel luglio 1919 il morale dei ferrovieri era alto: essi erano ottimi cittadini italiani; spronati dall'estero a far manifestazioni con scioperi (sono sempre le manifestazioni che non costano fatica quelle che sono accette alle masse) a proposito di non so quale questione internazionale, ebbero per un momento la melanconia di esser fedeli a una promessa data, e minacciarono uno sciopero di solidarietà che doveva avvenire negli ultimi giorni del luglio 1919. I ferrovieri francesi questo sciopero non fecero e neppure gli inglesi; qualcuno degli italiani, che aveva promessa tale manifestazione, avrebbe voluto farlo. I ferrovieri di un centro molto importante, dove avevano residenza i capi di una delle più potenti organizzazioni, sbalzarono di sella questo Comitato, che aveva presi impegni non consoni ai sentimenti della massa e mandarono a Roma a parlare col ministro dei trasporti una Commissione la quale dichiarò che i ferrovieri non intendevano affatto di scioperare, che non volevano danneggiare il Paese, consci delle responsabilità che si sarebbero addossati e fece capire che dell'indulgenza promessa dal ministro se lo sciopero avessero durato sole 24 ore, non avevano bisogno poichè nemmeno per un'ora avrebbero interrotto il servizio.

Alla fine del luglio 1919 eravamo ancora in uno stato morale alto e lodevole e per questo sino a quell'epoca le parole dell'onorevole Mariotti sono perfettamente giustificate; ma da allora in poi sono avvenuti dei fatti, che non sono tutti imputabili alla massa. La massa è

debole, deve essere sorretta dal Governo con forze morali più che materiali, deve essere condotta al bene, istruita sui doveri che ha verso la collettività chi assume un pubblico servizio. In mancanza di tutto questo, quando la massa capi che una minoranza facinorosa, era più forte delle autorità governative e ferroviarie, si è lasciata guidare dalla minoranza facinorosa, la quale le prometteva mari e monti; se la massa non ha ottenuto tutto quanto venne richiesto certo ha avuto più di quanto sperava, specialmente nelle categorie inferiori, cioè quelle più numerose: le tabelle che ora appoveremo dimostrano purtroppo meglio d'ogni altra argomentazione che, nel loro interesse, ben fecero i ferrovieri a seguire quella minoranza anzichè contare sopra le benemerienze acquistate e la riconoscenza per i servizi prestati. Che cosa è avvenuto dal luglio 1919 in poi? Sono avvenuti una quantità di fatti che tutti conosciamo, che è inutile ricordare, e che è sperabile non abbiano più a ripetersi: non i ferrovieri soli, purtroppo, ne hanno la responsabilità, questa è la loro sola attenuante.

Spero che la maggioranza dei ferrovieri saprà imporsi alla minoranza e far dimenticare ciò che è accaduto, ed è solo quando questo oblio con altrettanto buon servizio (quanto disservizio si ebbe) sarà stato ottenuto, che i ferrovieri potranno dire: abbiamo meritato la larga dotazione assegnataci colle tabelle approvate dal Parlamento italiano nel 1921. (*Applausi vivissimi e prolungati. Congratulazioni*).

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Comando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Dirò due parole soltanto in risposta al discorso fatto con tanta competenza dall'onorevole Bianchi, per meglio delucidare un punto che egli ha illustrato, cioè quello del trattamento fatto agli impiegati più elevati in confronto del trattamento fatto al personale subalterno. Ora il trattamento fatto agli impiegati è stabilito dalla tabella lettera A e contiene, secondo i gradi, dei massimi e dei minimi di stipendio che variano dal primo grado, cioè Ispettori superiori, capi servizio, capi compartimento, da 21 mila a 27 mila lire, e nei gradi minimi cioè in quelli dai quali si inizia la carriera da 11 mila a 17 mila, ben inteso che coloro che sono nel grado

inferiore cioè nel 5°, hanno dinanzi a sé la carriera da svolgere. Tali stipendi mi son sembrati sufficientemente congrui. Vi possono essere degli uffici speciali che importano una speciale responsabilità, ne ho accennato qualcuno, come i capi divisione che hanno un servizio importantissimo, gli ispettori che hanno mansioni speciali, e ora per questi non si mancherà di tener conto delle loro funzioni per concedere se possibile una speciale indennità. Io ho voluto ripetere queste cifre per dimostrare che anche i funzionari direttivi hanno stipendi abbastanza buoni, e se è vero che il personale subalterno ha degli stipendi relativamente alti, questi sono però molto inferiori a quelli che domandavano le varie associazioni, che erano tutte concordi nel voler molti milioni di più; e alla Camera per alcuni gradi gli stipendi furono ancora aumentati. Quindi l'azione del Governo non fu intesa ad accettare puramente e semplicemente questa o quella proposta, ma a discuterle ed esaminarle. Ma l'onorevole Bianchi osserva che il personale inferiore ha degli stipendi relativamente più alti, ad esempio che il manovale ha uno stipendio che varia da sei mila e trecento a settemila novecento cinquanta. Osservo che tali stipendi sono al lordo di ricchezza mobile.

Tale elevatezza di stipendi si deve innanzi tutto al fatto che una certa somma rappresenta il *minimum* che è necessario alla vita, e che si dà a qualunque operaio anche nelle industrie, e poi si tratta di un aumento già concesso con i precedenti decreti, fra cui quello del marzo 1920 che accordò lire 200 al mese di aumento; questa è una situazione di fatto che si doveva per forza sanzionare. Non potevo poi aumentare proporzionalmente gli stipendi per i gradi superiori per non arrivare ad una cifra impossibile. Non è un'opera perfetta certo; ma è un'opera difficilissima che si doveva compiere ed io ho posto tutto l'amore e tutta la coscienza che richiedeva il problema; delle critiche se ne possono fare e possono anche essere giustificate, ma ritengo che sia difficile fare uno specchio di queste competenze, che si allontani molto da quello proposto, se non si vuole aumentare la sperequazione e spendere ancora di più di quello che si è stabilito.

Due parole ancora. Quanto alle disposizioni accessorie dirò che queste sono due: l'una,

quella dell'articolo 7, che mira precisamente a dare completa attuazione alla relazione dell'onorevole Chimirri; l'altra, quella relativa all'avvocatura: questa è una disposizione assolutamente di secondaria importanza, tende a far sì che per la difesa delle cause delle ferrovie, per non distogliere gli avvocati, che hanno un'infinità di occupazioni, limitatamente alle pratiche di rinvio o di costituzione in giudizio ecc., ci si possa valere degli altri impiegati amministrativi che sono abilitati all'esercizio della professione di procuratore, e ciò solo per non aumentare i ruoli.

Convengo appunto con l'onorevole Bianchi sulla necessità di non aumentare i ruoli stessi, e per mia parte farò il possibile, come ho fatto con varie disposizioni, per dare attuazione alla relazione del senatore Chimirri che contiene proposte utilissime.

BIANCHI RICCARDO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI RICCARDO. Non sono stato completo nell'esposizione che ho fatta: io ho detto che il personale superiore deve avere qualche segno tangibile che lo differenzi dalle classi inferiori: con questo non ho voluto dire che si dovesse elevare di molto il trattamento del personale superiore; ma poiché sono forzato a dirlo debbo far notare, e non faccio che ripetere quello che ho scritto nel settembre scorso, che le categorie del personale inferiore, cioè il manuale che si trova in diversi servizi, che fa un lavoro corrispondente a quello dell'industria privata (con la sola differenza del minor rendimento di quintalato giornaliero) che questo personale secondo la tabella (che non indica la misura di quelle altre competenze di famiglia che gli spettano in più della paga) verrà a percepire in media nei suoi 30 anni di servizio oltre 7,500 lire per anno nette da tasse di ricchezza mobile. Ora il numero delle giornate lavorative, tolte le feste comandate, e quelle desiderate, le domeniche, i giorni di malattia e di congedo, per quest'uomo non sono più di duecento e settantacinque all'anno. Ora, 275 giorni, ripeto, remunerati con 7500 lire, sono pagate a 27 lire l'una: non credo che i manuali dell'industria privata anche ferroviaria siano così pagati, poiché ricordo un documento ufficiale di tre mesi or sono contenente tabelle nelle quali si parla del manuale delle ferrovie

esercitate dall'industria privata al quale sono concesse 13 lire giornaliere che rappresentano la metà esattamente di quello che avrebbero i manovali ferroviari dello Stato.

Ora come già scriveva nel mese di settembre, è molto pericoloso eccedere in certe concessioni, quando queste concessioni si riverberano sopra altre numerose categorie di persone. Io mi domando come si potrà negare ai ferrovieri delle ferrovie private lo stesso trattamento dei ferrovieri dello Stato quando identiche sono le mansioni e le responsabilità e forse le loro condizioni economiche sono meno sicure di quelle dei ferrovieri dello Stato che hanno stabilità assoluta.

Mi ricordo che al tempo in cui le leggi si studiavano con impiego di molto tempo, e perciò forse seguendo metodi ora ritenuti antiquati, si fece da un ministro indagini moltò accurate per accertare quale fosse la percentuale di paga che un agente statale ferroviario poteva avere, per uguali mansioni, in meno di un agente a lui paragonabile dell'industria privata, tenendo conto di tutte le condizioni favorevoli di stabilità, di carriera assicurata, delle giornate di congedo e di malattie pagate, viaggi gratuiti per l'agente e famiglia, traslochi compensati ecc. e si venne alla conclusione documentata, che credo sarà possibile trovare negli archivi della direzione generale, che ad uguali funzioni, l'agente delle ferrovie dello Stato poteva accontentarsi col 25 per cento di meno dell'identico agente di aziende private.

Per fare paragoni con l'industria privata occorre rendere omogenei i termini di confronto per non incorrere in errati apprezzamenti.

E se nel febbraio scorso si approvò che il manuale dell'industria ferroviaria privata sia pagato con 13 lire al giorno, come si fa dopo pochi mesi a dire che il manovale ferroviario deve avere uno stipendio doppio? Io non saprei cosa rispondere nè trovo nella relazione ministeriale uno spunto di dimostrazione della equità degli assegni adottati. Di più le tabelle - e mi dimenticai di dirlo - hanno reso fisso quasi tutto il trattamento, compenetrando nelle paghe anche assegni temporanei di caro vita: fino a quando il costo della vita non diminuirà, la cosa non produrrà inconvenienti: ma quando la discesa, augurabile, dei prezzi sarà iniziata come si farà a toccare stipendi approvati con legge?

I ferrovieri domandarono, fino al 1917, di avere integrata la loro paga con soprassoldi di caroviveri: fu iniziativa del Governo nel febbraio del 1918 toccare gli stipendi e da allora si cominciò da tutti a richiedere aumenti di stipendio perchè di conservazione più sicura dei soprassoldi temporari. I ferrovieri stessi erano prima perfettamente persuasi che vi doveva essere un supplemento proporzionale alle difficoltà del momento, supplemento che poi avrebbe potuto esser ridotto; queste tabelle vengono implicitamente a riconoscere che la moneta italiana non ripiglierà mai più un valore superiore a quello attuale. E questo è male; senza parlare poi di tutti quelli che deriveranno fra breve dalle assimilazioni di trattamento che saranno chieste da ogni parte, compresa dall'industria privata. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Albertoni, Albricci, Amero d'Aste, Arlotta, Auteri Berretta.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bava-Beccaris, Bellini, Beneventano, Bensa, Bergamasco, Beria d'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brandolin, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campostrini, Caneva, Capaldo, Capotorto, Carrissimo, Cassis, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Ciamician, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Credaro, Curreno.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Brazza, Diena, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Faelli, Faina, Faldella, Fano, Ferraris Carlo, Figoli, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fra-

cassi, Fradeletto, Francica Nava, Frascara, Fratellini, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gerini, Ghiglianovich, Giaccone, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Grimani, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Libertini, Lojodice, Loria, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Manna, Mango, Maragliano, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Marsarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoioni.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ridola, Romanin Jacur, Rossi Giovanni Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Saladini, Salata, Salvia, Sandrelli, San Martino, Santucci, Scalori, Schanzer, Schiralli Schupfer, Sforza, Sili, Sinibaldi, Sohnino Sidney, Sormani, Spirito, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Torlonia Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Visconti Modrone, Vitelli.

Wollemborg.

Zappi, Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione del disegno di legge riguardante i miglioramenti ai ferrovieri.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. Sarò molto breve nel rispondere all'onor. Bianchi ed agli altri oratori, sia perchè l'ora non consente lunghi di-

scorsi, sia perchè ben posso dire di trovarmi qui per caso, in questo difficile ufficio di relatore, che avrebbe dovuto spettare ad altri ben più competente ed esperto.

Se questa legge avesse seguito la via solita, ordinaria, degli Uffici, potete esser certi che io non sarei intervenuto negli Uffici nel giorno destinato a discuterla; e ciò pel timore di essere, quantunque l'ultimo dei colleghi, chiamato a far parte di una Commissione che mi faceva addirittura spavento; perchè lo studio di tutto questo groviglio di decreti e di leggi, di quadri e di tabelle, di stipendi e di competenze accessorie, di indennità e di anticipi, così accatastati l'uno sull'altro, mi pareva di gran lunga superiore alle mie forze.

Sfortunatamente la legge ha seguito altra via: il nostro illustre Presidente, cui fu affidata la nomina della Commissione, mi ha comandato di farne parte; la Commissione alla sua volta, mi ha comandato di essere relatore; ed io ho dovuto obbedire a tutti (*si ride*). Quindi mi trovo qui difensore d'ufficio, e quel che è peggio, difensore pessimo di una causa ottima. (*Commenti*).

L'onorevole Bianchi mi ha accusato di essere stato reticente come storico. Io ci tengo, non dirò ad essere ritenuto competente, ma almeno ad essere riconosciuto leale e diligente negli studi della storia. Perciò respingo l'accusa; io qui doveva fare l'avvocato, non lo storico; e doveva prendere gli argomenti che venivano in appoggio alla mia causa; e quindi, in questa sede, non adatta ai lunghi e minuti studi storici, mi sono dovuto limitare soltanto a quel periodo della storia delle nostre ferrovie, che giovava alle mie argomentazioni. (*Si ride*).

D'altra parte, onor. Bianchi, se io avessi avuto disponibile maggior tempo e avessi voluto continuare nello studio della storia delle ferrovie italiane, anche dopo il luglio del 1919, non avrei mancato di altri buoni argomenti in appoggio alla legge che ora difendo. È vero, signori senatori, vi sono stati degli scioperi, e ve ne sono stati anche di gravi; ma questi scioperi sono proprio tutti dovuti alla indisciplina dei ferrovieri? - non vi è stata qualche altra causa per parte del Governo - il Governo d'allora, già s'intende! (*Si ride*) - che non ha saputo prevenire in tempo e, dopo, non ha saputo provvedere come si doveva?

Queste discussioni, o signori, si sono fatte diverse volte in Senato; e tutti le ricordano. Io non ho dimenticata, fra le altre, una discussione elevatissima fatta qui il 9 febbraio dell'anno scorso. È appena passato un anno; e mi pare ancora di udire gli splendidi e dotti discorsi che l'onor. Calisse, l'onor. De Cupis, l'onor. Rolandi Ricci e molti altri colleghi, hanno dedicato all'arduo ed assillante argomento; fu un attacco a fondo e vivacissimo contro i ferrovieri; ma dal banco del Governo è sorto allora l'onor. Nitti (*rumori*) ed ha detto queste precise parole: « Nelle domande dei ferrovieri, onorevoli senatori, c'era anche una parte di giustizia, perchè molti provvedimenti che riguardavano quel personale erano stati ritardati, molte cose promesse non erano state fatte ».

Volete proprio oggi obbligare il nuovo Presidente del Consiglio a dire altrettanto? — Io non mi sono creduto in diritto di provocare sullo spinoso argomento nuove dolorose dichiarazioni.

Vi dico solo che di promesse se ne sono fatte molte, troppe; e che queste promesse sono cambiali, firmate da altri, che oggi gli onorevoli Giolitti e Peano pagano lealmente, quantunque essi non le abbiano firmate. Potrei citare molte di queste promesse, e non soltanto fatte a voce, ma scritte solennemente in questi decreti-legge. Sono otto i decreti che ho citati e riassunti nella mia relazione, e avrei potuto citarne di più; e in quasi tutti quei decreti vi è un accenno alle future tabelle. Ho qui, sul tavolo della Commissione, quello del 5 maggio 1920, il quale dice precisamente che i nuovi larghi assegni mensili che esso concede ai ferrovieri, sono dati « a titolo di anticipo su quanto sarà dovuto in conseguenza dell'applicazione delle nuove tabelle »; e le stesse parole si leggono in altri decreti che qui sarebbe troppo lungo il ricordare.

Ora, dopo che queste tabelle le abbiamo promesse in decreti che portano le firme di molti ministri e del Re, dopo che abbiamo dato su di esse da mesi, e da anni, larghi anticipi, possiamo oggi negarle?

Ecco perchè abbiamo creduto che la storia delle ferrovie italiane, per quanto riguarda lo studio che a noi competeva, dovesse finire al giorno in cui si è cominciato a fare delle promesse e a dare degli acconti sulle future ta-

belle. Oggi queste tabelle, tante volte promesse, sono finalmente complete; e l'onorevole Bianchi vi trova qualche difetto.

Qualche difetto l'abbiamo trovato anche noi, onorevoli colleghi. Ma davanti a questi stipendi che si giudicano troppo elevati per alcune delle classi più modeste degli agenti ferroviari, non abbiamo potuto a meno di riconoscere che non si può togliere oggi dallo stipendio definitivo ciò che da molto tempo fu concesso come anticipo; e davanti agli stipendi che si giudicano troppo modesti per gli ispettori superiori di prima classe, per i capi servizio, ecc. (stipendi che vanno da ventunmila lire a ventisette mila) non abbiamo potuto a meno di pensare che i professori di Università hanno 13,000 lire soltanto, e che i ministri ne hanno 25,000.

Non si poteva pretendere che si dessero agli ispettori superiori e ai capi servizio delle ferrovie delle somme molto maggiori di quelle che si danno ai più grandi luminari della scienza, ed ai ministri, i quali hanno così gravi responsabilità ed il più alto ufficio nella gerarchia dello Stato.

Per queste considerazioni di ordine generale, noi della Commissione non risponderemo partitamente alle diverse e minute osservazioni fatte dall'onorevole senatore Bianchi su alcune sperequazioni di trattamento che rimangono nelle nuove tabelle; dolorosa ma non rimediabile conseguenza del metodo seguito dal 1918 ad oggi nel concedere indennità e anticipi; dobbiamo però rispondergli per ciò che riguarda il servizio legale del quale — se abbiamo bene intese le sue parole — egli, al pari di noi, desidererebbe il ritorno ai modesti limiti della legge del 1907, se non, addirittura, la soppressione...

BIANCHI RICCARDO. Io non ho detto questo.

MARIOTTI. Ad ogni modo l'onorevole senatore Bianchi ha dichiarato che, al pari della Commissione, desidererebbe che si autorizzasse qualche agente amministrativo già munito del titolo di procuratore, ad andare negli uffici lontani di Tribunale ed anche di Corte d'appello per alcuni incumbenti puramente formali.

Questo grave problema degli uffici legali ha affaticato il Parlamento per molti anni. L'onorevole Bianchi certamente ricorda meglio di me che quando nel 1905 abbiamo richiamato allo Stato l'esercizio di tutte le ferrovie che

erano state concesse con la Convenzione del 1885 all'industria privata, ci siamo trovati ad avere, in aggiunta all'Avvocatura erariale, tre nuovi uffici legali che provenivano uno dall'*Adriatica*, una dalla *Mediterranea* e un altro dalla *Sicula*. E questi uffici legali abbiamo dovuto in qualche modo compenetrarli nel nuovo ordinamento delle ferrovie; e ricordo, anzi, che quando, nel marzo 1904, l'onorevole Tedesco presentò il primo progetto per l'esercizio di Stato formulò un certo articolo 62 in cui si organizzavano in difesa dell'Amministrazione ferroviaria due uffici legali. Uno doveva essere formato dal personale proveniente delle società esercenti e doveva difendere lo Stato in tutto ciò che riguardava l'esercizio; l'altro invece, che era poi l'Avvocatura erariale, avrebbe dovuto difenderlo in ciò che riguardava il patrimonio.

Questo articolo, trasfuso poi nell'art. 24 della legge Ferraris del 22 aprile 1905, fu modificato due anni dopo con la legge Gianturco del 7 luglio 1907; e ricordo che allora gli onorevoli relatori Abignente e Dañeo presentarono alla Camera dei deputati quel famoso articolo 79, che tanto ci ha affaticato, dal 1907 ad oggi, e ancor oggi ci affatica con le modificazioni proposte nell'ultimo alinea dell'art. 8 della nuova legge che ora discutiamo.

Questo articolo 79 fu già opportunamente modificato dal decreto Sacchi del 28 giugno 1912. Oggi si tenta un'altra modificazione. Noi ce ne siamo consciamente occupati nella Commissione speciale e ne abbiamo discusso a lungo; anzi solo su questo articolo ci fu dissenso tra i diversi Commissari: ma poi nella grande maggioranza abbiamo concluso per ritenere opportuna la nuova disposizione proposta, la quale tende ad una rilevante economia.

Purtroppo, come l'onorevole senatore Bianchi sa, noi abbiamo in Italia un gran numero di Tribunali inutili sperduti in piccoli paesi, lontani dalle ferrovie, dove gli avvocati degli uffici legali ferroviari dovrebbero andare quasi ogni giorno per costituzioni in giudizio, per provvedere ai differimenti e per altri simili incumbenti, i quali invece possono essere egualmente bene disimpegnati da procuratori. Ecco perchè abbiamo accettato questo articolo, che del resto, non fa obbligo, ma consente soltanto la facoltà all'amministrazione di avvalersi di

suoi funzionari muniti del titolo di procuratore per attendere a siffatti incumbenti. Però, nella nostra relazione, abbiamo espresso il desiderio, che oggi ripetiamo all'onorevole ministro, che si possa soprassedere per qualche tempo all'applicazione di questa disposizione; fino a quando cioè, Camera e Senato avranno discusso il disegno di legge, che già sta dinanzi al Parlamento, per la riforma della professione di avvocato e di procuratore.

Io non ho ormai da aggiungere che una parola sola: pregare il Senato di voler votare questo disegno di legge, che avrà qualche difetto come purtroppo hanno tutte le cose umane, ma che, ad ogni modo, ci fa fare un gran passo avanti nel riordinamento di una grande Amministrazione dello Stato, alla quale, da due o tre anni, una lunga serie di decreti improvvisati ed improvvidi hanno arrecato il maggior nocimento. Si tratta di mantenere solenni promesse, alle quali non hanno soltanto sottoscritto ministri dei lavori pubblici e del tesoro e presidenti del Consiglio dei ministri, ma, in otto decreti, anche la Maestà del Re. Non si può negare ciò che abbiamo promesso ripetutamente. La somma che importa questo disegno di legge, per colmare le lacune e le sperequazioni dei decreti e delle leggi che lo hanno preceduto, è di 119 milioni; somma grave indubbiamente, ma non sproporzionata allo scopo alto e nobilissimo che vogliamo raggiungere.

Egregi colleghi, ieri noi abbiamo deliberato di celebrare degnamente le feste centenarie di Dante; non dimentichiamo oggi l'alto insegnamento che Dante ci ha dato, quando cacciò in fondo all'Inferno, nell'ottava bolgia dell'ottavo cerchio, Guido da Montefeltro, nonostante si fosse fatto frate e avesse fatta lunga e austera penitenza, solo perchè aveva dato a Papa Bonifacio « il consiglio frodolente »: « Lunga promessa con l'attender corto! » (*Approvazioni vivissime, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Pongo ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Libertini ed altri.

(È approvato).

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A partire dal 1^o marzo 1920 vanno in vigore per il personale stabile e in prova delle ferrovie dello Stato i quadri di classificazione degli stipendi allegati alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I quadri di classificazione di cui all'articolo precedente, si applicano *ad personam* ai funzionari iscritti nel ruolo di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, i quali provengono dal cessato Regio ispettorato generale delle strade ferrate.

Alla relativa spesa sarà provveduto per decreto Reale con un aumento di lire 10 a chilometro sulla tassa di sorveglianza per le ferrovie concesse all'industria privata e di lire 5 a chilometro sull'analoga tassa per le tramvie.

(Approvato).

Art. 3.

Negli stipendi indicati nei quadri di classificazione annessi alla presente legge restano compenetrati:

a) gli aumenti di stipendio o paga di cui al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107;

b) gli aumenti di stipendio o paga di cui ai decreti luogotenenziali 11 giugno 1919, n. 913 e 11 giugno 1919, n. 1023;

c) l'anticipo di cui all'articolo 3 del Regio decreto legge 2 maggio 1920, n. 615 aumentato dell'equivalente importo di ricchezza mobile;

d) la somma di lire 800 annue, aumentata dell'equivalente importo di ricchezza mobile, e per le guardabarriere, la somma di lire 180 annue, corrispondenti ad una parte dell'indennità caro viveri di cui ai decreti luogotenenziali 18 agosto 1918, n. 1145 e 14 settembre 1918, n. 1314 (art. 9);

e) le competenze accessorie, aumentate dell'equivalente importo dell'imposta di ricchezza mobile, indicate nelle annotazioni ai detti quadri.

A datare dal 1^o marzo 1920 non sono più corrisposti gli aumenti, l'anticipo, le indennità e le competenze accessorie sopraindicate al personale di cui trattasi.

(Approvato).

Art. 4.

Agli agenti stabili all'atto dell'iscrizione nei nuovi quadri sarà accordato l'acceleramento indicato nell'annotazione ai quadri medesimi.

Il ministro dei lavori pubblici stabilirà le norme per l'iscrizione del personale nei nuovi quadri di classificazione in base allo stipendio o paga di cui gode e della anzianità di tale godimento, tenuto conto di quanto stabiliscono il precedente articolo 3 e il precedente comma del presente articolo.

(Approvato).

Art. 5.

Le somme che per il periodo intercedente fra il 1^o marzo 1920 e la data della effettiva liquidazione degli arretrati saranno state corrisposte per i titoli di cui al precedente articolo 3, e che a' sensi dello stesso articolo sono da compenetrarsi negli stipendi, saranno dedotte dall'ammontare degli arretrati spettanti agli agenti stessi. Per quanto riguarda gli arretrati per le competenze accessorie di cui al punto e) del precedente articolo 3, il conguaglio sarà fatto con norme semplificative che verranno stabilite dal Direttore generale.

Con decreto Reale sarà stabilito il trattamento da farsi alle manovali (donne) per il periodo dalla loro sistemazione in prova, in base al Regio decreto 8 luglio 1920, n. 993, sino al 28 febbraio 1920.

(Approvato).

Art. 6.

Sarà provveduto mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, alla emanazione di un nuovo « regolamento del personale delle ferrovie dello Stato » e relative « disposizioni sulle competenze accessorie » in sostituzione di quello approvato con decreto-legge luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, e delle modificazioni in esso introdotte con successivi decreti.

(Approvato).

Art. 7.

Sarà provveduto con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, a stabilire con criteri analoghi a quelli indicati nell'articolo 3, e con decor-

renza 16 marzo 1920, le retribuzioni del personale provvisorio e di quello del ruolo aggiunto in sostituzione di quelle indicate nell'articolo 6 e nella tabella A) del « Regolamento per il personale provvisorio ed aggiunto » approvato con decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

Sono applicabili anche al personale del ruolo aggiunto le norme dell'articolo 4 della presente legge.

Sarà pure provveduto con decreto Reale ad emanare un nuovo regolamento per il personale provvisorio e ad estendere al personale del ruolo aggiunto, in quanto siano applicabili, le norme del regolamento del personale dei ruoli organici, in sostituzione di quelle contenute nel regolamento suindicato.

(Approvato).

Art. 8.

Ai sottoindicati articoli della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificati col Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ai paragrafi 46, 56, 66, 86, dell'articolo 6 sono sostituiti i seguenti:

Paragrafo 46) « approva i progetti per lavori sulle linee e dipendenze e le provviste d'importo superiore a lire 200,000 »;

Paragrafo 56) « approva i contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata d'importo superiore a lire 100.000 e quelli a trattativa privata d'importo superiore a lire 40.000, a norma dell'articolo 31 »;

Paragrafo 66) « autorizza liti attive ed approva transazioni quando il valore dell'oggetto controverso o transatto superi lire 75.000.

« Il direttore generale informerà in ogni adunanza il Consiglio delle liti nelle quali l'Amministrazione fosse convenuta negli anzidetti limiti di valore, e darà notizia sommaria di quelle di valore inferiore »;

Paragrafo 86) « approva le convenzioni per servitù temporanea ed approva le vendite e le permutate di relitti di terreni e di altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, previo il nulla osta dell'Amministrazione demaniale, quando il valore della parte da cedersi superi le lire 40.000.

« Di queste vendite e permutate sarà dato conto nella relazione di cui all'articolo 9 ».

All'articolo 7 è sostituito il seguente:

« La Direzione generale, oltre che dai servizi dell'esercizio movimento e traffico, materiale e trazione, lavori, è costituita da servizi centrali e da unità speciali, il cui numero è determinato per decreto Reale, previo parere del Consiglio d'Amministrazione.

« La Direzione generale ha sede in Roma. Però taluni servizi ed uffici dipendenti, pur facenti parte della Direzione suddetta, possono eccezionalmente, e finchè ciò si renda necessario, aver sede provvisoria in altre città del Regno ».

Articolo 10, lettere d), f) h); — sostituite come segue:

« d) Approva i progetti di lavori sulle linee e dipendenze di importo non superiore alle lire 200.000 nonchè le provviste fino allo stesso limite;

« f) approva i contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata di importo fino a lire 100.000 e quelli a trattativa privata di importo fino a lire 40.000;

« h) autorizza liti attive e approva transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso o transatto non superi le lire 75.000 ».

Art. 29, 26 capoverso, sostituito come segue:

« Tali mandati non possono eccedere la somma di lire 200.000 ed i relativi rendiconti mensili sono presentati alla ragioneria per riscontro alla Corte dei conti ».

Art. 31, 46 e 56 comma, sostituiti come segue:

« È ammessa la trattativa privata:

« a) con approvazione del Direttore generale nei casi di contrattazione di importo non superiore a lire 200.000 anche se ripartite in più anni;

« b) con deliberazione motivata dal Consiglio d'Amministrazione nei casi di contrattazione di importo superiore a lire 200.000.

« La deliberazione del Consiglio, quando si tratta di contrattazione di importo superiore a lire 500.000, dovrà riportare l'approvazione del ministro dei lavori pubblici. Tale approvazione non occorre per le forniture, ecc. ».

All'articolo 76 è sostituito il seguente:

« Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di lar-

ghezza non superiore a metri 50 dal confine della ferrovia, la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, previa pubblicazione a norma di legge e approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato o del Direttore generale, secondo la competenza stabilita negli articoli 6 e 10 della presente legge.

« Quando i beni da espropriare eccedono il detto limite, la pubblica utilità dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, previa pubblicazione a norma di legge e approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato o del Direttore generale, secondo la competenza come al precedente comma.

« Per i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato la dichiarazione di urgenza e indifferibilità di cui all'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1899, n. 5188, sarà fatta con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie o il Direttore generale secondo la competenza come al comma primo ».

Art. 79. Aggiungere tra il penultimo e l'ultimo capoverso:

« Nelle cause civili e commerciali di competenza dei Tribunali e delle Corti d'appello, l'Amministrazione potrà, per la costituzione in giudizio, per provvedere ai differimenti, per la spedizione per sentenza, avvalersi di agenti amministrativi abilitati all'esercizio della professione di procuratore, munendoli di apposita delega ».

PRESIDENTE. Su questo art. 8 è stato presentato un ordine del giorno dai senatori Gallini e Santucci.

Prego il senatore, segretario, Bettoni di darne lettura.

BETTONI, segretario, legge:

Il Senato,

considerato che la Commissione parlamentare recentemente nominata per la riforma delle Amministrazioni centrali e per la ridu-

zione e semplificazione degli organici ha il mandato di presentare a breve scadenza una serie di proposte da sottoporre all'esame del Parlamento;

ritenuto che sta dinanzi al Parlamento un disegno di legge per la riforma della professione di avvocato e di procuratore, col proposito di meglio disciplinare il patrocinio legale, elevando i requisiti di ammissione e con essi la dignità e l'autorità dell'ordine forense, onde appare intempestiva la creazione di una nuova classe di patrocinatori, sforniti della pratica e delle cognizioni indispensabili alla difesa in giudizio;

esprime il voto che nell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 8 del disegno di legge si tenga presente la opportunità di farla coincidere colle suindicate riforme.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gallini per svolgere il suo ordine del giorno.

GALLINI. Non è mia intenzione di fare alcuna opposizione alla presente legge, ma leggendo questo chilometrico art. 8, in fondo, tra le ultime righe, mi è parso di vedere la creazione di una seconda e terza avvocatura statale, dirò così, di bassa lega.

Ora, se così fosse, se io non mi fossi ingannato, vorrei pregare il ministro di ricordare che proprio adesso sta compiendo i suoi studi la grande Commissione parlamentare, che ha il proposito di ridurre le piramidi burocratiche, e proprio adesso sta davanti al Parlamento il progetto di legge, molto pensato, del guardasigilli per rendere più difficili, più solenni le ammissioni all'avvocatura, e quindi più alto e dignitoso il ministero dell'avvocato. Creare proprio in questo momento una nuova avvocatura, creare (diciamo così) un'avvocatura più bassa, non è prudente, e quindi era mio pensiero di pregare il Governo (giacchè non domando che l'articolo sia modificato) di pregare il Governo di soprassedere all'applicazione di esso, come effettivamente l'Ufficio centrale ha finito col pregarlo.

Ora già l'onorevole ministro ha data qualche spiegazione rispondendo al collega Bianchi; io rimango però in dubbio per l'anfibologia della dizione dell'articolo, là dove si dice che ci si potrà valere di agenti amministrativi abilitati all'esercizio della professione di procuratore.

Io domando: abilitati « già » o « da abilitarsi »? Perché, se sono abilitati « già », non vi era bisogno di fare questa disposizione di legge; se invece vorrete creare...

(Il ministro dei lavori pubblici fa cenni di diniego).

I cenni di diniego che mi fa l'onorevole ministro mi fanno intendere che si tratta di procuratori già iscritti nell'albo e che quindi hanno diritto di andaré in tribunale. Allora questa disposizione di legge è per lo meno superflua.

Ad ogni modo, se il ministro mi darà un affidamento nel senso da me desiderato, io lo ringrazierò anche a nome della classe forense, che è stata malamente impressionata da questa disposizione.

PEANO, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, ministro dei lavori pubblici. L'articolo 79 verrebbe modificato così: « Nelle cause civili e commerciali di competenza di tribunale e corte di appello l'amministrazione potrà, per la costituzione in giudizio, per provvedere ai differimenti, per la spedizione per sentenza, avvalersi di agenti amministrativi abilitati all'esercizio della professione di procuratori, munendoli di apposita delega ».

Ora qui si tratta prima di tutto di atti determinati e che sono quelli di minore importanza nella procedura giudiziaria, si tratta poi di avvalersi di agenti che già sono in servizio. Qual'è lo scopo di questo articolo? Non certo aumentare il personale degli avvocati. Ci sono degli agenti che sono abilitati all'esercizio della professione di procuratore e, per non distogliere gli avvocati, si è detto: adoperiamo questi funzionari, e, perchè non venisse un'eccezione di rito (essi non fanno parte della avvocatura), si è stabilito che l'amministrazione potesse valersi di essi. Quindi non si tratta di creare un'avvocatura di second'ordine, ma di valersi di questi funzionari già in servizio per facilitare il lavoro degli avvocati, che debbono attendere alle vere funzioni dell'avvocatura. Inteso in questo senso, l'articolo non può offrire

luogo ad alcun dubbio: esso è fatto a scopo di economia. Ad ogni modo, qualora si volesse darvi una interpretazione diversa, e cioè creare un nuovo organico, darò ordine che si sospenda l'applicazione fino a che il progetto non verrà in discussione.

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Dopo le dichiarazioni e gli affidamenti datimi dall'onorevole ministro, affidamenti che corrispondono al desiderio mio e a quello dell'Ufficio centrale, non ha più ragione di essere il mio ordine del giorno, firmato anche dal collega Santucci, e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dei senatori Santucci e Gallini essendo ritirato, pongo in votazione l'articolo 8.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Le modificazioni agli articoli 6, 10, 29, e 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sancite con l'articolo 8 della presente legge, avranno vigore soltanto per un biennio.

(Approvato).

Art. 10.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 8 e 9 saranno contemplate nella formazione del testo unico preveduto dall'articolo 26 della legge 23 luglio 1914, n. 742.

(Approvato).

Art. 11.

Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e che in virtù del Regio decreto n. 19 del 22 gennaio 1914, passò nei ruoli del Ministero delle colonie o di amministrazioni coloniali, potrà, entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge, far domanda di tornare nei ruoli dai quali è provenuto.

(Approvato).

Allegato all'articolo 1 del disegno di legge.

Quadri di classificazione per il

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli							
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7
1	Ispettori superiori di 1ª cl.	21,000	27,000								
»	Capi servizio										
»	Capi compartimento di 1ª classe			Gli aumenti sono corrisposti secondo i criteri							
2	Ispettori superiori di 2ª cl.	19,000	23,500								
»	Sotto capi servizio										
»	Capi compartimento di 2ª cl.										
3	Capi divisione	17,000	22,500	17,000	18,000	19,000	—	20,000	—	21,000	—
4	Ingegneri capi	15,000	21,000								
»	Ispettori capi			15,000	16,000	17,000	—	18,000	—	19,000	—
»	Cassieri principali										
5	Ingegneri, Ispettori, Avvocati, Medici, Cassieri di 1ª cl. *	14,000	18,000	14,000	—	15,000	—	16,000	—	17,000	—
»	Ingegneri, Ispettori (1)	11,000	17,000	11,000	11,500	—	12,000	—	13,000	—	14,000
»	Avvocati, Medici										
»	Ispettori (2)	10,500	17,000	10,500	—	11,000	—	12,000	—	13,000	—
»	Ispettori (3)	10,000	17,000	10,000	—	10,500	—	11,000	—	12,000	—
»	Cassieri										

* Qualifiche da conferirsi agli Ingegneri, Ispettori, Avvocati, Medici, Cassieri meritevoli aventi stipendio di almeno 13,000
 (1) Se assunti in seguito a pubblico concorso con laurea di Ingegnere, oppure con altre lauree in materie scientifiche e
 (2) Se assunti in seguito a pubblico concorso con laurea di Dottore in legge o con diploma di scienze sociali o con
 (3) Se provenienti da gradi inferiori,

TABELLA A.

personale delle ferrovie dello Stato.

aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati											ANNOTAZIONI
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
											Congiobato il premio di cointeressenza di cui all'art. 3 del D. L. L. 11 giugno 1919, n. 1023.
											Id. id.
											Id. id.
											Id. id.

discrezionali del Consiglio d'Amministrazione.

lire da un anno e non meno di 6 anni di anzianità nel grado (compresi quelli trascorsi nella qualifica di Allievo ispettore titoli speciali per particolari funzioni.
 laurea conseguita in Istituti superiori commerciali

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli							aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati							ANNOTAZIONI						
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16			
<i>Personale degli Uffici.</i>																								
6	Segretari capi	11,400	14,400	11,400	11,700	12,000	12,300	12,600	—	13,200	—	13,800	—	14,400							Conglobato il premio di cointeressenza di cui all'art. 3 del D. L. 11 giugno 1919, n. 1023.			
»	Sotto ispettori																							
»	Sotto cassieri																							
»	Segretari tecnici capi																							
»	Disegnatori capi (a)																							
7	Segretari principali	10,500	13,800	10,500	10,800	11,100	11,400	11,700	12,000	12,300	12,600	—	13,200	—	13,800						Id. id.			
»	Revisori principali																							
»	Segretari tecnici principali																							
»	Disegnatori principali (a)																							
8	Segretari di 1ª classe	9,300	12,900	9,300	9,600	9,900	10,200	10,500	10,800	11,100	11,400	11,700	12,000	12,300	—	12,600	—	12,900			Id id.			
»	Revisori																							
»	Segretari tecnici di 1ª classe																							
»	Disegnatori di 1ª classe (a)																							
»	Assistenti dei lavori principali																							
9	Segretari	7,500	11,100	7,500	7,800	8,100	8,400	8,700	9,000	9,300	9,600	9,900	—	10,200	—	10,500	—	10,800	—	11,100	Id. id.			
»	Segretari tecnici																							
»	Disegnatori (a)																							
»	Assistenti dei lavori di 1ª classe																							

(a) Vedi annotazione N. 4.

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati																ANNOIAZIONI					
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16			
10	Aiutanti disegnatori (a)	7,500	10,500	7,500	7,800	8,100	8,400	8,700	9,000	—	9,300	—	9,600	—	9,900	—	10,200	—	10,500	—	Conglobato il premio di cointeressenza di cui all'art. 3 del D. L. 11 giugno 1919, n. 1023.				
»	Assistenti dei lavori			7,200	7,500	7,800	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	9,300	—	9,600	—	9,900	—		Id.	id.		
»	Scrivane principali			7,500	7,800	8,100	8,400	8,700	9,000	—	9,300	—	9,600	—	9,900	—	10,200	—	10,500	—		Id.	id.		
»	Applicati			6,900	7,200	7,500	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	9,300	—	9,600	—		9,900	—	Id.	id.
11	Scritturali di 1ª classe	6,900	9,000	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	—	Id.	id.			
»	Sorveglianti dei lavori			6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,700			—	Id.	id.
»	Uscieri capi			7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	—	—	—			—	Id.	id.
»	Ripartitori documenti			6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	—			—	Id.	id.
12	Aiutanti applicati	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	—	—	—	Id.	id.			
»	Uscieri di 1ª classe	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	—	8,700	—	—	—	—	—	Id.	id.			
13	Scritturali	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	—	8,400	—	—	—	—	—	Id.	id.			
14	Uscieri	6,750	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	—	—	—	—	Id.	id.			
»	Inservienti (uomini)	6,600	—	6,900	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	7,950	—	—	—	—	—	Id.	id.			
»	Inservienti (donne)	4,200	—	4,500	—	—	4,800	—	—	5,100	—	—	5,400	—	—	—	—	5,700	—	—	Id.	id.			
5	<i>Personale delle Stazioni.</i>																								
6	Soprintendenti	12,000	15,300	12,000	12,600	13,200	13,800	—	14,400	—	15,000	—	15,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
»	Capi stazione principale	11,400	14,400	11,400	11,700	12,000	12,300	12,600	—	13,200	—	13,800	—	14,400	—	—	—	—	—	—	—	—			
7	Capi gestione principali			11,100	11,400	11,700	12,000	12,300	12,600	—	13,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
»	Capi stazione di 1ª classe			11,100	11,400	11,700	12,000	12,300	12,600	—	13,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
»	Capi gestione di 1ª classe	11,100	13,800	11,100	11,400	11,700	12,000	12,300	12,600	—	13,200	—	—	13,800	—	—	—	—	—	—	—	—			
»	Capi telegrafisti principali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

(a) Vedi annotazione N. 4.

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati											ANNOIAZIONI					
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
8	Capi stazione	9,300	12,900	9,300	9,600	9,900	10,200	10,500	10,800	11,100	11,400	11,700	12,000	12,300	—	12,600	—	12,900	—	—
»	Capi gestione			9,300	9,600	9,900	10,200	10,500	10,800	11,100	11,400	11,700	12,000	12,300	—	12,600	—	12,900	—	—
»	Capi telegrafisti			9,300	9,600	9,900	10,200	10,500	10,800	11,100	11,400	11,700	12,000	12,300	—	12,600	—	12,900	—	—
9	Sottocapi	7,500	11,100	7,500	7,800	8,100	8,400	8,700	9,000	9,300	9,600	9,900	—	10,200	—	10,500	—	10,800	—	11,100
10	Commessi di 1ª classe	7,500	10,500	7,500	7,800	8,100	8,400	8,700	9,000	—	9,300	—	9,600	—	9,900	—	10,200	—	10,500	—
»	Capi fermata di 1ª classe	7,800	10,500	7,800	8,100	8,400	8,700	—	9,000	—	9,300	—	9,600	—	9,900	—	10,200	—	10,500	—
11	Capi fermata	6,900	9,000	6,900	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	—	—
»	Commessi	6,900	9,000	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	—
»	Manovratori capi	7,200	9,300	7,200	7,500	7,800	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	9,300	—	—	—	—	—
»	Deviatori capi	7,200	9,300	7,200	7,500	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	9,300	—	—	—	—
»	Assistenti capi merci e materiale	6,900	9,000	6,900	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	—	—
»	Assistenti capi sale	6,750	8,700	6,750	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	—	—
12	Assistenti merci e materiale	6,750	8,700	6,750	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	—	8,700	—	—
»	Assistenti sale	6,600	8,400	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	—	8,400	—	—	—
»	Capi squadra manovratori	6,900	8,700	6,900	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	—	—	—	—
»	Capi squadra deviatori	6,900	8,700	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	—	—	—
13	Manovratori	6,600	8,400	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	—	—	—
»	Deviatori	6,600	8,400	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	—	8,400	—	—	—
14	Manovali	6,300	7,950	6,300	—	6,600	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	7,950

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli							aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati						ANNOIAZIONI				
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
<i>Personale dei Treni.</i>																					
7	Capi personale viaggiante princ.	11,100	13,500	11,100	11,400	11,700	12,000	12,300	12,600	12,900	13,200	—	13,500	—	—	—	—	—	—	—	Conglobato il premio di cui all'art. 135 delle disposizioni sulle competenze accessorie.
»	Controllori viaggiante principali.	9,300	11,700	9,300	9,600	9,900	10,200	10,500	10,800	11,100	11,400	—	11,700	—	—	—	—	—	—	—	
8	Capi personale viaggianti di 1 ^a cl.	9,900	12,600	9,900	10,200	10,500	10,800	11,100	11,400	11,700	12,000	—	12,300	—	12,600	—	—	—	—	—	Id. id.
»	Controllori viaggianti di 1 ^a cl.	8,400	11,100	8,400	8,700	9,000	9,300	9,600	9,900	10,200	10,500	—	10,800	—	11,100	—	—	—	—	—	
9	Capi personale viaggiante . . .	9,300	12,000	9,300	9,600	9,900	10,200	10,500	10,800	11,100	—	11,400	—	11,700	—	12,000	—	—	—	—	Id. id.
»	Controllori viaggianti	7,800	10,500	7,800	8,100	8,400	8,700	9,000	9,300	9,600	—	9,900	—	10,200	—	10,500	—	—	—	—	
10	Conduttori capi	7,200	9,450	7,200	7,500	7,800	8,100	8,400	8,700	9,000	—	9,300	—	9,450	—	—	—	—	—	—	
11	Conduttori principali	6,900	9,000	6,900	7,200	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	—	9,000	—	—	—	
12	Conduttori: { ai viaggiatori . . } { ai troni merci . . }	6,600	8,700	6,600	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,700	—	
13	Frenatori	6,450	8,400	6,450	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	
14	Manovali	6,300	7,950	6,300	—	6,600	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	7,950	
<i>Personale di Macchina.</i>																					
5	Soprintendenti	13,200	16,500	13,200	13,800	14,400	15,000	—	15,600	—	16,200	—	16,500	—	—	—	—	—	—	—	Conglobato il premio di cointeressamento di cui all'art. 173 D. C. A. in L. 1,200.
6	Capi deposito principali	12,600	15,300	12,600	—	13,200	—	13,800	—	14,400	—	15,000	15,300	—	—	—	—	—	—	—	
7	Capi deposito di 1 ^a classe	12,300	14,700	12,300	12,600	—	13,200	—	13,800	—	14,400	—	14,700	—	—	—	—	—	—	—	Id. id.
8	Capi deposito	11,400	14,100	11,400	11,700	12,000	—	12,600	—	13,200	—	13,800	—	14,100	—	—	—	—	—	—	Id. id.

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati											ANNOTAZIONI						
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
10	Macchinisti treni a vapore . . .	9,900	12,900	9,900	10,200	10,500	10,800	—	11,400	—	12,000	—	12,600	—	12,900	—	—	—	—	—	Conglobata parte delle competenze accessorie di cui agli articoli 98-114 ultimo comma e 115 D. C. A., ed il soprassoldo di cui al R. D. 25 luglio 1920, n. 1052, in L. 2,400.
»	Macchinisti treni elettrici . . .			9,900	10,200	10,500	10,800	—	11,400	—	12,000	—	12,600	—	12,900	—	—	—	—	—	
11	Macchinisti tradotte e manovre . .	9,300	11,400	9,300	9,600	9,900	—	10,200	—	10,500	—	10,800	—	11,100	—	11,400	—	—	—	—	Id. id. in L. 1,920.
»	Fuochisti	8,400	10,500	8,400	—	8,700	—	9,000	—	9,300	—	9,600	—	9,900	—	—	10,200	—	—	10,500	Id. id. in L. 1,680.
»	Assistenti treni elettrici			8,400	—	8,700	—	9,000	—	9,300	—	9,600	—	9,900	—	—	10,200	—	—	10,500	Id. id. in L. 1,680.
12	Capi squadra accenditori e manovali	7,800	9,450	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	9,300	9,450	—	—	—	—	—	Conglobato il premio di cui l'articolo 180 D. C. A. in L. 920.
»	Capi squadra accudienti e manovali			7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	9,300	9,450	—	—	—	—	—	
13	Accenditori	6,900	8,400	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	—	—	Id. id. in L. 320.
»	Accudienti			6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	—	—	—
<i>Personale di linea.</i>																					
10	Sorveglianti della linea	7,500	10,200	7,500	7,800	8,100	8,400	8,700	9,000	9,300	—	9,600	—	9,900	—	10,200	—	—	—	—	
12	Capi squadra cantonieri	6,900	8,700	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	—	—	—	
13	Cantonieri di 1 ^a classe	6,600	8,100	6,600	—	6,900	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	—	
»	Guardablocco			6,600	—	6,900	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	—	—
14	Guardiani	6,300	7,950	6,300	6,450	6,600	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	7,950	—	
»	Cantonieri			6,300	6,450	6,600	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	7,950	—	—
»	Guardabarriere (donne)	4	5	paga giornaliera in relazione al posto																	

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati																ANNOZZIONI	
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
<i>Personale degli Approvvigionamenti.</i>																					
6	Capi magazzino di 1ª classe . . .	11,400	14,400	11,400	11,700	12,000	12,300	12,600	—	13,200	—	13,800	—	14,400	—	—	—	—	—	—	Conglobato il premio di coesistenza di cui all'art. 3 de D. L. 11 giugno 1919, n. 1023
7	Capi magazzino	10,500	13,300	10,500	10,800	11,100	11,400	11,700	12,000	12,300	12,600	—	13,200	—	—	—	—	—	—	—	Id. id.
»	Gerenti principali			10,500	10,800	11,100	11,400	11,700	12,000	12,300	12,600	—	13,200	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Segretari di 1ª dei magazzini . . .	9,300	12,900	9,300	9,600	9,900	10,200	10,500	10,800	11,100	11,400	11,700	12,000	12,300	—	12,600	—	12,900	—	—	Id. id.
»	Gerenti di 1ª classe			9,300	9,600	9,900	10,200	10,500	10,800	11,100	11,400	11,700	12,000	12,300	—	12,600	—	12,900	—	—	—
9	Segretari dei magazzini	7,500	11,100	7,500	7,800	8,100	8,400	8,700	9,000	9,300	9,600	9,900	—	10,200	—	10,500	—	10,800	—	11,100	Id. id.
»	Gerenti			7,500	7,800	8,100	8,400	8,700	9,000	9,300	9,600	9,900	—	10,200	—	10,500	—	10,800	—	11,100	—
10	Commessi di 1ª cl. dei magazzini	7,500	10,500	7,500	7,800	8,100	8,400	8,700	9,000	—	9,300	—	9,600	—	9,900	—	10,200	—	10,500	—	
11	Commessi dei magazzini	6,900	9,900	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	—	
12	Capi squadra dei magazzini . . .	6,600	8,400	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	
14	Manovali	6,300	7,950	6,300	—	6,600	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	7,950	
<i>Personale di Custodia.</i>																					
11	Custodi capi	7,500	9,300	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	9,300	—	—	—	—	Conglobato il premio di cui all'art. 204 D. C. A., ed all'articolo 17-bis delle Disposizioni supplementari in L. 400.
»	Guardaportoni			7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	9,300	—	—	—	—	—
12	Custodi	7,200	8,400	7,200	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	—	—	—	

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli							aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati							ANNOTAZIONI			
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
10	Capi squadra } operai verificatori	9,600	12,300	9,600	9,900	10,200	10,500	10,800	11,100	11,400	—	11,700	—	12,000	—	12,300	—	—	—	—	Conglobato parte del premio di cointeressamento di cui all'articolo 189 D. C. A. o del compenso fisso mensile di cui all'art. 37 D. C. A. in L. 1,200 nel minimo e L. 1,800 nel massimo e proporzionalmente per gli stipendi intermedi.
11	Sotto capi squadra operai » Verificatori	8,700	11,400	8,700	9,000	9,300	9,600	9,900	—	10,200	—	10,500	—	10,800	—	11,100	—	11,400	—	—	Id. id. L. 1,200 e L. 1,600. Conglobato il premio di cointeressamento di cui all'art. 189 D. C. A. in L. 1,400 nel minimo e L. 1,800 nel massimo.
12	Fuochisti conduttori di caldaie e motori » Operai di 1ª classe	7,800	9,300	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	—	9,000	—	—	9,300	—	—	—	—	Conglobato il premio di cui all'art. 21 delle disposizioni supplementari in L. 720.
		8,100	11,100	8,100	8,400	8,700	9,000	9,300	—	9,600	—	9,900	—	10,200	—	10,500	—	10,800	—	11,100	Conglobata parte del cottimo o del compenso di maggior produzione (art. 194 D. C. A.) o del premio di cointeressamento (art. 189 D. C. A.) o del compenso fisso mensile di cui all'art. 37 D. C. A. in L. 1,300 nel minimo e L. 2,100 nel massimo e proporzionalmente per gli stipendi intermedi.
13	Operai	7,650	10,200	7,650	7,800	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	9,300	—	9,600	—	9,900	—	10,200	Id. id. in L. 1,000 e L. 1,700.

Numero del grado	QUALIFICHE	STIPENDI		Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli							aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati										ANNOIAZIONI				
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		
<i>Personale ausiliario degli Uffici.</i>																									
7	Archivisti capi - Aiutanti capi .	10,500	13,200	10,500	10,800	11,100	11,400	11,700	12,000	12,300	—	12,600	—	12,900	—	13,200	—	—	—	—	—	—	—	—	Conglobato il premio di cointeressamento di cui all'art. 3 del D. L. 11 giugno 1919, n. 1023. Id. id. Id. id. Id. id.
8	Archivisti - Aiutanti principali .	9,300	12,600	9,300	9,600	9,900	10,200	10,500	10,800	11,100	11,400	—	11,700	—	12,000	—	12,300	—	12,600	—	—	—	—	—	
9	Aiutanti di 1ª classe	8,100	10,900	8,100	8,400	8,700	9,000	—	9,300	—	9,600	—	9,000	—	10,200	—	10,500	—	10,800	—	—	—	—	—	
10	Aiutanti di 2ª classe	7,500	10,200	7,500	7,800	8,100	8,400	8,700	9,000	—	9,300	—	9,600	—	—	9,900	—	—	10,200	—	—	—	—	—	
<i>Personale di verifica veicoli.</i>																									
13	Untori	6,300	8,100	6,300	—	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	—	—	—	—	
<i>Personale degli scambi e manovre delle Officine e dei Depositi.</i>																									
13	Manovratori	6,600	8,400	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	Deviatori	6,600	8,400	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	—	8,400	—	—	—	—	—	—	—	
14	Manovali (donne)	4,200	5,700	4,200	—	4,500	—	—	4,800	—	—	5,100	—	—	5,400	—	—	—	5,700	—	—	—	—	—	

ANNOTAZIONI

1. — All'atto dell'applicazione dei quadri di classificazione compresi nella tabella *A* sarà concesso agli agenti stabili, che abbiano un'anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni, un acceleramento negli stessi quadri in ragione di 3 anni per una anzianità di 5 anni; di 5 anni per un'anzianità di 25 o più anni; e un acceleramento proporzionale per le anzianità intermedie, trascurando nel computo dell'anzianità le frazioni inferiori a un anno.

2. — All'atto dell'applicazione dei quadri di classificazione compresi nella tabella *B* ciascun agente stabile che abbia un'anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni godrà dell'acceleramento di un anno per ogni quinquennio di anzianità e proporzionalmente per le frazioni di quinquennio, escluse quelle inferiori ad un anno, con un massimo di 5 anni di acceleramento.

3. — Gli acceleramenti di cui alle precedenti annotazioni (1) e (2) saranno calcolati in base a tante quote (o frazioni) dell'aumento medio annuo virtuale risultante dai quadri stessi per la rispettiva qualifica, quanti sono gli anni (o frazioni di anno) di acceleramento concessi.

Nel calcolare l'anzianità di servizio agli effetti dell'inquadramento non si tiene conto del servizio prestato in qualità di avventizio o di straordinario nè delle interruzioni di servizio. Però se la durata del servizio prestato dall'agente in qualità di avventizio o di straordinario è superiore a 5 anni si computa nell'anzianità il servizio prestato oltre tale periodo.

Sarà invece computato il servizio prestato presso le altre amministrazioni dello Stato, nonchè il servizio militare prestato per gli agenti provenienti dai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza, ed in genere dei Corpi organizzati militarmente in servizio dello Stato e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti.

4. — Gli attuali agenti con qualifiche di disegnatori capi di 1ª classe, disegnatori capi di 2ª classe, disegnatori principali, disegnatori di 1ª classe e disegnatori di 2ª classe conserveranno *ad personam* le proprie qualifiche restando rispettivamente nei gradi 6, 7, 8, 9 e 10 sino ad eventuale promozione.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1599, che autorizza l'istituto nazionale di credito per la cooperazione a disporre del fondo di 20 milioni di cui all'art. 6 del decreto luogotenenziale 24 luglio 1919, n. 1459, per operazioni di credito a favore di enti cooperativi di consumo, degli istituti di consumo e degli enti autonomi di consumo, per l'acquisto e la conservazione di generi di prima necessità » (N. 356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1599, che autorizza l'istituto nazionale di credito per la cooperazione a disporre del fondo di 20 milioni di cui all'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 luglio 1919, n. 1459, per operazioni di credito a favore di enti cooperativi di consumo, degli istituti di consumo e degli enti autonomi di consumo per l'acquisto e la conservazione di generi di prima necessità ».

Prego l'onorevole segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1599, che autorizza l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione a disporre del fondo di 20 milioni, di cui all'art. 6 del decreto luogotenenziale 24 luglio 1919, n. 1459 per operazioni di credito a favore di enti cooperativi di consumo, degli Istituti di consumo e degli enti autonomi di consumo per l'acquisto e la conservazione di generi di prima necessità, è convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riforma della legislazione sulle cooperative ». (N. 359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma della legislazione sulle cooperative ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Le anticipazioni concesse all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione con Regi decreti 24 luglio 1919, n. 1459, 7 novembre 1920, n. 1599, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 859, restano conferite all'Istituto stesso a titolo di capitale.

I detti fondi saranno aumentati fino a raggiungere la somma di lire 200 milioni, mediante versamenti da farsi dallo Stato.

Con Regio decreto il ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro del tesoro, ed udite le rappresentanze delle organizzazioni cooperative nazionali, provvederà allo stanziamento dei fondi, stabilirà le modalità per la loro erogazione ed emanerà le norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

PRESIDENTE. Faccio notare all'onorevole ministro per il lavoro e la previdenza sociale che questo disegno di legge intitolato: « Riforma della legislazione sulle cooperative » non contiene nessuna disposizione di riforma. Non c'è nessuna corrispondenza fra il titolo ed il contenuto.

LABRIOLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È il titolo che ha dato la Camera.

PRESIDENTE. Io avevo il dovere di farlo notare affinché di questa incongruenza non fosse reso responsabile il Senato. (*Approvazioni*).

È aperta la discussione su quest'articolo unico.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mosca.

MOSCA, *relatore della minoranza dell'Ufficio centrale*. Non credevo di dover parlare in questo momento; ad ogni modo, dirò pochissime parole parafrasando quello che sta scritto nella relazione della minoranza.

Io non richiamerò l'attenzione del Senato sulla somma di 200,000,000 di lire che ora si concedono alle Cooperative, somma che è abbastanza cospicua e che certamente non si potrebbe ottenere, se non con un aumento della circolazione, e con tutti gli inconvenienti ad esso inerenti. Ma piuttosto desidero richiamare l'attenzione del Senato sopra due pericoli, che si presentano evidenti nel disegno di legge, così come ci è presentato e che il Governo stesso ha rilevato nella relazione dell'altro disegno di legge presentato alla Camera il 22 novembre scorso; perchè bisogna ricordare che l'attuale disegno di legge non è che lo stralcio di un solo articolo di quello presentato allora. Ora, in quel disegno di legge si segnalava anzitutto il pericolo che le cooperative non fossero genuine, che sotto questo nome si nascondessero speculazioni private e si proponeva una serie di provvedimenti più o meno efficaci diretti ad ovviare a questo inconveniente.

Il secondo pericolo che si segnalava era forse più grave: si diceva che molte cooperative non sono veramente organismi economici, ma piuttosto organismi politici e mezzi con cui si riesce a dominare un comune, una provincia e, aggiungerei io, si riesce a influire sulle elezioni politiche, poichè le cooperative di questo genere assicurando il lavoro a coloro che hanno un dato colore politico e togliendolo a quelli che il detto colore non professano, esercitano sugli elettori una pressione irresistibile.

Ora, data la gravità immensa di questi due pericoli, che risultano dalla stessa relazione ministeriale preposta al primo disegno di legge, nessuno si aspettava lo stralcio della disposizione che ora discutiamo. A questo modo si fornisce denaro alle cooperative, senza quei provvedimenti che sarebbero stati necessari per ovviare ai pericoli accennati. Mi dirà taluno che a questi pericoli potrà naturalmente provvedere l'opera solerte e assidua dei membri dell'Istituto di Credito per la Cooperazione; ed io ho grandissima fiducia nel collega on. Ferrero di Cambiano ed in tutti gli altri membri del Consiglio d'amministrazione, ma osservo intanto che il passato disegno di legge, cui ho accennato, stabiliva, che un terzo dei membri del Consiglio d'amministrazione fosse nominato dalle stesse cooperative.

On. colleghi, è strano che in un Istituto di Credito una parte del Consiglio d'amministrazione sia nominato da coloro che debbono attingere fondi dall'istituto medesimo, dai futuri debitori dell'istituto: e poi, chi mi assicura che quando l'intero disegno di legge andrà in discussione davanti alla Camera, questo terzo non diventi due terzi, la metà? E allora, quale guarentigia possiamo avere che questi duecento milioni saranno bene amministrati? Sicchè, pur avendo fiducia nell'accorgimento, nel patriottismo e nella saggia amministrazione degli amministratori, mi sembra evidente che potranno ad essi mancare le armi per tutelare gli interessi dell'istituto.

Noi sappiamo come la sacra fame del credito spinga gli uomini a spiegare le loro massime energie; ebbene, contro queste energie gli amministratori non avranno mezzi sufficienti per lottare. Non sempre potranno negare il credito, pur essendo persuasi che si tratta di una cooperativa, che ha per iscopo la speculazione e che è uno strumento di dominazione politica. Nè maggiormente mi dilungo perchè parlo ad un consesso intelligente, che dalle poche e disadorne mie parole avrà potuto intravedere e valutare benissimo i pericoli dell'attuale disegno di legge.

Quindi non posso non insistere, insieme con l'on. collega Garofalo, che io aspettavo mi precedesse in questa discussione, nella proposta che abbiamo fatto, perchè il Senato voti la sospensiva sull'attuale disegno di legge.

LORIA, *relatore*, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA, *relatore*. Onorevoli colleghi, in questo crepuscolo legislativo non mi sembra il caso di fare un lungo discorso per difendere un progetto, il quale, del resto, si raccomanda all'attenzione e alla benevolenza di questo illustre Consesso. Farò solo un'osservazione in risposta ad una critica sollevata in seno all'Ufficio centrale e di cui ora si è fatto eco autorevolissima il mio egregio amico, l'onorevole Mosca. Egli ha detto che c'è il pericolo che sotto il manto immacolato delle cooperative, si nascondano degli istituti aventi scopi essenzialmente speculativi o scopi anche meno confessabili. Questo è verissimo, ma io credo fermamente che l'origine di questo pericolo stia

precisamente nel difetto di capitale che affligge le cooperative e soprattutto le cooperative italiane. Infatti, è appunto quando le cooperative non hanno capitali propri, capitali che possono ottenere a prestito a condizioni vantaggiose, che esse cadono fatalmente nella servitù di speculatori che si valgono di queste cooperative come di strumenti delle loro locupletazioni.

Ora, se si vuole evitare il pericolo additato dall'onorevole Mosca, è assolutamente necessario dotare le cooperative del capitale adeguato; e siccome, purtroppo, le Banche ordinarie, e le stesse Banche popolari non fanno, nelle debite misure, dei prestiti alle cooperative a condizioni a queste vantaggiose e che rendano possibile ad esse di procedere nelle loro operazioni o di mantenere un duraturo equilibrio, così è assolutamente indispensabile che si crei un istituto apposito di credito per la cooperazione.

Questo è il processo naturale di sviluppo che hanno seguito le cooperative in tutti i paesi del mondo, dove, ad un certo punto delle loro crescenze, hanno dato luogo per germinazione naturale ad istituti cooperativi appositi, senza i quali è assolutamente impossibile sperare che questi istituti possano procedere.

Si tratta di dare a questi istituti il pane necessario, e perciò l'istituto ora proposto, o di cui si propone oggi di consolidare la sostanza e la struttura, merita il favore e la benevolenza del legislatore e la meriterebbe in qualunque istante storico; ma più che mai lo merita in questo momento, di fronte alle passioni scatenate nel nostro paese e che hanno dato luogo a così deplorabili eccidi. Raccomando quindi al Senato di approvare questo progetto di legge. Già un'altra volta, il 10 dicembre dell'anno scorso, quando ebbi l'onore di riferire intorno ad un progetto molto più modesto, che concerneva le cooperative agricole, ebbi occasione di insistere sull'assoluta necessità di sostenere questi enti, i quali sono dei preziosi e provvidenziali emollienti della lotta di classe, e che giovano mirabilmente ad attenuare i conflitti sociali. Mi riferivo allora alle sagge parole pronunciate dal nostro Presidente del Consiglio nella seduta del 15 luglio 1920, quando diceva che, mediante la cooperazione, si trasformano i lavoratori da nemici del capitale e ferventi so-

billatori di lotte di classe, in amici del capitale e dell'assetto economico che ci regge.

Più che mai è necessario ricordare oggi queste parole, perchè, dopo di allora, sono avvenuti dei fatti dolorosissimi, che rendono urgente e necessario appigliarsi a tutti i metodi di pacificazione delle classi sociali; e perciò io raccomando ancora una volta al Senato di accogliere favorevolmente questo disegno di legge.

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io ho poche parole da aggiungere a quelle che autorevolmente ha dette e con calore di convinzione l'onorevole relatore senatore Loria. E parlo per tirarne la conclusione, per invitare anzitutto e soprattutto il Senato a votare contro la sospensiva proposta dai colleghi senatori Mosca e Garofalo.

L'onorevole senatore Mosca ha motivata la sua sospensiva dell'essere questo disegno di legge uno stralcio di quel più ampio disegno di riforma della legislazione sulla cooperazione, che è stato presentato all'altro ramo del Parlamento, stralcio che sta male da sé; divolto da quel complesso di disposizioni che ne sarebbero state le guarentigie e le condizioni necessarie. È vero che questo disegno è uno stralcio, ma uno stralcio pensatamente voluto e avvedutamente proposto prima alla Camera e poi al Senato dal Governo, che ha veduto necessario di provvedere al finanziamento dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, dandogli così il mezzo di provvedere ai bisogni urgenti e sempre crescenti della cooperazione in tutte le sue forme di produzione, di lavoro, di consumo. Da ormai quattro mesi all'Istituto di credito mancano i mezzi per concedere prestiti e sovvenzioni alle cooperative, e proprio quando proclamandosi da tutti e più che da tutti autorevolmente dal Governo l'importanza della cooperazione nell'organizzazione del lavoro e nella produzione economica, si sono promosse le forze, acuiti i bisogni, moltiplicate le richieste delle cooperative. Sarebbe dannoso e pericoloso e sommamente impolitico il non provvedere con la maggiore urgenza. Ecco la vera ragione dello stralcio e del disegno di legge che è raccomandato alla saviezza del Senato. Cosa vorrebbe dire il sospendere e con-

seguentemente il respingere le proposte del disegno di legge? Significherebbe e fatalmente provocherebbe l'impossibilità da parte delle cooperative di accedere agli appalti dei pubblici lavori, la sospensione di quelli già loro affidati, la chiusura o l'anemia dei magazzini di consumo, la mancanza di aiuto alle nuove cooperative agricole per le quali si è ora istituita una speciale sezione di credito agrario e fondiario.

Per impedire tutti questi danni si è savia-mente voluto dal Governo, lo ripeto, questo stralcio del disegno di legge che assicura alla cooperazione un contributo di 200 milioni dal tesoro dello Stato in parte già forniti per 80 milioni e per l'altra parte strettamente e sollecitamente necessari.

Ma, prosegue l'onorevole Mosca, nel più ampio progetto di riforma della legge sulla cooperazione, stanno le garanzie sulla erogazione di questi fondi e sull'organamento dell'Istituto di credito e sulla composizione del Consiglio di amministrazione, di cui è neanche fatto cenno in questo stralcio di disegno di legge. Io devo essere e sono grato all'onorevole senatore Mosca delle parole molto benevoli che ha usato per me e caldamente ne lo ringrazio anche a nome dei miei colleghi del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Ma devo pur soggiungere che anche oggi tutte le garanzie volute dall'onorevole senatore Mosca ci sono, e salde nelle norme regolatrici dell'Istituto di Credito. E se è vero che queste garanzie troveranno affermazione e sanzione più solenne nel disegno di legge sulla cooperazione, questo disegno di legge dovrà pur venire a suo tempo e in un tempo non lontano dinanzi al Parlamento per la sua approvazione e allora il Senato le confermerà coll'autorità di legge e tutti rammenteremo che così è necessario che sia, che l'Istituto di Credito rimanga quale è saldamente e prudentemente organizzato, di modo che alla erogazione e alla distribuzione del credito non siano preposti in modo prevalente coloro che del credito debbono approfittare. In questo siamo perfettamente d'accordo, onorevole senatore Mosca, e non oggi soltanto lo dico ma ho avuto l'onore di rappresentarlo e di lumeggiarlo al Senato in una mia relazione con la quale ho raccomandato nel nome dell'Ufficio centrale

al Senato la proposta di legge che autorizzava il risconto di 100 milioni all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione da parte dei tre Istituti di emissione, la banca d'Italia, il banco di Napoli e il banco di Sicilia. Allora ho tracciato le origini dell'istituto nostro di credito, ne ho mostrato lo sviluppo, ho designate le garanzie del credito che l'istituto fornisce alle cooperative con la cessione dei mandati, con i privilegi sulle merci e sui prodotti agricoli, delineando il funzionamento dell'istituto governato dai rappresentanti dei maggiori istituti di risparmio dei banchi di emissione sotto il controllo dello Stato e col concorso dei rappresentanti, della cooperazione, non chiamati a governarlo ma a farvi sentire la voce e i bisogni della cooperazione. Tutto questo ora rammento per far sicuro il Senato che bene avviserà accogliendo le proposte del disegno di legge e forzando all'istituto di credito i mezzi di cui ha assolutamente bisogno per rispondere alle alte sue finalità sociali ed economiche. Quando verrà in discussione il disegno sulla riforma delle leggi sulla cooperazione non si riavranno che a ribadire questi concetti e questi principi che il Governo vuol mantenere ed ai quali informa il suo ampio disegno di riforma.

Ma per intanto il Senato delibere favorevolmente su questo disegno di legge, per lo sviluppo di quella nuova organizzazione di lavoro che vagheggiamo, per quella pacificazione sociale della quale ogni giorno parliamo, per le necessità della nostra produzione economica e per assicurare quel lavoro dal quale attendiamo la rigenerazione del nostro Paese. E chiudo insistendo e invitando più che mai il Senato ad approvare questo disegno di legge che sarebbe grave iattura di respingere.

E per primo atto, me lo perdonino gli onorevoli colleghi, per i quali protesto altissima stima, me lo perdonino l'onorevole senatore Mosca e l'onorevole Garofalo e permettano che io inviti il Senato a respingere, anzi ogni cosa, la sospensiva che hanno proposta.

MOSCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. L'onorevole collega Loria ha detto che per ovviare ai pericoli ai quali ho accennato, fosse utile e necessario che l'Istituto di credito per le cooperative avesse mezzi finanziari assai larghi. Ora io appunto credo il con-

trario; ecco perchè non posso ritirare la proposta di sospensiva. Credo che se aumenteranno i mezzi dei quali disporrà l'Istituto diventeranno più gravi i pericoli ai quali ho accennato. E non ho altro da dire.

LABRIOLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Spero che quando avrò dato i miei brevissimi chiarimenti, il senatore Mosca si convincerà che non è il caso di mantenere la sospensiva. Mi pare che ci siamo aggirati in un equivoco. Si è parlato di cose che ci dovremmo proporre e dovremmo consacrare nella legge, mentre rappresentano già il fatto. Se ho ben compreso la relazione di minoranza degli illustri senatori Mosca e Garofalo, essa rileva tre argomenti contro la proposta del Governo. I tre argomenti sono questi: in primo luogo non doversi consentire questi 120 milioni (perchè sono 120 milioni non 200) in quanto che non si è data la prova della stretta necessità in cui l'Istituto si trova di avere questi 120 milioni.

Il secondo argomento, del quale nella relazione si è servito l'onorevole Mosca, è che non sono date le garanzie necessarie per la buona amministrazione dei 120 milioni; e il terzo argomento del quale si è servito il senatore Mosca è questo, che non si potrebbero consentire i 120 milioni essendovi il pericolo di sovvenzionare in questa guisa la falsa cooperazione.

Suppongo che l'onorevole senatore Mosca non avrebbe affacciati questi tre argomenti ove avesse conosciuto le cose come realmente stanno.

Darò risposte telegrafiche e materiate di cose. Quanto al primo argomento, se cioè l'Istituto di credito per la cooperazione abbia realmente bisogno dei 120 milioni che noi con questo disegno di legge gli assegnamo (e badi il Senato che si tratta di 120 milioni, perchè gli altri 80 milioni erano già stati conferiti in altra forma) dirò che questi 120 milioni sono strettamente indispensabili; infatti la situazione al 31 ottobre 1920 dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione era che l'istituto aveva impegni per 11 milioni con cooperative di consumo, per 26 milioni con cooperative

agricole, e per 39 milioni con cooperative di lavoro e loro consorzi; e oltre a ciò l'Istituto di credito per la cooperazione deve restituire ingenti somme alla Banca Commerciale, al Credito Italiano e ad altri Istituti; un totale di 113 milioni! Si vede perciò che dandogli i 120 milioni preveduti nel disegno di legge, che è innanzi al Senato, si provvede a mala pena agli impegni esistenti in questo momento.

Da questo punto di vista io credo che l'onorevole Mosca mi debba dare atto che la dimostrazione del bisogno assoluto in cui si trovava l'Istituto di credito di avere queste somme per poter funzionare non ha bisogno di essere data per la seconda volta.

Passo oltre, avvertendo il Senato — è questa una misura di precauzione — che quando avremo dato i 120 milioni del disegno di legge effettivamente ben poco avremo fatto per sviluppare la cooperazione nel nostro Paese. Se volessi tediare il Senato darei qui la dimostrazione che la somma minima occorrente perchè le attuali cooperative di lavoro, agricole e di consumo possano funzionare è di almeno 700 milioni; ma di ciò non ci dobbiamo per il momento occupare, mentre è pur necessario che non ci facciamo illusioni se il problema della cooperazione ci sta innanzi.

Il secondo argomento del quale si è servito il senatore Mosca è che manchino le garanzie per la buona amministrazione del denaro pubblico. Ma l'illustre senatore Loria nella risposta all'onorevole Mosca ha posto in rilievo che l'attuale disegno di legge è stralciato da un complesso di articoli di altro progetto che trattavano appunto della riorganizzazione dell'Istituto di credito e che in questi articoli a cui io mi riferisco, tutte le garanzie erano state escogitate allo scopo di difendere il denaro pubblico. Bensi il senatore Loria ha fatto questo, ma onorevole Loria e soprattutto onorevole Ferrero di Cambiano, perchè non ricordiamo una cosa più semplice: che, allo stato delle cose, queste garanzie già ci sono nello Statuto della Banca di credito per la cooperazione e che il mio disegno di legge non faceva che riprodurle? Infatti questo Statuto, approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, e modificato con decreto luogotenenziale del 1918 e col Regio decreto 4 marzo 1920, agli articoli 32, 35, 38, 40 e 41 non fa che dare proprio quelle tali garanzie, poi riprodotte ne-

gli articoli del disegno di legge che era stato presentato alla Camera e che la Camera per mancanza di tempo non ha potuto approvare. Di modo che, onorevole senatore Mosca, gli articoli non sono nuovi, ma la riproduzione degli articoli dello Statuto dell'Istituto di credito per la cooperazione. Ora se gli articoli del mio disegno di legge rappresentavano per il senatore Mosca complete garanzie se fossero stati approvati dalla Camera e dal Senato; dal momento che essi non sono che la riproduzione di disposizioni già in atto, deve necessariamente l'onorevole Mosca riconoscere che per quanto attiene a questo argomento la sospensiva non ha ragione di essere. Infatti all'articolo 32, parlando dei sindaci, si dice che è costituito un collegio di sindaci effettivi e che ne sono nominati tre dai soci partecipanti all'assemblea ordinaria, uno dal ministro dell'industria, commercio e lavoro e un altro dal ministro di agricoltura.

Il sindaco effettivo nominato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro (ora si direbbe soltanto: del lavoro) e quello nominato dal Ministero di agricoltura, sono scelti fra i funzionari dei rispettivi Ministeri. All'art. 35 si tratta di un argomento accennato dal senatore Mosca, cioè della reintegra dei fondi.

Come si attua questa reintegra? L'art. 35 dell'attuale Statuto dell'Istituto di credito per la cooperazione, stabilisce che con gli utili che l'istituto darà, si devono reintegrare le somme che lo Stato anticipa. Quindi, per analogia, la maggior somma che si anticipa in questo momento sarà reintegrata allo Stato mercè gli utili annuali. All'art. 38 si dice che l'istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, che esso deve comunicare le deliberazioni delle assemblee e quelle del Consiglio di amministrazione. All'art. 40 si dice che il Ministero dell'industria, commercio e lavoro è in facoltà di fare eseguire ispezioni periodiche. All'art. 41 si stabilisce che quando dalle ispezioni risultino disordini od altro si addivenga allo scioglimento del Consiglio di amministrazione. E così via.

Onde gli onorevoli senatori veggono che quelle tali garanzie di cui andava in cerca il senatore Mosca esistono già nello Statuto, senza bisogno di una nuova legge che riformi la legislazione sulle cooperative.

Il Senato può esser sicuro che queste somme saranno bene amministrare e controllate. L'ultimo argomento del quale si è servito il senatore Mosca riguarda le cooperative spurie e le cooperative buone.

Non ho bisogno di fare rilevare al senatore Mosca che non sono le cooperative spurie quelle che hanno bisogno del credito dell'Istituto.

Esse sono delle cooperative di speculatori, e i danari li hanno costoro. Con l'organizzazione del credito per la cooperazione noi poniamo le vere cooperative in grado di difendersi contro le false cooperative, nel senso che ai rappresentanti nel Consiglio di amministrazione, nominati dai cooperatori, impediranno ai rappresentanti della falsa cooperativa di conseguire il credito a cui eventualmente aspirassero.

Io non voglio ulteriormente tediare il Senato.

Circa il primo punto riguardante la inderogabile necessità di avere i 120,000,000 non vi è discussione perchè di essi 113 sono già impegnati.

Circa il secondo punto delle garanzie dico che esse sono complete nell'attuale statuto dell'Istituto di credito per la cooperazione.

Circa il terzo punto della necessità di difendersi dalla falsa cooperazione non vi è bisogno di ripetere che solo anticipando questi mezzi ci metteremo in grado di difenderci dalle false cooperative.

Non tocca a me ricordare ancora una volta al Senato il grande valore morale di dare, alla vigilia della consultazione nazionale (*commenti*), la prova alle classi lavoratrici dell'interessamento che si ha per esse.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ho chiesto di parlare per rivolgere al Governo una domanda, dalla risposta alla quale farò dipendere il mio voto favorevole o non alla proposta di sospensiva.

Una volta, quando si presentavano disegni di legge importanti qual'è quello generale sulla riforma della legislazione sulle Società cooperative, tanto più se contenenti provvedimenti con gravi conseguenze finanziarie, come è quello stralciato dal disegno generale ed ora davanti a noi, col quale mediante capitale fornito dallo Stato e per somme veramente cospicue si sussidia un Istituto di credito, le proposte si illu-

stravano con larghe statistiche, con le quali si dava contezza di quanto in proposito era avvenuto nell'ordine legislativo e nell'ordine dei fatti fino al momento della presentazione del disegno e si prevedevano le eventualità future. Io avevo sperato di trovare nella relazione sul disegno di legge presentato alla Camera dei deputati e da cui si è stralciato l'unico articolo ora in discussione (stranamente conservando la intestazione che, come avverti opportunamente il Presidente, più non corrisponde al contenuto) indicazioni particolareggiate sulle cooperative, alle quali l'Istituto nazionale di credito ha concesso sovvenzioni: ma la mia speranza è stata delusa.

Ad ogni modo, dal momento che si domanda la facoltà di conferire milioni e milioni ad un Istituto di credito per le cooperative, si ha il diritto di domandare che vengano fatti conoscere nominativamente gli enti a cui questi sussidi sono concessi. E si ha tanto più il diritto di chiederlo, in quanto che non si tratta di privati singoli ma di enti collettivi costituiti secondo le norme del Codice di commercio, e soprattutto perchè da un brano della relazione ministeriale alla Camera dei deputati (brano già citato dal collega Mosca nella sua relazione di minoranza e del quale riproduco le parole testuali) risulta che « per godere dei benefici delle leggi, molte imprese si atteggiavano a cooperative senza avere della cooperazione nè lo spirito nè gli scopi ».

Fateci dunque sapere singolarmente quali sono le cooperative che finora hanno ottenuto sovvenzioni da parte dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione; così il pubblico sarà informato specificatamente su tali enti, e potrà investigare se furono e sono veramente meritevoli di aiuti oppure se li hanno carpiri, camuffandosi sotto mentite spoglie e sorprendendo la buona fede degli amministratori dell'Istituto.

La domanda dunque che rivolgo al Governo e dalla quale, ripeto, dipenderà il mio voto, è che si pubblici l'integrale elenco nominativo delle cooperative che hanno avuto credito dall'Istituto, aggiungendo nei limiti della possibilità l'ammontare della sovvenzione complessiva data rispettivamente a ciascuna di esse.

In questo modo l'opinione pubblica potrà essere illuminata e riconoscere quanto vi è di

buono e vero e quanto di cattivo e falso nel tumultuoso movimento cooperativo contemporaneo, il quale è mosso non soltanto da impulsi economici, ma anche da passioni sociali e politiche.

LABRIOLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La Commissione parlamentare che esaminò nella Camera dei deputati questo disegno di legge e che ne praticò lo stralcio, fece la stessa richiesta che oggi l'onorevole senatore Carlo Ferraris rivolge al Governo; ma non c'era nessun bisogno di fare questa richiesta in quantochè l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, pubblica anno per anno le sue relazioni, dalle quali risultano per atto pubblico tutte le più minute notizie che possono interessare il pubblico. La Commissione parlamentare ebbe ad ogni modo esauriente risposta alla sua richiesta e nelle pagine 4 e 5 della sua relazione è stata inserita una tabella con la distribuzione geografica, regione per regione, della maniera con cui il credito dall'Istituto nazionale è stato praticato.

Se si fosse ritenuto che questo non bastava, sarebbe stato sufficiente che l'Ufficio centrale del Senato avesse chiesto all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione questi dati, perchè l'Istituto si affrettasse ad inviare qui al Senato le sue relazioni e le altre notizie che occorreano.

Ad ogni modo nessuna difficoltà vi è a render pubblici questi dati, giacchè l'Istituto di credito per la cooperazione ha sempre esercitato le sue funzioni con la maggiore ocularità e prudenza, e mai una accusa di faziosità politica ha potuto essere (che io mi sappia), ad esso indirizzata. (*Approvazioni*).

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io ringrazio l'onorevole ministro del lavoro di questa affermazione che onora l'amministrazione dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione ed all'amico senatore Ferraris Carlo, al quale sono pur vivamente grato delle benevoli espressioni rivol-

temi, dirò che si tratta di migliaia di cooperative: si tratta di un portafoglio di oltre 350 milioni e di un risconto di 120 milioni; non si tratta insomma di un piccolo istituto che amministri piccole somme.

LABRIOLA, *ministro del lavoro*. Sono 19 mila queste cooperative.

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Pubblicheremo, se così si vuole, questi dati; ma non si deve dimenticare che, come ha detto l'onorevole ministro del lavoro, da otto anni l'Istituto di credito pubblica le sue relazioni in cui esso dà contezza minuta di tutte le operazioni e di tutte le sovvenzioni di credito fatte alle cooperative. Pubblicheremo anche i nomi delle cooperative: ne risulteranno dei lunghi elenchi; ma io non so che cosa questi elenchi potranno significare.

Bisogna vagliarle le cooperative nella loro efficienza e nello sviluppo delle loro operazioni, come fa l'Istituto di Credito per la cooperazione, esaminando gli statuti, pesando il numero dei soci, scrutando i bilanci delle cooperative, vigilandole e controllandole e prima e dopo la concessione del credito, seguendone l'azione e sempre all'infuori e al di sopra di ogni fede politica e di ogni confessione religiosa, concedendo il credito soltanto per quello che esse fanno e per quello che valgono, per i lavori che eseguono e per le garanzie che forniscono - Tutto questo non potranno dire gli elenchi che si chiedono, ma pur li pubblicheremo e gli studiosi, come l'on. Ferraris, con la scorta delle relazioni dell'Istituto minute e precise, sapranno discernere e giudicare col valore delle cooperative, il valore dell'opera dell'Istituto.

Ma intanto per carità non si getti il dubbio che è stato così autorevolmente respinto dall'onorevole ministro del lavoro, sull'operato dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione. Questo assolutamente no.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego il Senato di voler considerare soprattutto la grande importanza politica che avrebbe in questo momento un voto contrario al disegno di legge che si discute.

La cooperazione è uno dei mezzi di pacificazione sociale più efficaci, come dimostrò benissimo l'onorevole senatore Loria.

L'operaio che lavora per sé non sciopera e non fa più la lotta di classe, perchè lavora nel suo interesse. Il Governo ha dato tutto il suo aiuto per far sorgere queste cooperative dappertutto ove era possibile, appunto per questa ragione.

Vi sono delle provincie, come quelle di Ravenna e di Forlì, dove una volta l'ordine pubblico era continuamente turbato; oggi invece sono le provincie più pacifiche, perchè gli operai che lavorano per conto proprio non hanno nessun interesse a creare disordini.

Ora il disegno di legge, che era stato presentato nell'altro ramo del Parlamento, non si ebbe tempo a discuterlo, e, d'accordo fra tutti i partiti, fu stabilito di stralciare le disposizioni che si trovano oggi dinanzi al Senato, perchè senza di esse una grande parte di queste cooperative si sarebbero chiuse, si sarebbero messe sulla strada decine di migliaia di operai, si sarebbero sospesi lavori di bonifica e lavori agrari e molte cooperative di consumo avrebbero cessato di funzionare, creando uno stato di disordine, senza aver riflettuto bene quali ragioni vi erano contro questo disegno di legge, ragioni che non esistono.

La Banca della cooperazione non è un istituto politico, non lavora solo per le cooperative socialiste o di altro partito, ma lavora per tutte le cooperative di qualunque colore politico. È completamente estranea da qualunque considerazione di ordine politico l'azione di questa banca. Vengono da me per raccomandare le cooperative presso questa Banca i partiti più d'ordine che vi possano essere, perchè veramente sono gli elementi d'ordine che hanno interesse a veder sorgere questi istituti. Se noi potessimo trasformare una gran parte dei braccianti in lavoratori che lavorassero per conto loro e nel loro interesse, noi avremmo risolto uno dei più gravi problemi sociali.

Io, quindi, raccomando vivamente al Senato di non respingere questo disegno di legge, partendo da considerazioni che realmente non hanno alcun valore reale.

Lo Stato di fatto è assai diverso da quello che il senatore Mosca ha enunciato. Si tratta di un provvedimento che contribuisce all'or-

dine pubblico, molto più di leggi che siano destinate a reprimere o a comprimere delle libertà. Si tratta di trasformare il lavoratore bracciante, che è in lotta con colui che gli dà il lavoro, in un lavoratore che lavori per sé, e questo è il massimo elemento d'ordine che si possa desiderare. (*Applausi*).

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Io non ho fatto nessun appunto all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione. Io rispetto moltissimo la sua azione; un Istituto, alla cui amministrazione appartiene il mio vecchio amico e compagno di scuola, il senatore Ferrero di Cambiano, ha diritto alla mia massima stima. Io ho domandato soltanto che le operazioni di questo istituto vengano rese pubbliche da uno speciale aspetto, cioè colla indicazione dei singoli enti ai quali ha fatto credito, vuoi perchè qualche volta potrebbe essere stato ingannato sulla vera natura di alcuni di essi, sia perchè bisogna mettere il pubblico in grado di giudicare l'opera di un Istituto, che distribuisce molti milioni posti a sua disposizione dallo Stato; il pubblico ha diritto di sapere come il suo danaro viene speso ed a questo scopo servirà l'elenco nominativo delle cooperative sussidiate: così ciascuna regione, ciascuna provincia, ciascun comune potrà controllare l'opera dell'Istituto, e conoscendo la natura e gli intenti di ciascun ente sovvenzionato, potrà sapere se il credito è stato dato a una cooperativa che lo meritava o a una cooperativa che non lo meritava.

Mi pare che questa domanda sia così giusta, così conforme alle corrette norme della pubblicità in materia di affari fatti col denaro dello Stato, che assolutamente io confido che il Governo vorrà appagarla e che non si spaventerà di dover stampare un elenco in cui vi sia il nome di circa venti mila cooperative, elenco che sarà contenuto in un modesto volume, assai più piccolo che non molte altre meno utili pubblicazioni ufficiali.

Aggiungo che a me, come cultore di studi sociali, farebbe molto piacere il sapere quante cooperative sono sorte in questi ultimi anni, quante di queste cooperative esistono nelle singole regioni, come queste cooperative si possano qualitativamente classificare, quale importanza loro spetti nel movimento economico

nazionale, e così avremo non soltanto un documento di controllo sull'opera dell'Istituto, ma un documento statistico e sociale della massima importanza.

Io credo quindi che il Governo vorrà accettare la mia proposta.

FERRERO DI CAMBIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Soltanto due parole ancora se me lo consente l'onorevole Presidente. Io prometto al Senatore Ferraris che noi distribuiremo largamente la relazione sulla gestione dell'anno 1920 dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, presentata nell'ultima assemblea dei partecipanti che si tenne il 30 del marzo passato e che vi farò aggiungere, come allegato, un elenco delle cooperative che hanno ottenuto credito dall'Istituto negli ultimi anni. Tutti gli elementi statistici che il collega Ferraris desidera, egli potrà poi trovarli nelle relazioni degli anni precedenti; anche di queste verrà fatto gradito dono al collega Ferraris. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Verremo ora ai voti. Chiedo ai senatori Mosca e Garofalo se ritirano la loro proposta sospensiva.

Voci: Ritirate!

MOSCA. Io mi permetto di non dividere l'opinione, espressa dall'egregio Presidente del Consiglio, che cioè le ragioni a favore della sospensiva non siano gravi, tanto più che queste ragioni son tolte quasi tutte dalla relazione che accompagnava il primitivo disegno di legge. E non si può ammettere che il Governo in quella relazione abbia intraveduto pericoli immaginari e proposto rimedi superflui.

Però debbo riconoscere lealmente che le ragioni politiche esposte dal Presidente del Consiglio, per l'immediata approvazione di questo disegno di legge, sono pure molto gravi. E perciò io ritiro la mia proposta sospensiva. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ringrazio il senatore Mosca di questa sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Trattamento di pensione al personale di custodia del Real Corpo delle foreste (N. 337);

Senatori votanti	232
Favorevoli	213
Contrari	19

Il Senato approva.

Proroga dei termini degli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 455, concernente agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per provvista di acqua potabile (Numero 364):

Senatori votanti	232
Favorevoli	217
Contrari	15

Il Senato approva.

Costituzione in comune autonomo della frazione Pace del comune di S. Lucia del Mela (provincia di Messina) (N. 321);

Senatori votanti	233
Favorevoli	209
Contrari	24

Il Senato approva.

Proroga del termine fissato all'art. 9 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188, contenente disposizioni intese a sollecitare ed agevolare l'esecuzione di opere igieniche.

Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1909, concernente nuove agevolazioni per l'esecuzione di opere igieniche da parte di enti locali;

Conversione in legge dei seguenti decreti, riguardanti disposizioni di carattere transitorio per sollecitare l'esecuzione di opere igieniche: Regio decreto 26 settembre 1914 n. 1050; Regio decreto 1° aprile 1915, numero 427; Decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188; Decreto luogotenenziale 13 luglio 1916, n. 932; Decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, n. 1108; Decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 783, Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1464;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 195, concernente provvedimenti sulle agevolazioni per l'esecuzione di opere igieniche (N. 357):

Senatori votanti	232
Favorevoli	215
Contrari	17

Il Senato approva.

Prolungamento della strada provinciale adriatica (n. 102 dell'elenco III, tabella B, della legge 23 luglio 1881, n. 333 (N. 304);

Senatori votanti	232
Favorevoli	212
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597, riguardante il finanziamento dei Consorzi di bonifica (N. 352):

Senatori votanti	232
Favorevoli	213
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge dei decreti Reali 20 ottobre 1919, n. 1916; 9 novembre 1919, numero 2389 e 22 novembre 1919, n. 2552, riguardanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica (N. 353):

Senatori votanti	232
Favorevoli	214
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1271, riguardante la concessione di mutui per opere idrauliche e di sistemazione dei bacini montani (N. 351):

Senatori votanti	232
Favorevoli	217
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto 2 settembre 1919, n. 1627, che costituisce un nuovo ente

denominato « Consorzio di credito per le opere pubbliche » (N. 354).

Senatori votanti	232
Favorevoli	210
Contrari	22

Il Senato approva.

Modificazione dell'art. 5 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti (N.361);

Senatori votanti	232
Favorevoli	210
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto reale 2 settembre 1919, n. 2416, col quale fu concessa al comune di Catania l'esecuzione delle opere di ampliamento di quel porto, e ad una società da costituirsi la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di carico e scarico e deposito di merci (N. 317);

Senatori votanti	232
Favorevoli	211
Contrari	21

Il Senato approva.

Per l'acquisto di un palazzo da cedere in uso all'ambasciata di Germania (N. 335);

Senatori votanti	232
Favorevoli	205
Contrari	27

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 1027, concernente l'indennità mensile da corrisondersi alle famiglie dei cittadini italiani arruolati negli equipaggi di navi mercantili fatti prigionieri dal nemico » (N. 367).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1917, n. 1027, concernente l'indennità mensile da corrisondersi alle famiglie dei cittadini italiani arruolati negli equipaggi di navi mercantili fatti prigionieri dal nemico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 1027, concernente l'indennità mensile da corrisondersi alle famiglie dei cittadini italiani arruolati negli equipaggi di navi mercantili fatti prigionieri dal nemico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla costruzione della linea navigabile di terza classe Parma-Colorno-Po » (N. 305).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla costruzione della linea navigabile di terza classe Parma-Colorno-Po.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 305).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 8,400,000 per il pagamento del concorso dello Stato, nella misura di due quinti della prevista spesa di lire 21,000,000, a favore del Consorzio obbligatorio, costituito col Regio decreto 10 giugno 1920 per la esecuzione della linea navigabile di 3^a classe Parma-Colorno-Po.

(Approvato).

Art. 2.

Tale spesa sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e ripartita come appresso:

lire 1,400,000	a carico dell'esercizio	1922-23;
» 1,500,000	»	1923-24;
» 1,500,000	»	1924-25;
» 2,000,000	»	1925-26;
» 2,000,000	»	1926-27.

Al pagamento dei concorso dello Stato si potrà provvedere, durante gli esercizi finanziari suindicati, anche ratealmente, in relazione all'avanzamento dei lavori.

(Approvato).

Art. 3.

A parziale deroga dell'articolo 12, primo comma, del testo unico di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con Regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, si consente che l'assemblea del Consorzio sia costituita, oltre che da un delegato della provincia di Parma, da tanti delegati quanti sono i comuni che compongono il Consorzio.

I delegati suddetti come quelli delle altre persone giuridiche, chiamate a far parte del Consorzio in virtù del secondo comma del citato articolo 12, avranno diritto di voto proporzionale alle quote di concorso dell'Amministrazione che rappresentano secondo modalità da stabilirsi nel regolamento Consorziale.

(Approvato).

Art. 4.

Alla valutazione delle indennità riguardanti le espropriazioni rese necessarie dall'esecuzione delle opere suddette e di quelle altre che, entro tre anni dalla ultimazione della linea navigabile conformemente al progetto approvato, si renderanno necessarie o utili alle sedi di scali per presunto maggior movimento commerciale e alla creazione di magazzini e di futuri impianti commerciali e industriali, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

Per tutti gli altri criteri riguardanti le suindicate espropriazioni si applicheranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il concessionario potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da

occupare, che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici. Il Ministero, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per la indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possono competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni, che si manifestasse necessaria all'atto della esecuzione dell'opera, sarà approvata con lo stesso procedimento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del fiume Magra e del bacino del Dosolo nelle provincie di Genova e Bologna » (N. 307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per la esecuzione dei lavori del fiume Magra e del bacino del Dosolo nelle provincie Genova e Bologna ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 307).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 20,523,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere alla esecuzione delle opere idrauliche di terza categoria per la sistemazione del fiume Magra, nelle provincie di Genova e Massa Carrara, e per pagare il contributo dello Stato al Consorzio delle opere idrauliche di terza categoria per la sistemazione del bacino del Dosolo, in provincia di Bologna.

(Approvato).

Art. 2.

La detta spesa sarà ripartita quanto a lire 12,000,000 per i lavori di sistemazione del fiume Magra e quanto a lire 8,523,000 per il pagamento del contributo per quelli del bacino del Dosolo.

(Approvato).

Art. 3.

La menzionata spesa di lire 20,523,000 sarà stanziata per lire 1,619,500 al capitolo 117 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-21, a reintegro della eguale spesa autorizzata col decreto ministeriale 30 settembre 1920, che approvò il progetto 20 febbraio-22 aprile 1920, e per lire 18,903,500 in apposito capitolo dello stesso bilancio che con la presente legge viene istituito.

Lo stanziamento di detta somma di lire 18,903,500 è ripartito nei seguenti esercizi:

Esercizio 1920-21 . . .	L.	2,380,500
» 1921-22 . . .	»	4,000,000
» 1922-23 . . .	»	4,000,000
» 1923-24 . . .	»	4,000,000
» 1924-25 . . .	»	1,000,000
» 1925-26 . . .	»	1,000,000
» 1926-27 . . .	»	1,000,000
» 1927-28 . . .	»	1,523,000

(Approvato).

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-1921 è istituito il seguente capitolo 117-*bis* « Esecuzione a cura dello Stato delle opere di sistemazione del fiume Magra nelle provincie di Genova e Massa Carrara e pagamento del contributo dello Stato nelle opere di sistemazione del bacino del Dosolo in provincia di Bologna ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla revisione del prezzo nei contratti di locazioni di fondi rustici » (N. 336):

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni

relative alla revisione del prezzo nei contratti di locazioni di fondi rustici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 336).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Morpurgo.

MORPURGO. Letta la relazione e l'ordine del giorno della Commissione, io rinunzio a parlare. Voterò questo disegno di legge inteso a raggiungere la pacificazione sociale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore De Amicis Mansueto.

DE AMICIS MANSUETO. Mi riservo di parlare sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Sinibaldi.

SINIBALDI. Vorrei meritare le stesse approvazioni che s'ebbe il collega Morpurgo, rinunciando alla parola e molto volentieri lo farei, se non avessi dovuto, mio malgrado, assumere l'incarico che vollero darmi i colleghi del gruppo agrario di rilevare le numerose incongruenze, le contraddizioni ed i difetti del disegno di legge che ci è sottoposto; contraddizioni e difetti che consiglierebbero di emendarlo radicalmente e dichiarare nello stesso tempo che per doverosa disciplina politica ci asterremo dal proporre emendamenti che porterebbero inevitabilmente alla reiezione della legge.

Non sembri contraddittorio l'incarico e quindi il tema del mio discorso dacchè la disciplina impostaci dal presente momento politico, non può giungere fino ad imporci di tacere il nostro pensiero sopra disposizioni, conflittanti fra loro ed in contrasto con principi fondamentali del nostro diritto pubblico e privato, introdotte nel primitivo disegno ministeriale per compromessi fra i vari partiti politici nell'altro ramo del Parlamento e subite meglio che accettate dal Ministero. In proposito fu argutamente osservato che basterebbe la discussione di questo disegno di legge a giustificare, essa sola, lo scioglimento della Camera.

In sostanza noi voteremo per necessità, ma desideriamo rilevare che la legge, di carattere eccezionale e transitorio, non deve costituire

un precedente ed un esempio di legislazione farraginosa, affrettata e parziale.

Ed in proposito mi sia permesso anche osservare, che troppe volte il Senato si è trovato, rispetto a disegni di legge importantissimi, nella condizione penosa di doverli approvare senza la possibilità di una matura discussione e con la implicita rinuncia alla facoltà di emendarli.

Vorrei aggiungere l'augurio che in queste condizioni il Senato non si abbia mai più a trovare, perchè ne è diminuita la sua autorità politica, non solo, ma è diminuito anche il valore della sua collaborazione tecnica, valore che anche i più fieri avversari della nostra istituzione riconoscono! (*Approvazioni*).

E passo senz'altro all'esame schematico delle principali disposizioni del disegno di legge; comincio dall'articolo 1.

Nell'articolo 1 è detto che i locatori ed i conduttori possono chiedere un equo aumento od una diminuzione del canone di affitto.

La diminuzione non era prevista nella primitiva proposta del ministro e fu introdotta in odio ai locatori ed in aperta contraddizione con la ragione fondamentale della legge.

In sostanza, qual'è la condizione di fatto che ha consigliato il Governo a proporre di concedere ai locatori la facoltà di chiedere la revisione dei contratti di affitto? Unicamente il diminuito valore della moneta, il suo diminuito potere di acquisto, per cui i proprietari, avendo fatto un contratto nel momento in cui la moneta aveva maggior valore, si trovano ad avere in corrispettivo dei frutti dei loro fondi una quantità dei beni economi minori di quelli che essi avevano; ma per la diminuzione dei canoni qual'è la ragione?

Si è accennato all'aumentato costo della mano d'opera, ma esso è uno dei fattori della produzione soggetto come gli altri alla influenza del deprezzamento della moneta.

Se una eccezionale condizione di cose consigliava in via eccezionale di concedere la revisione di contratti liberamente conclusi era logico e doveroso restare nel campo della eccezione: si è voluto invece estendere a fini opposti un pericoloso intervento legislativo nelle contrattazioni private.

L'articolo 3 e l'art. 5 ponendo limiti agli au-

menti di canone - è perchè non anche alle diminuzioni? - formano quattro categorie:

1° una categoria generale col limite massimo dell'80 per cento;

2° una per i piccoli affitti a coltivatori diretti col limite massimo del 30 per cento;

3° una per gli affitti di beni di Enti morali, senza limite;

4° un'ultima (terzo capoverso dell'art. 3) per gli affitti a favore di cooperative agricole o comunque per affittanze collettive senza aumento.

In proposito deve farsi una osservazione preliminare e pregiudiziale: per la prima volta forse, il legislatore si è ispirato, nel disporre norme che modificano i diritti dei privati, anzichè alle semplici considerazioni oggettive (che sarebbero quelle del danno che al locatore deriva dalla diminuzione del valore della moneta) a considerazioni soggettive riguardanti cioè le persone giuridiche dei contraenti. Ed è anche questo un passo di più nell'intromettersi che fa lo Stato nei rapporti di diritto privato facendosi arbitrario distributore di beni economici appartenenti ad alcune categorie di cittadini, non per necessità del pubblico erario, ma per arricchire altre categorie.

Ed in merito alla eccezione per le affittanze collettive che si legge nell'ultimo capoverso dell'art. 3 sorge una più grave questione. Sotto forma molto modesta, senza che possa destare molto allarme in questo articolo si affaccia una lotta di tendenze fra due principi opposti in materia di economia agricola sociale.

Apparentemente le due scuole hanno comune il postulato della soppressione del salariato, ma mentre gli uni tendono ad elevare il lavoratore individualmente, prima con la partecipazione agli utili dell'azienda, poi rendendolo affittuario e finalmente proprietario in modo da valorizzare al massimo le sue forze produttive ed affezionarlo allo Stato, gli altri si oppongono alla elevazione individuale del lavoratore che dovrebbe rimanere eternamente salariato irreggimentato in sodalizi apparentemente economici, ma sostanzialmente politici e per fini politici sfruttati dai bianchi e dai rossi.

Bene osservava nella sua relazione l'onorevole Faina, che tali associazioni non costituiscono un progresso, ma un ritorno a forme superate di lavoro e di sfruttamento agricolo,

e soprattutto rappresentano la speculazione di partiti politici a danno dei lavoratori e a beneficio dei numerosi parassiti che in esse si annidano.

Certamente il legislatore dovrà decidersi fra i due programmi: elevazione individuale del lavoratore, ovvero spinta ad associazioni collettive, ma dovrà farlo dopo matura discussione e non incidentalmente come fa' adesso.

Del resto, onorevoli colleghi, se le associazioni dei lavoratori sono degne di riguardo, di attenzione e di favore, non lo sono, almeno altrettanto, i singoli lavoratori che alle sole loro forze richiedono l'elevazione della propria condizione materiale e morale?

L'articolo 9, onorevoli colleghi, riguarda una eccezione che a molti di noi sembra non giustificata. La provincia di Foggia, e le provincie di Sicilia, vengono eccettuate dall'applicazione della legge, e si giustifica la condizione di favore fatta agli affittuari di dette provincie per il fatto della siccità per cui avrebbero quasi completamente perduto il raccolto dei due anni agrarii decorsi. È da osservare preliminarmente che, prevedendo questa legge tanto gli aumenti quanto le diminuzioni di fitto da fissarsi equamente da organi competenti, il caso di mancato prodotto, se vero, era ragione per includere e non per escludere le provincie danneggiate. Ma in realtà il caso della siccità è, specialmente nelle Puglie, previsto nello stabilire i canoni di affitto che corrispondono alla media di sei anni, due di raccolto pieno, due di raccolto medio, due di raccolto nullo e la questione fu ampiamente trattata in Senato, specie dal nostro illustre collega onorevole Melodia, discutendosi appunto il progetto di legge sui provvedimenti in favore delle provincie meridionali colpite dalla siccità. Il Senato si persuase allora che non fosse giustificata, per le accennate ragioni, una diminuzione di fitto a favore dei conduttori, i quali del resto si stanno rivalendo ampiamente del danno sofferto.

Ora, il Senato che venne in quest'ordine di idee a grande maggioranza, vede riprodursi sotto diversa forma, sotto forma negativa, quelle stesse disposizioni legislative che esso aveva respinte. E ciò in verità non è cosa che possa fare molto piacere a questo Consesso.

Gli articoli 10, 11 e 12 (come vede il Senato,

mi avvio rapidamente alla fine) riguardano esclusivamente le disdette; e specialmente le disdette dei fondi tenuti a mezzadria, relativamente alle quali vengono dettate varie disposizioni ingiuste e pericolose con grave offesa ai principi che abbiamo fin qui ritenuti invulnerabili, e con un sistema di retroattività che giunge fino all'annullamento della cosa giudicata e dei contratti formati in base alla cosa giudicata stessa.

Si è detto per giustificare queste disposizioni eccezionali che in molte provincie furono date dai proprietari numerose disdette per rappresaglia di precedenti agitazioni agrarie, e può essere che ciò sia, e avrei visto con piacere disposizioni particolari o facoltà particolari che avesse chiesto per questi casi il ministro di agricoltura; ma non posso a meno di ricordare che tanto poco è nella maggioranza dei locatori di fondi l'intenzione di fare rappresaglie che il loro massimo organismo, la confederazione delle associazioni agrarie, votava or fa qualche mese un ordine del giorno stigmatizzante i soci che per spirito di rappresaglia, avessero intimato disdette ai propri affittuari o coloni.

Si è detto pure che era necessario sospendere le disdette e gli escomi perchè gli agricoltori escomiati non avrebbero trovato luogo dove abitare nell'attuale penuria di abitazioni, e si è dimenticato che le case che dovrebbero essere abbandonate dagli escomiati, sarebbero già state impegnate a favore di altrettanti agricoltori ai quali è stata promessa la terra e la casa che gli altri avrebbero dovuto lasciare e che si troveranno in una condizione ben penosa, specialmente riflettendo che le nuove famiglie coloniche, le quali andrebbero a sostituire le antiche non più adatte alla lavorazione del fondo, sono prevalentemente quelle formate dai reduci della guerra.

Di tutti gli interessi si è udito parlare nell'altro ramo del Parlamento, di tutte le aspirazioni, anche le più violente, si è tenuto conto, ma non si è tenuto conto dell'interesse supremo della produzione. Bisogna riflettere che da cinque anni non si danno più disdette, non si cambiano più famiglie coloniche; il che significa che un gran numero, una percentuale notevolissima delle famiglie che attualmente coltivano i fondi dove vige il sistema di mezzadria non è più adatta alla coltura del fondo. Perchè in

effetto nessun proprietario disdice un colono per propria soddisfazione personale anzi, chiunque sia proprietario non ignora che non vi è calamità peggiore del cambio di un colono nei fondi condotti a mezzadria.

È invece la necessità stessa delle cose che impone i cambiamenti.

Col decorso del tempo ogni famiglia colonica presenta variazioni notevolissime nel numero e nella potenzialità di lavoro dei suoi componenti: da una famiglia numerosa che coltivava un grande fondo si staccano vari membri, altri ne muoiono ed il fondo resta quasi incolto. In un'altra famiglia divengono uomini i giovani, prima incapaci al lavoro, si aumenta il numero dei componenti per matrimoni ed il piccolo fondo diviene insufficiente alla cresciuta famiglia.

Cambiare le due famiglie è una necessità assoluta reclamata dalla tecnica agraria è la necessità più urgente di questo periodo successivo alla guerra dopo una lunga sosta nei movimenti colonici.

Ebbene, nonostante questo, onorevoli colleghi, nonostante che sia così grande per gli agricoltori l'interesse di potersi valere della facoltà di escomio delle famiglie coloniche, io dichiaro che avrei preferito un altro decreto di proroga anche per l'anno agrario 1921-22, anziché le disposizioni di questa legge. Perché esse sono congegnate in modo che valgono a far nascere agitazioni agrarie anche nelle Provincie più tranquille, in quanto l'agitazione agraria è la condizione a cui sono vincolati i poteri del Ministro, ed è anche la condizione di fatto che, giusta l'ultima parte dell'art. 12, deve influire sulle decisioni delle Commissioni arbitrali.

Ed anche per il momento in cui verrà ad essere promulgata la legge sarà causa di gravi perturbamenti e conseguenti danni alla economia rurale di molte provincie. Di ciò veramente non ha colpa il Ministro. Egli aveva presentato il disegno di legge in tempo; la proroga poteva essere accordata prima dell'inizio del nuovo anno e non sarebbe occorso l'annullamento dei contratti stipulati in seguito alla convalida delle disdette, ma purtroppo le vicende parlamentari sono state tali che questo disegno di legge viene discusso oggi, 5 aprile, quando nei luoghi dove vige il sistema della mezzadria le disdette sono tutte convalidate;

non solo; ma quando i nuovi coloni hanno già fatto atto di possesso sul nuovo fondo, perché entro marzo, il nuovo colono entra nel fondo per cominciare a seminare le leguminose.

Di qui a poco, tra venti o trenta giorni, si faranno le stime del bestiame; e dal giorno della stima il bestiame rimane a rischio e pericolo del nuovo colono. Ora io non credo che l'onorevole ministro abbia creduto di assegnare a se stesso un termine per l'uso della facoltà che gli concede l'articolo 11 di prorogare cioè le disdette. Ed allora cosa potrà succedere? e prego su questo almeno l'onorevole ministro di dare a me, o meglio al Senato, una assicurazione. Potrà succedere che il decreto di proroga per una determinata Provincia venga tra due o tre mesi o forse più, mentre saranno già sul medesimo fondo due famiglie coloniche, gli interessi di una delle quali saranno irrimediabilmente compromessi, perché una di esse rimarrà sul lastrico. E questo, onorevole ministro, almeno questo, non deve assolutamente accadere. Secondo il primo capoverso dell'articolo 12, la proroga si applica alle disdette convalidate qualora i coloni non abbiano abbandonato il fondo, ma chi non sa che i coloni escomiati abbandonano definitivamente il fondo solo dopo ultimati tutti i raccolti?

Frattanto è già entrata nel fondo la nuova famiglia che deve eseguire le lavorazioni per l'anno successivo. Supponiamo: in una zona agricola della mia Umbria la famiglia colonica escomiata rimane fino al gennaio del 1922 per il raccolto delle olive. La nuova è entrata nel mese di marzo, ha fatto tutti i lavori agricoli, compresa la semina, quando sopraggiunge il decreto di proroga che può essere emanato anche nel novembre o dicembre e la famiglia escomiata, essendo rimasta nel fondo, pretenderà di fare un nuovo raccolto quello per il quale altri ha lavorato e seminato!

Possibile che sia sfuggita la enormità di tale situazione, gli inconvenienti ed i disordini ai quali darà luogo?

Nè meno inopportuna ed ingiusta è la forma con cui la proroga viene accordata: il decreto ministeriale agisce automaticamente: non è il colono escomiato che debba almeno chiedere la revoca della sentenza con la quale la disdetta fu convalidata e dedurre le ragioni della revoca, presentare le prove; no, la proroga è

accordata, *ipso jure*, se il locatore vuole opporsi alla revoca deve proporre analoga domanda ed a lui incombe l'onere della prova.

Che si sappia, nessuna ragione fu data per giustificare la strana inversione dei più ovvii principii di diritto comune.

Credo che quanto ho detto basti a caratterizzare questo disegno di legge.

Però debbo fare un'ultima osservazione, dopo la quale cesserò di tediare il Senato. Nell'articolo 17 è sancita l'obbligatorietà dei contratti agrari collettivi conclusi fra i datori di lavoro ed i lavoratori della terra che al momento della conclusione facevano parte delle associazioni rappresentate. Sarebbe ottima cosa, ma l'onorevole ministro ha forse dimenticato che il suo progetto sulle Camere agrarie che faceva obbligo a tali associazioni di presentare gli elenchi nominativi degli associati non è divenuto legge cosicchè manca qualsiasi mezzo atto a stabilire se un determinato proprietario o il suo colono facessero parte delle rispettive associazioni e l'art. 17 è senz'altro inapplicabile.

Una legge da cui potesse cominciare a scaturire un barlume di responsabilità non solo per i datori di lavoro, ma anche per i lavoratori, in quanto violino le convenzioni collettive liberamente formate, si poteva attendere; ma nulla di ciò che il presente disegno sancisce si avvicina a questo postulato di vera giustizia sociale.

Voi sancite l'obbligo nei datori di lavoro che non sapete chi sono nè sapete come si possano identificare; apparentemente sancite anche l'obbligo dei lavoratori di rispettare i concordati conclusi dalle loro associazioni sindacali, ma a parte la riflessione già fatta che le associazioni non sono obbligate a denunciare i propri associati, non si sa forse che le associazioni di lavoratori si ritengono in diritto di rompere qualsiasi concordato appena si presenti l'occasione di proclamare uno sciopero? Per ora nessuna sanzione esiste contro i sindacati, nessuna responsabilità li trattiene, quindi l'art. 17 se fosse applicabile, lo sarebbe solo contro i datori di lavoro. Ora fino a che responsabilità ed obbligatorietà non siano reciproche è per lo meno azzardato sanzionarle in una disposizione che, fra l'altro, non trovava nessun posto logico nè giuridico nel progetto che stiamo discutendo.

E finisco con un rilievo di ordine generale. Io ho letto attentamente la discussione seguita nell'altro ramo del Parlamento. Leggetela anche voi, onorevoli colleghi, e vi persuaderete che ogni discorso ivi pronunziato fu un attacco a fondo contro il diritto di proprietà; ogni disposizione introdotta nel progetto ministeriale, è un' insidia contro di esso.

Benchè io parli a nome del gruppo agrario non intendo affatto difendere gli interessi dei proprietari. Credo anzi che questo esuli completamente dal nostro compito e i proprietari molto male provvederebbero ai loro interessi se credessero di trovare in questo ramo del Parlamento quella tutela e quella difesa che ad essi quasi completamente mancò nell'altro ramo.

Si organizzino, trovino modo di aver voce e di farla sentire, ed i loro interessi di classe saranno tutelati.

Noi, preoccupandoci soltanto delle sorti della produzione nazionale e cioè del supremo fra gli interessi pubblici, riflettiamo che essa poggia sul sistema della proprietà privata e non può a meno di essere pregiudicata quando si accolgono inconsideratamente vaghe aspirazioni collettiviste. In questo senso e per questa ragione sentiamo il diritto ed il dovere di difendere il diritto di proprietà e lo difendiamo, non contro i lavoratori, ma nel loro interesse perchè la proprietà non è altro che lavoro accumulato, a disposizione dei lavoratori per altro lavoro, per altre opere di civiltà e di progresso. (*Approvazioni vivissime e generali*).

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. A misura che si svolgono gli eventi acquisto sempre più la conferma dell'esattezza di quel grande principio, che l'azione dello Stato, vuole, debba limitarsi al regolamento fermo e severo del complesso dei servizi d'indole universale che riflettono il libero svolgimento del pensiero e dell'azione di ogni classe sociale, che riesca praticamente al progressivo miglioramento morale ed economico dello Stato.

Un'azione, che per contrario discenda nei dettagli della vita del popolo, pur avendo in pensiero l'ideale di conseguire un maggiore beneficio, riesce praticamente all'opposto e deprime

le forze del genio e dell'operosità fattiva e benefica.

Il Governo, presentando a voi il disegno di legge relativo ai contratti di locazione di fondi rustici approvato dall'altro ramo del Parlamento, ci palesa in modo evidente la gravità della legge. Costretto da una dolorosa impressione di alcuni fatti avvenuti in alcune provincie, senza volerlo, tanto con la sua relazione quanto nel testo della legge medesima, vi fa palese quello stato di preoccupazione, che vela la lucidità del pensiero di chi non si trova in grado di una serenità scevra di emozioni.

Il progetto pone a base dello studio dei contratti agrari per la revisione dei prezzi cioè dei canoni da una parte e per la proroga dei medesimi dall'altra il supremo concetto della equità.

Questa finalità si ebbe precipuamente di mira dal Governo.

Si credette che le agitazioni agrarie che in alcune provincie si deplorano siano state causate dal difetto di quella equa distribuzione dei prodotti della industria agricola e manifatturiera da parte dei proprietari, degl'industriali, dei commercianti da una parte e dai lavoratori agricoli ed operai dall'altra.

E per eliminare queste disparità ha creduto di proporre la legge che viene al vostro esame.

Senza dubbio tutto ciò che è domandato per l'equità non può, che trovare il plauso universale.

Questa però non dev'essere una parola, una astrazione, ma un fatto, una realtà. Perchè si possa raggiungere il fine non è possibile stabilire delle regole aritmetiche fisse aprioristiche, ma riesce indispensabile studiare tutte le condizioni specifiche variabili secondo i luoghi, i tempi, le contingenze dei mercati.

Questa legge, contemplando nella prima parte il fatto, che i contratti di affitto anteriori al 30 giugno 1918 continuano tuttora, sia per la durata convenuta in essi, sia per le proroghe disposte dalle leggi (decreti) l'ultimo dei quali quello del 4 gennaio 1920 n. 6 hanno determinati i canoni annui in modo affatto difforme dall'equità, ha voluto disporre, che i proprietari dei beni affittati possono chiedere un aumento del canone annuo.

Come per l'opposto, potonde esistere delle speciali contingenze, per le quali il canone

annuo sia superiore ad un'equa utilità ricavata dal fittaiolo, faculta questo a chiedere una diminuzione di esso.

Per determinare però l'equo aumento a pro del proprietario la legge prende per base l'aumento delle tasse dirette, che gravano oggi sui beni rustici e con un criterio del tutto erroneo le determina nella proporzione del 65 più 15 per cento in complesso 80 per cento.

Questo dato è affatto diverso dalla dura realtà.

Basta ricordare, che vi sono comuni, che hanno decuplicato il massimo consentito dalla legge, oltre le tasse di carattere locali come a dire quella sul bestiame, su gli esercizi, ecc.

Nè deve omettersi di tenere in conto le altre imposte governative per il chinino di Stato, per gl'infortuni, per la disoccupazione involontaria, per il contributo straordinario di guerra, per quello straordinario sul patrimonio ed accessori.

Nè bisogna dimenticare l'inasprimento delle aliquote provinciali.

Così la misura massima dell'80 per cento in molti casi può essere del tutto derisoria, se si pone in confronto dell'utile ricavato dal fittaiolo per l'aumento dei prezzi delle derrate prodotte dal fondo che egli detiene in affitto.

E questa non equa misura diventa più rimarchevole in rapporto a coloro che coltivano direttamente essi stessi il podere, perchè l'opera propria, il proprio lavoro rendono un utile di gran lunga maggiore di quello che possa rendere il lavoro di chi loca l'opera propria a pro degli altri.

E frattanto per costoro l'equo aumento dalla legge viene determinato al massimo del 30 per cento.

D'altra parte però la relazione afferma essere doveroso rispettare l'intangibilità delle libere contrattazioni.

Concili chi può, la intangibilità dei patti con le sanzioni della novella legge che viene all'esame del Senato!!

Per la realizzazione della equità adunque non è uniforme al buon senso stabilire misure determinate aprioristiche ma lasciarle all'apprezzamento (sempre difficile e pericoloso) di chi potrà avere la esatta nozione di cose che difficilmente conoscere si potrà.

Ed appunto, perchè l'aumento equo la legge come è formulata non può realizzarlo, lo esclude

per le affittanze collettive e cooperative agricole (articolo 3).

Ed all'opposto lo vuole realmente in tutta la vera equità senza limitazione quando il locatore è un ente morale ovvero una pubblica beneficenza, anche contro le cooperative e le affittanze collettive (articolo 5).

È necessario altresì rilevare, che non è equo, in via di massima escludere per le affittanze della Sicilia e di Foggia qualsiasi equa modificazione allo staglio, ossia canone annuo quando si tratta specialmente di affitti di terreni pascolativi, e vi sia una tangibile sproporzione tra gli utili del fittaiolo ed il canone ch'egli paga al locatore.

Per la decisione delle sollevate questioni nel difetto di amichevole concordato si rimandano i cittadini alle Commissioni arbitrali mandamentali.

Se queste debbano esser presiedute dal pretore titolare del mandamento o da un pretore viciniore o da un giudice del tribunale e da due cittadini nominati dal presidente del tribunale, si potrà sin da ora ritenere, che sarà impossibile ottenere la soluzione delle vertenze, che senza dubbio saranno di numero indefinibile.

I pretori, per la molteplicità delle loro mansioni per le diverse leggi civili, penali, amministrative, elettorali ed altre, si troveranno nella impossibilità di espletare i ricorsi per la soluzione delle insorte contestazioni.

L'assenza poi di alcuni dei componenti la Commissione volontaria, o meno, sarà causa di rimandi indefiniti di decisioni che s'impongono per la celerità di un provvedimento in tempo.

Per questi motivi o non parlare affatto di equi compensi, o provvedere in modo conforme alla realizzazione è determinazione dei medesimi.

La 2ª parte della legge si occupa delle proroghe degli affitti e delle disdette.

L'incertezza della durata degli affitti in conseguenza delle proroghe avvenute per effetto dei decreti 2 ottobre 1919, 4 gennaio 1920 è stata causa di mancata cultura a tempo opportuno e talvolta di un totale abbandono della coltivazione di un podere.

Durante le contestazioni presso le Commissioni arbitrali, specialmente pei casi in cui

prima dei decreti di proroga si erano concessi in affitto alcuni poderi a coltivatori diversi di coloro che erano nel possesso del fondo sino al termine dell'anno colonico prossimo a scadere, rimaneva incerta la sorte dello affitto. Per questo motivo le conseguenze sono state quelle della mancata o menomata produzione.

Oggidi alla proroga dell'anno colonico 1920-1921 si vuole aggiungere quella del 1921-1922 con evidente danno delle intere regioni, non potendosi predisporre i lavori preparatori per la migliore coltivazione dei diversi poderi.

E poichè la stabilità dei possessi è la base precipua dei miglioramenti dei fondi rustici, è affatto pericolosa la disposizione di massima di cui è parola nell'articolo 10.

Accordare proroghe indefinite agli affitti sotto pretesto di manifestazioni bolsceviche è cosa pericolosa ingiusta. Possibile soltanto, quando non vi sia un Governo che sappia imporre il rispetto alle leggi dello Stato.

Se dagli agitatori, nemici della vera causa utile al sociale consorzio, si sapesse, che con un'agitazione qualsiasi fosse possibile ottenere quello che è contrario alla equità ed alla giustizia ricomincerebbero più intense le agitazioni dei sindacati bolscevici.

Spero ciò non avvenga e confido nella sapienza del Governo.

Se si vuole l'approvazione del progetto mi permetto almeno di far presenti al Governo le seguenti raccomandazioni:

1. Trovar modo di eliminare la limitazione di cui è parola nello articolo 3 in armonia al disposto dello articolo 5;
2. Provvedere in modo opportuno alla pronta decisione delle contestazioni occasionali alla presente legge;
3. Eliminare la disparità di trattamento delle provincie Siciliane e di Foggia, pur raccomandando di tenere presenti le contingenze create dalla siccità nei luoghi in cui da questa vennero danneggiati in tutto, ovvero in parte i prodotti;

4. Impedire che per lo avvenire si possa di nuovo prorogare gli affitti dei beni rustici.

PIPITONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIPITONE. Non avevo intenzione d'interloquire sull'attuale disegno di legge, quindi parlerò impreparato.

Io non sono entusiasta dell'attuale disegno di legge, ma se è vero che il Senato non può lasciar passare, come ebbe a dire l'onorevole Sinibaldi, insidie e attentati al sacro diritto di proprietà, è pur vero che il Senato non può lasciar passare alcuna affermazione che si presenti manifestamente esagerata.

Perchè non è vero, a mio convincimento, che questo progetto di legge intacchi per nulla il principio di proprietà, anzi a me pare ci sia in esso consacrato il massimo rispetto a a questo diritto. Perchè diritto di proprietà non è soltanto, (lo ha detto il collega Sinibaldi nella chiusa del suo discorso in contraddizione con il principio) quello del proprietario della terra o della casa, ma diritto di proprietà è anche quello del lavoratore il quale ha diritto al compenso del suo lavoro. (*Rumori*).

Dunque lo Stato deve garantire tutti i diritti tanto del lavoratore quanto del proprietario, ora questo disegno di legge è precisamente ispirato a regolare i rapporti tra i lavoratori e i proprietari della terra.

Regolare i rapporti tra privati è dovere dello Stato quando questi rapporti possono ledere pubblici interessi, come effettivamente essi sono lesi quando i contratti agrari non sono stipulati in base ad equità e giustizia. Ora nessuno vorrà negare che abusi e violenze possano consumarsi da tutte le parti, tanto da chi detiene il privilegio della mano d'opera, come da chi detiene il privilegio del capitale; lo Stato quindi, quando dal cozzo di questi interessi possano essere lesi i grandi interessi sociali, deve intervenire.

Ed effettivamente noi abbiamo due grandi interessi in pericolo, quando liberi si lasciano i contraenti nel regolare i loro rapporti nel contratto di affitto: uno di ordine pubblico e l'altro di carattere sociale, la produzione.

Chi conosce la nostra storia e particolarmente quella della Sicilia, non potrà negare che molte agitazioni siano state precisamente il prodotto di questi rapporti tra i proprietari e i lavoratori della terra, rapporti che non sono stati ispirati sempre ad equità e giustizia, perchè sono state violate le disposizioni del Codice civile sanzionate a tutela di tutte le proprietà.

Nessuno può negare che i proprietari della terra, avvalendosi di una disposizione del Co-

dice civile, che lascia facoltà all'affittuario di assoggettarsi a tutti i casi fortuiti, da qualunque causa derivino, ordinari e straordinari, previsti e imprevisi, non impongano tale clausola, che è lesiva del diritto del lavoratore.

Ora, quando di questa clausola si è fatto tanto abuso, specialmente in Sicilia - ed io sfido chiunque a trovare un contratto, nel quale non sia consacrata questa clausola, che costituisce un abuso in danno del piccolo affittuario, lavoratore diretto della terra e a tutto beneficio del proprietario locatore - io posso ben dire che quando lo Stato interviene per impedire siffatti abusi, non viola nè insidia il diritto di proprietà, ma nell'interesse sociale regola e protegge il diritto di tutti i contraenti e specialmente dei più deboli, che della protezione della legge hanno maggiore bisogno. Non possiamo permettere quindi che affermazioni, come quelle che sono state fatte dal collega Sinibaldi, passino sotto silenzio di tutti; non dobbiamo dare al paese la sensazione che questa Assemblea possa preoccuparsi soltanto degli interessi di una classe... (*Rumori e commenti*).

Noi vogliamo invece che il paese sappia che questa è un'assemblea di uomini, i quali ispirano le proprie deliberazioni ai grandi interessi sociali ed ai supremi principi di giustizia, e quando avremo considerato il disegno di legge in base a questi principi, noi possiamo affermare sicuramente che esso non contiene nessuna insidia, nessun attentato al principio della proprietà!

E vengo subito alla fine delle mie poche osservazioni, che erano semplicemente destinate a sottolineare alcune affermazioni che a me sembrano esagerate. Io non sono entusiasta di questo progetto di legge, perchè io non so capire, per esempio, come avviene che i rapporti tra il proprietario e il locatario possano mutare, soltanto perchè mutino le qualità personali dell'affittuario. Perchè, se l'affittuario è una cooperativa o un piccolo affittuario, che lavora direttamente la terra, mutano forse le condizioni del locatore proprietario, il quale, per le cambiate condizioni del mercato monetario e anche per gl'inasprimenti fiscali, non può far fronte a tutti i bisogni della propria famiglia? Non mutano affatto. Dunque se noi vogliamo dare una protezione al piccolo affittuario ed alla cooperativa, una dovuta prote-

zione - perchè anche in questo io non sono d'accordo col collega onorevole Sinibaldi, giacchè le cooperative di lavoro non sono che società di piccoli affittuari - quello stesso diritto alla tutela che ha il piccolo affittuario deve essere attribuito anche alle cooperative dei lavoratori.

Ma le cooperative ed i piccoli affittuari ben altro chiedono, o signori del Governo; esse aspettano da voi una legislazione più completa, chiedono che siano regolati nei contratti di affitto i loro rapporti col proprietario delle terre in base a due grandi principi; uno che si ispiri all'interesse sociale della massima produzione il quale richiede che l'affitto sia di lunga durata e l'altro che si attiene alla tutela della proprietà del lavoratore, a cui, alla cessazione dell'affitto, devono essere pagate le migliorie: questi principi e questi interessi vanno regolati dalla legge appunto, perchè sono sempre violati dalle parti. Non devo ricordare al Senato, perchè tutti qui lo sanno, come i contratti ventennali in Sicilia si chiudevano con il disastro del lavoratore. Il lavoratore che aveva affittato un ettaro di terreno, dopo averlo dissodato, coltivato a vigneto e ventuplicato di valore, alla scadenza del contratto doveva consegnare al proprietario tutto il prodotto del suo sudore e del capitale impiegato. Queste ingiustizie non dobbiamo permettere si ripetano nell'avvenire onde è bene che il Governo intervenga con provvedimenti efficaci di carattere sociale.

Il contrasto continuo tra il locatore proprietario e il lavoratore della terra deve cessare mercè saggi provvedimenti di Stato. Il lavoratore della terra non deve vedere nel proprietario il suo sfruttatore, mentre il proprietario locatore deve vedere nel lavoratore della terra un prezioso collaboratore nell'interesse della produzione. Gli interessi dell'uno e dell'altro devono essere talmente conciliati da provide disposizioni di Governo e di legge, d'avere quella risultante che tutti ci auguriamo, della massima produzione a beneficio di tutti e della pace sociale, nel reciproco rispetto dei diritti di tutte le classi.

FAINA, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. Le osservazioni della Commissione

sono esposte nella relazione, che certamente pochi avranno letto, perchè è stata distribuita poche ore fa. La questione è più limitata di quello che non abbia detto il collega Pipitone. Si tratta solamente di aumenti nei canoni di affitto dei beni rustici e di eventuali diminuzioni. Noi non facciamo obiezioni nè agli aumenti nè alle diminuzioni; certo ci saranno diecimila casi di aumento e forse ce ne sarà uno solo di diminuzione, ma uno è ancora possibile, e da questo lato non credo si possa biasimare il Governo per aver consentito che si introducesse nella legge la possibilità della diminuzione. In alcuni luoghi, massime per l'agitazione agraria, è accaduto che i danni subiti dal locatario, in seguito a queste agitazioni sono stati tali da legittimare una diminuzione del canone. Saranno casi rarissimi, ma nell'ammetterne la possibilità non c'è nulla di male. Fuori di questo le osservazioni dell'onorevole Sinibaldi concordano perfettamente con quelle della vostra Commissione; egli ha notato che è grave errore l'aver fatto distinzione secondo le persone del locatore e del locatario, dimodochè la questione dell'aumento si risolve in un modo o nell'altro secondo la qualità dei contraenti. Ora lo stesso proprietario, la stessa opera pia, può avere affittato tre tenute, una ad un grande intraprenditore, una ai singoli coltivatori diretti, affittuari o mezzadri, ed un'altra ad una collettività di lavoratori della terra; come si trova il locatore, sia privato sia opera pia? Da uno può pretendere l'80 %, dall'altro il 30 %, dal terzo nulla. Che questa disposizione possa essere approvata senza alcuna modificazione parrebbe difficile; lo stesso si può dire delle disposizioni contenute nel capitolo 2°, che trae la sua origine dal decreto 4 gennaio 1920; ma quel decreto dava la facoltà di chiedere la sospensione dell'atto esecutivo al contadino, cioè alla parte soccombente in giudizio, e sta bene perchè chi in un primo giudizio è rimasto soccombente, ha diritto di ricorrere in appello. Qui invece sono invertite le parti, chi deve ricorrere in appello non è il soccombente, ma colui che ha ottenuto la sentenza di sfratto, ossia colui che è risultato vincitore in giudizio.

Capisco le obiezioni: si tratta, dicesi, della pacificazione sociale, e bisogna transigere sul puro diritto: tutti saremmo lieti se realmente la pacificazione sociale, a cui tutti aspiriamo, si potesse ottenere per questa via, ma all'Ufficio

centrale è sorto il dubbio che le cose possano andare, all'atto pratico, diversamente.

L'onorevole ministro ha fatto osservare che le provincie, dove questo provvedimento eccezionale, ossia la facoltà accordata al ministro di agricoltura di sospendere in blocco tutte le esecuzioni di sfratto, dovrà trovare applicazione, sono poche; ma quell'inciso che dà alla Commissione arbitrale la facoltà di negare l'escomio, anche giustificato, quando nella provincia esistano agitazioni agrarie, o si stiano trattando, tra associazioni di proprietari e associazioni di lavoratori, modificazioni di contratti colonici, fa nascere il dubbio che anche nelle provincie dove agitazione non c'è, ma ci sono singoli coloni che sono stati disdetti, questi abbiano a ricorrere a tali mezzi e provocare un movimento artificiale per far pressione sul ministro prima, perchè decreti anche alla loro provincia l'ineseguibilità dello sfratto per tutti gli escomiati, e poi andare avanti alla Commissione e sostenere che anche nel loro caso, non si può passar sopra alla disposizione generale della sospensione.

Anche su questo punto la Commissione ha creduto che, se ci fosse stata la possibilità di una vera discussione, emendamenti si sarebbero dovuti presentare; ma sopra ogni considerazione giuridica sta una situazione di fatto: vi sono da un lato dei proprietari i quali da anni ed anni, ossia da prima della guerra, aspettano ancora un aumento qualsiasi di quel canone d'affitto, che allora era ragionevole e oggi non lo è più, e ciò non perchè il proprietario della terra sia stato danneggiato dall'aumento dei prezzi di cui ha goduto l'affittuario, ma per altre ovvie ragioni. Il collega Sinibaldi ne ha fatto notare una, la svalutazione della moneta, ma c'è altro. L'onorevole ministro sa che fu fatta una sommaria inchiesta per vedere quale era l'aumento d'imposta fondiaria erariale, provinciale e comunale che nel 1920, quando fu preparata la legge, gravava sul proprietario, e il risultato fu che approssimativamente l'aumento era stato almeno del doppio.

Ora se è vero che le imposte normalmente rappresentano la terza parte della rendita, se esse erano 30 quando il canone era cento, parrebbe giusto che oggi che sono sessanta, il canone salisse proporzionalmente a duecento, o

quanto meno che l'aumento dell'imposta pesasse sull'affittuario.

L'aumento dell'imposta è in gran parte conseguenza dell'aumento dei prezzi, come lo aumento dei prezzi è un effetto dell'aumento dell'imposta, per la vicendevole ripercussione del doppio fenomeno. Non è giusto che uno dei contraenti debba subire l'aumento d'imposta senza godere il beneficio dell'aumento dei prezzi. O l'uno e l'altro devono andare al proprietario, o l'uno e l'altro devono andare all'affittuario. Seguendo questo criterio, il comitato di studio propose il 60 % del canone primitivo come limite normale dell'aumento da attribuire a tutti gli affittuari; contando poi che gli affittuari grandi potevano avere avuto dei benefici superiori ed eccessivi, alcuni colleghi crederono bene di portarlo fino all'80. Il fatto oggi è che, volere o no, finora locatori proprietari non hanno avuto che il 20 o il 15, e con questo progetto di legge verranno ad avere il 30 o l'80 come massimo. Ora se la Commissione avesse proposto qualche emendamento ed il Senato ci avesse seguito, la legge sarebbe caduta senza possibilità di rimedio e si sarebbero scontentati non solo i proprietari, ma gli stessi affittuari. Non si può sapere quale sarà l'indirizzo di domani, ma gli affittuari d'oggi sono ben lieti di uscire dalla precaria loro posizione a così buon mercato, e per diverse ragioni entrambe le parti desiderano l'approvazione della legge. L'opinione della Commissione, favorevole in massima, contraria nei dettagli, è stata già esposta nella relazione; oggi tutti coloro che ne beneficiano sono lieti che la legge passi; molti di loro non lo saranno più domani perchè, e tutti gli economisti mi daranno ragione, gli errori economici si scontano, e il beneficio del momento, si converte in danno nell'avvenire; le conseguenze dell'errore economico non saranno immediate, si risentiranno soltanto fra qualche anno, ma sono inevitabili. Di tali errori ne cito uno solo; i privilegi eccessivi, secondo me, accordati alle cooperative, sottraendole completamente e in ogni caso a qualunque aumento del canone primitivo disporranno l'animo dei proprietari a concedere altre affittanze collettive? È assai dubbio, per il timore di nuovi e impensati privilegi così facilmente accordati a tali istituzioni, privilegi che superano persino quelli dell'aristocrazia e

del clero di una volta. Privilegio per privilegio, o toglierli tutti, come è nel pensiero del partito liberale, o non vi è ragione che all'abolizione di alcuni se ne sostituiscano altri.

Di fronte a questa eccezionale condizione di fatto, che cosa poteva fare la vostra Commissione? Essa è stata d'avviso che non convenisse presentare alcuna modifica, nè proporre la sospensiva, ma limitarsi ad approvare puramente e semplicemente il testo di legge quale ci è stato mandato dalla Camera dei deputati. Ha riconosciuto però necessario evitare che con questa legge vengano sanciti principi che la Commissione non crede si possano approvare: evitare cioè che si possa credere, dato il silenzio del Senato, che essi abbiano ottenuto l'approvazione dei due rami del Parlamento. A tale scopo la vostra Commissione ha concretato le idee, che ho avuto l'onore di esporre brevemente, in un ordine del giorno che mi permetto di leggere:

« Il Senato,

considerando che il disegno di legge tende allo scopo anzitutto di attenuare lo squilibrio che gli straordinari e perciò impreveduti avvenimenti della guerra hanno prodotto nei rapporti contrattuali preesistenti tra locatori e locatari di fondi rustici ed in secondo luogo alla pacificazione sociale nelle campagne col rimuovere troppo gravi contrasti tra opposti interessi di classe, e con gradualità provvedimenti riordinare condizioni di fatto che non possono essere sanzionate, ed infine alla equa ripartizione dei danni cagionati dal nemico nelle terre invase; tenuto conto che la legge ha carattere essenzialmente eccezionale e necessariamente di breve durata;

confidando che le facoltà date al Governo da questo disegno di legge e particolarmente quelle contenute nell'art. 12 non saranno usate che in corrispondenza degli scopi sopradetti di giustizia e di ordine, passa alla discussione degli articoli ».

Ora a nome dell'Ufficio centrale prego l'onorevole ministro di dire se accetta o non il nostro ordine del giorno. (*Approvazioni*).

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Debbo anzitutto esprimere il mio grato animo al Senato per aver voluto limitare la discussione intorno a questo provvedimento - che pure si riferisce a tante questioni controverse e difficili - in modo che essa è potuta avvenire nello scorcio di questa seduta.

Debbo inoltre ringraziare gli onorevoli senatori Morpurgo e De Amicis che hanno creduto di rinunciare alla parola, nonchè l'Ufficio centrale, il quale, nella sua relazione, pur accennando ai punti su cui maggiormente poteva esservi ragione di dissenso, ha apprezzato i motivi di indole superiore e generale, per i quali il Governo ha creduto di accedere, nell'altro ramo del Parlamento, a modifiche, che se sono in qualche punto essenziali, non hanno, in fondo, mutato lo spirito informatore delle originarie proposte governative.

Queste vennero presentate quando le condizioni di fatto dell'agricoltura nazionale erano ben diverse dalle attuali.

La complessità e delicatezza della materia, che tocca i più vitali interessi delle classi agricole (proprietari, fittavoli e lavoratori), non poteva in tanti mesi, di fronte a mutate condizioni, ed in diverse sedi (Comitato dell'agricoltura, Commissione nominata dalla Camera, discussione nella Camera) non rendere necessarie modificazioni anche sostanziali.

Il Governo ha fatto però tutto il possibile per mantenere al complesso delle disposizioni il carattere e gli scopi di equità e di pacificazione sociale, cui si ispirava il primitivo progetto.

Io credo pertanto che l'opinione espressa dall'illustre relatore nella sua studiata relazione, ed oggi da lui ripetuta a viva voce, di approvare il presente disegno di legge, il quale in fondo ha una portata molto modesta e temporanea, possa essere condivisa dal Senato.

Un definitivo assetto della materia potrà essere studiato e discusso in entrambi i rami del Parlamento, dopo questo periodo di transizione che richiede norme particolari.

Io devo insistere su questo concetto: che il provvedimento di che ora si tratta è transitorio e si è reso necessario per provvedere ad alcune urgenti esigenze che voi certo apprezzate.

Il senatore Sinibaldi ha fatto molti rilievi: io risponderò solo ad alcuni di essi, perchè su quasi tutti gli altri ha già esaurientemente risposto l'onorevole relatore.

Dirò soltanto che per la Sicilia e per le Puglie si tratta di una questione molto più limitata di quella a cui l'onorevole Sinibaldi ha accennato.

La legge intorno ai provvedimenti per la Sicilia venne sospesa dal Senato, solamente per quanto riguardava la riduzione degli estagii; ma il Senato ammise la proroga dei contratti nei comuni della provincia di Foggia, in cui il raccolto fosse stato gravemente danneggiato, e nei comuni della Sicilia ove il prodotto fosse stato perduto oltre la metà.

Ora in questi casi di proroga per danni determinati dalla siccità, la legge attuale non ammette aumento di fitto, perchè si riconosce che se gli affittuari furono colpiti da un danno così grave da indurre il legislatore ad accordare la proroga per altri due anni, non sarebbe ora giusto autorizzare il locatore a chiedere l'aumento in confronto degli affittuari stessi.

Se ciò risponde ad un concetto di equità ed anche di giustizia, non vedo come di fronte ad una proposta concreta fatta nell'altro ramo del Parlamento, il Governo potesse rifiutare di aderirvi.

Quanto alla questione degli escomi, a proposito della quale l'onorevole Sinibaldi ha detto che avrebbe capito una proroga generale, debbo dire che tutte le richieste, anche di coloro che rappresentavano gli interessi da lui così validamente difesi, erano per la tesi perfettamente contraria, e ciò per un'evidente ragione. Noi avevamo molte provincie d'Italia nelle quali la questione degli escomi non esisteva: in quasi tutto il Mezzogiorno, da Roma in giù, non si è avuto un solo caso di disdetta, mentre in 8 o in 10 provincie dell'alta Italia ne abbiamo avute a migliaia, che hanno creato una situazione difficilissima.

Ora parve al Governo non conveniente ammettere una proroga generale la quale potrebbe far nascere la questione degli escomi anche là dove essa non esiste; e d'altra parte, una volta ammesso, col noto decreto Visocchi del 2 ottobre 1919, il ritorno alla libertà, tale principio deve essere mantenuto fermo e qualsiasi de-

roga deve essere, come eccezione, deliberata caso per caso dalle Commissioni arbitrali.

Al ministro di agricoltura si è addossato il difficilissimo compito di discernere provincia per provincia quali siano quelle nelle quali occorra o sia opportuno consentire le proroghe, e di ciò fare con decreto motivato, sentito il Prefetto, il Comitato arbitrale, ecc. Certo la condizione è particolarmente delicata. Si tratta di un potere discrezionale. Il Ministro cercherà di adoperarlo con la maggiore possibile cautela esaminando con cura le situazioni e tenendo conto anche di ciò cui l'onorevole senatore Sinibaldi ha accennato, se e quando eventualmente si dovrà deliberare per la regione umbra. Altrettanto si farà per tutti, con il proposito che questi provvedimenti non portino nuovi guai e rechino anzi un contributo alla pacificazione agraria, che è tanta necessaria.

Per quanto si riferisce ai concordati agrari collettivi, io non potevo certamente dimenticare la proposta di provvedimenti per la istituzione dell'arbitrato obbligatorio, da me presentata alla Camera dei deputati.

Ma d'altra parte il Governo, che aveva concretato in un disegno di legge una completa organizzazione, che potesse rendere attuabile un così importante istituto, non poteva in fondo opporsi a questa prima, se pur timida, se pur incompleta affermazione dello stesso principio. Ecco perchè di fronte alla discussione vivacissima avvenuta nell'altro ramo del Parlamento sopra la validità dei concordati collettivi, il Governo ha acceduto alla ridotta formula, che si legge nel progetto e secondo la quale i concordati sono validi per tutti coloro che facevano parte delle associazioni contraenti al momento della conclusione dei concordati medesimi.

Sfrondata da tutte le altre richieste che portavano la obbligatorietà anche per altri non associati, si accettava così da una parte il principio generale della validità di contratti liberamente pattuiti, non si vincolavano dall'altra coloro che a tali pattuizioni nemmeno indirettamente avevano preso parte.

All'onorevole senatore Beneventano debbo pure una parola per quello che ha affermato intorno alle Commissioni arbitrali agrarie. Se non vado errato, queste sono modificate dal presente progetto di legge in conformità ai de-

sideri che, a quanto sembrami, sono stati da lui espressi.

L'invocazione che egli ha fatta di maggiore spirito di equità nei rapporti fra contadini e proprietari, non può che ottenere il consenso completo del Governo e del Senato. Così pure quanto ha detto l'onorevole Pipitone, che ringrazio per la calorosa difesa che egli ha fatto del progetto di legge, specialmente per i punti che egli ha voluto lumeggiare con particolare riguardo alla Sicilia, cioè per la rinuncia che il Codice civile impone ai casi fortuiti, e per il diritto al rimborso per le migliorie fatte.

Come ho detto alla Camera e come ho l'onore di ripetere al Senato, l'odierno provvedimento è contingente, è temporaneo, e quindi frammentario, ma il Governo apprezza le gravi ragioni per le quali necessita preparare tutta una legislazione agraria completa e complessa la quale, basandosi sopra la organizzazione delle rappresentanze agrarie alle quali il senatore Sinibaldi ha accennato, formi tutto un *corpus iuris* speciale, nel quale dovranno trovar posto provvidenze basate sull'equità e sulla giustizia, che rendano possibile anche un definitivo ed acconcio assetto della economia agraria, nell'interesse della produzione nazionale, della quale la produzione agraria è la base principale. (*Vive approvazioni*).

Quanto all'ordine del giorno che l'onorevole relatore ha letto, io dichiaro a nome del Governo di accettarlo, e per quella poca parte che spetta a me, come ministro di agricoltura, per le mansioni speciali datemi dall'art. 11 e dall'art. 12, dichiaro che farò del mio meglio per metterlo in pratica. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

CAPO I.

Revisione del prezzo della locazione.

Art. 1.

Nei contratti, verbali o scritti, di locazione di fondi rustici od anche di semplice affitto

per pascolo con corrisposta di un canone fisso in denaro, conchiusi anteriormente al 30 giugno 1918 ed in corso di esecuzione, i locatori od i conduttori possono chiedere rispettivamente un equo aumento od una riduzione del canone, a decorrere dalla annata agraria 1920-21 e fino a tutto l'anno agrario 1921-22.

Quando il canone sia stabilito parte in generi e parte in denaro, le variazioni possono chiedersi solo sull'ammontare di quest'ultima con una valutazione complessiva.

Queste disposizioni si applicano anche ai contratti di affitto prorogati per legge.

DORIGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO. Se si trattasse di fare un lungo discorso me ne guarderei bene, date le condizioni dell'ora.

Io ho chiesto la parola semplicemente per richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra la data del 30 giugno, che è segnata dall'art. 1, come limite estremo entro il quale devono essere stati stipulati i contratti per potere fruire degli aumenti. È una data errata, onorevole ministro. Errata in tanto in quanto se è vero che le trattative che conducono alla stipulazione di un contratto si iniziano nei primi mesi dell'anno, è anche altrettanto vero che, nove volte su dieci, le stipulazioni avvengono all'avvicinarsi del nuovo anno agricolo, ai primi di novembre o agli ultimi di ottobre.

Questa data dunque è errata. Volevo fare questo rilievo per eventuali disposizioni che potranno essere prese in seguito, non essendo il caso di fare proposte e perchè, in ogni modo, di esso resti almeno traccia negli atti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 1°.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 2.

Ove sulle richieste, di cui al precedente articolo, non intervenga l'accordo tra le parti, il richiedente potrà rivolgersi alla Commissione arbitrale mandamentale, di cui all'articolo 8 della presente legge, competente a giudicare per ragioni di luogo.

Le parti dovranno presentare le loro istanze di revisione del canone di fitto nel termine pe-

rentorio di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente legge, se la revisione è chiesta per le due annate agrarie 1920-21 e 1921-22, oppure nei sessanta giorni dall'inizio dell'anno agrario 1921-22 se la istanza riguarda solo questa ultima annata.

La Commissione può negare l'aumento se riconosca non esistente una alterazione a vantaggio del locatario, nella posizione rispettiva delle parti contraenti, valutando anche le particolari circostanze, indipendenti dalla volontà del locatario stesso, per cui questi non abbia effettivamente conseguito aumento di reddito ed analogamente può respingere le domande del conduttore.

Nel caso che la Commissione ritenga, invece, fondata l'una o l'altra domanda essa determinerà la misura dell'aumento o della riduzione tenendo conto, in rapporto alle condizioni attuali, dell'epoca in cui il contratto fu concluso, delle particolari condizioni in esso contenute, dei carichi fiscali e di altri oneri sostenuti dal locatore e dal conduttore, nonché di tutti quegli altri elementi di carattere tecnico economico-sociale, che possono influire — ostacolandola o favorendola — sulla produzione agraria.

Ove la Commissione accolga la domanda di aumento del canone di fitto, il conduttore — entro quindici giorni dalla notificazione della decisione — avrà diritto (dandone partecipazione al locatore) di ritenere risolto il contratto per la fine dell'annata agraria in corso alle epoche e nei modi di consuetudine, semprechè manchino a questo termine almeno due mesi.

(Approvato).

Art. 3.

In nessun caso l'aumento, di cui al precedente articolo, potrà essere superiore all'ottanta per cento del canone originariamente pattuito alla conclusione del contratto.

Per le piccole affittanze, quando l'affittuario coltivi direttamente il fondo col lavoro prevalente proprio o di persone della sua famiglia, l'aumento massimo, di cui al precedente comma, non potrà eccedere il trenta per cento.

Per le affittanze collettive o comunque ge-

stite da cooperative agricole di lavoratori della terra questa legge non si applica.

(Approvato).

Art. 4.

In caso di subaffitti, il primo locatore non potrà conseguire dal proprio affittuario una somma di aumento superiore a quella che possa essere dovuta dall'ultimo subaffittuario a norma degli articoli precedenti, e tale aumento dovrà, in ogni caso, essere contenuto nei limiti di cui agli articoli stessi.

Per i locatori intermedi, l'aumento non potrà superare la somma dovuta al primo locatore salvo il caso di cui il seguente comma.

Ove si tratti di sub-locazioni a coltivatori diretti, per i quali l'aumento massimo complessivo non può eccedere il trenta per cento, le Commissioni, secondo equità, potranno — fino al limite massimo dell'ottanta per cento — fissare a carico degli intermediari un aumento prescindendo dalla decisione che saranno per prendere nei riguardi dei coltivatori diretti.

In questo caso l'eventuale aumento del canone, che sia concesso al locatore, deve essere unico in confronto di tutti i sub-locatari, i quali saranno tenuti a corrisponderlo pro-rata, ciascuno per la sua parte ed in caso di diminuzione l'eventuale abbuono starà a carico dei sub-locatori e del locatore principale in quella equa misura che la Commissione determinerà.

(Approvato).

Art. 5.

Ove la parte locatrice sia un ente morale o una istituzione di pubblica beneficenza la revisione del canone potrà essere chiesta contro chiunque, tanto se piccolo o grande fittuario, e la Commissione nel suo giudizio potrà — secondo equità — superare i limiti indicati nell'articolo terzo.

(Approvato).

Art. 6.

Contro le sentenze delle Commissioni arbitrali mandamentali è ammesso ricorso soltanto per eccesso di potere o per incompetenza. Il ricorso è giudicato dal Tribunale con sentenza

che non è soggetta ad alcun mezzo di impugnazione.

Il ricorso si propone con citazione per biglietto entro quindici giorni dalla notifica della sentenza.

Per tutto ciò che non è preveduto dalla presente legge, devono essere osservate, in quanto siano applicabili, le norme stabilite dalla legge sui probiviri 15 giugno 1893, n. 295, e relativo regolamento 26 aprile 1894, n. 179.

(Approvato).

Art. 7.

Le Commissioni tenteranno anzitutto la conciliazione della controversia.

Quando la conciliazione non sia possibile, decideranno applicando criteri di equità e con poteri di arbitri amichevoli compositori.

Questi giudizi non sono vincolati a formalità di procedura.

(Approvato).

Art. 8.

Per la risoluzione delle controversie derivanti dalle disposizioni che precedono e da quelle del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, che rimarranno in vigore, è costituita in ogni mandamento una Commissione composta del pretore titolare, che la presiede, e di due altri membri nominati dal presidente del Tribunale, uno per ciascuna delle categorie interessate, designati dalle rispettive associazioni, ove esistano.

Il presidente del Tribunale potrà anche nominare membri supplenti e dovrà provvedere di urgenza — sulla richiesta di una delle parti interessate — alla sostituzione del pretore eventualmente mancante, mediante delega di uno dei pretori vicini o di uno dei giudici del Tribunale.

(Approvato).

Art. 9.

Per le locazioni di fondi rustici nelle provincie di Foggia e nella Sicilia prorogate a norma degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1342, non potrà esser chiesto dal locatore alcun aumento del canone di affitto in virtù della presente legge.

DE AMICIS MANSUETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE AMICIS MANSUETO. Io rinunzio (*approvazioni*), io rinunzio alla proposta di soppressione di questo articolo, ma non posso fare a meno di protestare o, per dir meglio, deplorare che il Senato sia costretto ad ingoiare questo rospo (*ilarità*), che è l'articolo aggiuntivo. Mi spiego: l'articolo aggiuntivo non è che un articolo elettorale di un onorevole dell'altro ramo del Parlamento. (*Rumori*). È così!!! Questa è la verità!

Questo articolo è stato presentato dall'onorevole Maiolo per vendetta contro il Senato che non approvò l'articolo 2 della legge sulla siccità, n. 180, discussa in Senato nelle tornate 27 e 28 settembre 1920....

PRESIDENTE. Onorevole De Amicis! Il Senato è in una posizione troppo alta per potere entrare in simili polemiche!

DE AMICIS MANSUETO. Debbo dire che quando fu approvata questa legge dall'altro ramo del Parlamento il 23 prossimo passato, la maggior parte dei deputati la votarono senza conoscere l'art. 9 aggiuntivo. L'onorevole ministro all'ultim'ora non potette opporsi.

Si disse: meno male che c'è il Senato! Ora si dovrebbe dire che il Senato non c'è. Al ministro dell'agricoltura debbo ricordare che, nelle sedute del 27-28 settembre 1920, fu fatta una larga discussione sulla legge n. 180, ed il Senato con la sua saggezza votò il rinvio dell'art. 2 e per pochi voti non approvò la proposta di rinvio anche dell'art. 9, riguardante la facoltà agli affittuari di prorogare alla fine dell'anno agrario 1922-1923 le locazioni scadute nel triennio.

E votò l'articolo in considerazione che la proroga avrebbe dato modo ai conduttori dei fondi di pagare il debito che avevano presso il Banco di Napoli per le sovvenzioni avute di credito agrario.

A me, che sostenevo la opportunità di non accordar proroghe, l'onorevole ministro rispose: « Posso assicurare l'onorevole senatore De Amicis che, se dovesse il Governo presentare un altro provvedimento, saranno in essi contemplati anche i proprietari », alludendo all'attuale legge che era in corso di presentazione.

E l'onorevole ministro ha mantenuto la pro-

messa nel suo disegno di legge, perchè con l'art. 1° dava appunto facoltà ai proprietari di domandare un aumento di canoni, salvo le decisioni delle Commissioni arbitrali, e ciò per potere far fronte al pagamento delle imposte fondiari che oggi superano il reddito che può avere chi ha la disgrazia di tenere in affitto dei fondi in Puglia.

Ora in Puglia, con l'aumento delle imposte dirette e dei centesimi addizionali, che amministrazioni comunali socialiste di semestre in semestre impongono, i fitti non sono sufficienti a pagare le imposte fondiari, senza dire che quest'anno c'è da pagare due annate dell'imposta sul capitale, oltre quella sul patrimonio.

Ora io mi domando se sia bene votare la legge senza nemmeno una protesta da parte del Senato, che è costretto a votarla, quantunque si riconosca che essa è imperfetta?

Dalla discussione che si è fatta è risultato che il presente disegno di legge merita di essere emendato in più parti; ma che, una volta emendato, non potendo ritornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento, decadrebbe. E perciò dobbiamo votarlo per non privare del beneficio che alcune altre regioni risentiranno dall'attuazione. Per tale motivo ritiro la proposta di sospensione.

E per giustificare quanto ho detto, ripeto che l'articolo aggiuntivo fu proposto di sorpresa, e che l'onorevole ministro fece di tutto per non accettarlo; ma dovette subirlo per le condizioni speciali in cui si trovava la Camera dei deputati sul termine della discussione.

L'articolo aggiuntivo fu proposto dall'onorevole Majolo, con la firma di altri dieci suoi compagni... di lista, come ho già detto, a scopo elettorale più che altro, poichè la legge, tanto nella provincia di Foggia che nella Sicilia, non riguarda i contadini, lavoratori della terra, che nessun vantaggio ne ricevono, ma i grandi fittuari....

PRESIDENTE. Onorevole De Amicis, lasci le polemiche con la Camera e consideri anche che oltre il rogo non vive ira nemica! (*ilarità*).

DE AMICIS MANSUETO. Onorevole ministro, io ho ritirato la proposta, esponendo al Senato come sia avvenuto che ella ha potuto contraddirsi accogliendo l'articolo aggiuntivo, che è un'offesa alla giustizia.

Infatti, con l'art. 1° ella dava giustamente facoltà ai proprietari di far decidere ogni vertenza fra locatori e conduttori dalle Commissioni arbitrali, facoltà che l'articolo aggiuntivo ad essi toglie.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Io ringrazio l'onorevole De Amicis di aver ritirato l'emendamento; egli comprenderà però che le sue affermazioni sono troppo gravi, perchè io possa col silenzio confermarle.

Io assicuro il Senato che nessun articolo è stato aggiunto di sorpresa.

Effettivamente quello di cui è caso venne presentato all'ultima ora, quando appunto minore era il tempo per la discussione; ma parve alla Camera che di discussione non vi fosse bisogno, in quanto esso era il portato logico di disposizioni di legge antecedente: dimostrato questo, il Governo e la Camera credettero di accettare la nuova proposta. Non nego che si sarebbero potute esporre anche ragioni in contrario: ma nessuno credette di farlo e l'accettazione fu unanime. Nè posso tacere che pure ora, esaminando le eccezioni fatte, non mi sembrano tali da eliminare una disposizione che ragioni di equità e di giustizia evidentemente consigliano.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 9; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CAPO II.

Disdette e sfratti.

Art. 10.

Ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 2014, e 4 gennaio 1920, n. 6, i comitati provinciali di conciliazione di cui all'articolo 4 del Regio decreto 14 settembre 1919, n. 1726, dietro richiesta del prefetto o degli interessati esamineranno se, nella rispettiva provincia per circostanze di fatto o ragioni di equità e di opportunità, le disdette di salariati, coloni, mezzadri o piccoli affittuari, per il numero o per la loro natura o per le particolari condizioni dell'ambiente, come la scarsità di abitazioni e

le difficoltà di diverso collocamento, possano dar luogo ad inconvenienti gravi, che giustifichino la necessità di un nuovo rinvio della esecuzione della disdetta.

I Comitati dovranno emettere sulla questione, proposte motivate che saranno immediatamente trasmesse al ministro di agricoltura.

I Comitati saranno composti, agli effetti del presente articolo di due rappresentanti dei proprietari o conduttori di fondi e di due rappresentanti della categoria dei lavoratori interessati, designati gli uni e gli altri dalle rispettive associazioni, o in mancanza dalle Commissioni provinciali di agricoltura.

(Approvato).

Art. 11.

Il ministro di agricoltura, presa in esame la proposta del Comitato, con suo decreto e per la provincia cui la proposta si riferisce, può prorogare la esecuzione della disdetta, ferma restandone la efficacia, fino a tutto l'anno agrario 1921-22 e ciò per tutti i contratti di salariato fisso o misto a compartecipazione, di colonia parziaria comunque denominati, mezzadria o piccolo affitto.

Nei casi urgenti il ministro può emettere il suo provvedimento senza far precedere il parere del Comitato provinciale di conciliazione.

Durante il detto differimento dovranno restare fermi tutti i patti contrattuali o comunque concordati e quelli consuetudinari; salvo però la revisione dei canoni in denaro da farsi in mancanza di accordo tra le parti dalle Commissioni arbitrali ai termini della presente legge.

Il decreto del ministro è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunci legali della provincia.

(Approvato).

Art. 12.

La proroga stabilita col decreto del ministro di agricoltura indicato nell'articolo precedente, si applica altresì alle disdette per contratti che siano comunque scaduti, anche se la procedura di rilascio di immobile alla data di

pubblicazione della presente legge si trovi iniziata o già definita con la convalida da parte del magistrato, o qualora i salariati, coloni, mezzadri o piccoli affittuari non abbiano per qualsiasi ragione abbandonato i rispettivi fondi.

Tuttavia il proprietario o conduttore del fondo nei casi di cui le lettere a) b) c) d) dell'articolo 1 del decreto 4 gennaio 1920, n. 6, potrà, nei quindici giorni successivi alla pubblicazione del decreto ministeriale nel foglio degli annunci legali della provincia, rivolgersi alla Commissione arbitrale mandamentale, competente per ragioni di luogo, di cui al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, nei modi e nelle forme di tale decreto, affinché determini se nel singolo caso la proroga sia da negare.

La Commissione valuterà i singoli casi con criteri di equità e poteri di arbitro ed amichevole compositore e nel decidere sulle opposizioni per eccezione inosservanza di patti, come alla lettera b) dell'articolo 1 del decreto 4 gennaio 1920, n. 6, dovrà tener conto del fatto che esista nella provincia una agitazione agraria e che tra le organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro si stia discutendo la formazione di nuovi patti colonici.

(Approvato).

CAPO III.

Disposizioni speciali per le terre liberate.

Art. 13.

Nei comuni o parti di comuni già invasi dal nemico o danneggiati da operazioni guerresche, in cui per il decreto luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 975, o per provvedimenti successivi la percezione dell'imposta diretta sui terreni sarà ripresa col 1^o gennaio 1921, si presume fino a prova contraria la perdita di tutto il raccolto per tutta la durata dell'invasione nemica o delle operazioni guerresche. Relativamente a tale periodo non sarà dovuta dai coltivatori diretti dei fondi in affitto, a mezzadria o a compartecipazione comunque denominata alcuna prestazione in denaro o in natura. Le rimanenze passive dell'annata precedente saranno ripartite, con gli interessi di mora, nella

misura del 4 per cento, in quattro annualità, che saranno corrisposte a cominciare dall'annata 1920-21.

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Chiedo un minuto e non di più alla benevolenza del Senato per mandare — credo che il farlo sia doveroso e son sicuro di avere consenziente il Senato — per mandare una parola di gratitudine e di ammirazione alle terre liberate. Durante la guerra e dopo la guerra, i grandi e i piccoli proprietari, gli agricoltori tutti di quelle provincie, hanno compiuto veri miracoli e in mezzo alle più grandi difficoltà hanno ricostituito l'economia agricola.

L'onorevole ministro per le terre liberate, il quale ha dato opera feconda attivissima, intelligente, ha potuto constatare ripetutamente l'azione colà svolta e io sono lieto di portargli la parola di gratitudine di quelle provincie, le quali ricambiano a lui i sentimenti di affetto nel modo più cordiale! (*Approvazioni*).

RAINERI, *ministro per le terre liberate*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro per le terre liberate*. Ringrazio il senatore Morpurgo delle ultime parole che ha detto a mio riguardo, ma la mia persona è troppo povera cosa di fronte a ciò che le popolazioni delle terre liberate hanno fatto, perchè io m'indugi anche un solo istante ad associare il mio pensiero al suo nella ammirazione per quelle popolazioni, non solo in virtù dei grandi sacrifici che hanno compiuto, ma altresì per l'opera che vanno compiendo per la risurrezione delle loro terre. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Il Senato si associa unanime ai nobilissimi sentimenti manifestati dal senatore Morpurgo e dal ministro delle terre liberate. (*Applausi*).

Pongo ai voti l'art. 13.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 14.

Provandosi dal locatore che il coltivatore del fondo percepì in tutto o in parte i raccolti, la Commissione mandamentale arbitrale determi-

nerà quali prestazioni siano dovute dal coltivatore.

Per l'annata agraria successiva alla cessazione dell'invasione nemica o delle operazioni guerresche il coltivatore può chiedere alla Commissione mandamentale arbitrale una riduzione delle sue prestazioni proporzionata alla diminuzione dei raccolti che ne sia conseguita o dovuta alla devastazione dei topi campagnoli. Il debito così risultante a carico del coltivatore, per le disposizioni di questo articolo, sarà pur esso ripartito e corrisposto nelle quattro annualità di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 15.

Nelle località di cui all'articolo 13 il contratto può essere dalla Commissione mandamentale arbitrale prorogato per un congruo numero di anni senza aumento di corrispettivo fino a tutta la annata agraria 1923-24 a favore del coltivatore diretto che abbia affrontato rischi o compiuto lavori eccezionali per rimettere in coltura il fondo devastato dalla guerra.

(Approvato).

Art. 16.

Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti sono applicabili nonostante qualunque patto o giudicato in contrario antecedente all'andata in vigore della presente legge. Le prestazioni che i coltivatori hanno corrisposto ai locatori e che non risultassero dovute secondo le presenti disposizioni dovranno essere rimborsate.

(Approvato).

CAPO IV.

Disposizioni generali.

Art. 17.

I capitolati agrari collettivi conclusi tra i datori di lavoro ed i lavoratori della terra sono obbligatori per tutti coloro che, al momento della conclusione, fanno parte delle associazioni rappresentate.

(Approvato).

Art. 18.

Qualsiasi condizione imposta dal proprietario o conduttore di fondi al fittavolo, mezzadro, colono o salariato, sotto la minaccia dello sfratto immediato, per eludere le disposizioni della presente legge, è nulla.

(Approvato).

Art. 19.

Ai lavoratori agricoli, che fanno parte delle Commissioni arbitrali mandamentali, costituite tanto a sensi del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, o del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, come della presente legge, sarà corrisposta, per ogni giornata di adunanze effettivamente presenziate, una indennità di lire 15, se risiedono abitualmente sul posto e di lire 20 se la loro residenza è altrove. In tal caso saranno anche rimborsate le spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi dalla ordinaria residenza al luogo di riunione.

(Approvato).

Art. 20.

Per la partecipazione ad adunanze delle Commissioni mandamentali arbitrali, di cui alla presente legge, nel luogo stesso della loro residenza, ai magistrati e cancellieri saranno corrisposte le indennità di cui all'articolo 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

(Approvato).

CAPO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 21.

Gli articoli 3, 4, 5, 7 e 10 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, sono abrogati.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni che restano in vigore contenute nei decreti luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 871 e 30 giugno 1918, n. 880, e nei decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 2014 e 4 gennaio 1920, n. 6, con quelle della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Annuncio di interrogazioni

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interrogazioni con risposta scritta:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro della giustizia ed affari del culto per sapere se non credano necessario provvedere a che nella città e provincia di Verona non sia tollerato più oltre il fatto che, in ispregio al diritto di proprietà e alle sentenze dell'autorità giudiziaria munite della solenne formula esecutiva, non venga dato corso alle procedure di sfratto di inquilini persino nel caso di mancato pagamento del fitto.

Dorigo.

Al ministro della guerra: per conoscere se, a scongiurare maggiori irreparabili danni, non creda urgente far togliere dal forte « Crochiana » in San Massimo all' Adige (Verona) il deposito di esplosivi ivi esistente, in vista che il forte stesso trovasi alla distanza di appena 500 metri dalle frazioni di Chievo e di Crocebianca che contano tremila abitanti e nel cui locale dei razzi giorni or sono si è sviluppato un incendio. Ciò tenuto anche conto che contro il detto forte si lamentarono ripetuti attentati da delinquenti rimasti ignoti.

Dorigo.

Il sottoscritto desidera sapere dall'on. Ministro di Agricoltura quale fondamento abbiano le voci che insistentemente circolano intorno all'andamento dell'Istituto zootenico laziale, il quale, sorto sotto i più promettenti auspici, avrebbe finora mancato al suo scopo:

1° per non avere, per molto tempo, provveduto alla nomina del direttore e poi, essendo questo stato nominato, per averlo messo in condizione di non potere esplicitare la sua opera tecnico-scientifica e di doversi dimettere dalla carica;

2° per avere aggravato di debiti ingenti

quanto ingiustificati l'istituto stesso, compromettendone così l'ulteriore sviluppo:

3° per non avere provveduto l'Istituto dei mezzi più indispensabili, dal personale tecnico ed operaio agli apparecchi per laboratorio, agli animali miglioratori, ecc., e per avere invece, distribuito incarichi non del tutto giustificati;

4° per avere via via eliminato riproduttori senza provvedere alla loro sostituzione;

5° per avere lasciato l'azienda agraria di cento ettari — che doveva essere di modello — perfino sprovvista del numero indispensabile di buoi e di aratri;

6° per non avere provveduto, nonostante che l'Istituto sorga in zona malarica, alla protezione del personale tecnico ed operaio nei riguardi della malaria, per cui la maggior parte di detto personale ne fu gravemente colpito, tanto che si ebbe anche un caso letale nella persona del capo operaio.

Nella occasione, l'interrogante raccomanda vivamente all'onorevole ministro che l'Istituto approfitti della fortuna che gli si presenta di dare un razionale impulso alla pollicoltura, avvalendosi della generosa offerta di persona di cui è ben nota la competenza e la specializzazione, acquistate con molti anni di studi e di esperienze coronati da risultati da tutti riconosciuti.

Grassi.

PRESIDENTE. Avverto che l'interrogazione del senatore Calisse ed altri al ministro della guerra sui magistrati militari è stata convertita in interrogazione con risposta scritta.

Annuncio

di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncio che il ministro competente ha inviato la risposta scritta all'interrogazione del senatore Di Rovasenda; essa sarà stampata nel resoconto ufficiale dell'odierna seduta.

Saluto al Presidente.

TORRIGIANI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Prima di separarci per queste vacanze di cui ignoriamo la durata, sono certo di farmi interprete dei sentimenti

del Senato esprimendo all'illustre nostro Presidente tutta la nostra simpatia per il tatto squisito con cui ha diretto le nostre discussioni, la nostra riconoscenza per aver dato un impulso di operosità tanto straordinaria ai nostri lavori, da rimettere il Senato in quel posto eminente voluto dalla costituzione e riconosciuto oggi da tutto il paese. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Mi associo veramente di cuore all'elogio che il senatore Torrigiani ha fatto dell'illustre Presidente di questa Assemblea, che io ebbi l'onore di avere per molti anni mio collega degli Affari esteri ed in momenti difficili.

Come egli allora adempì nobilissimamente al suo ufficio, così ha saputo tenere l'ufficio più alto di Presidente del Senato; e io lo devo ringraziare anche per il concorso che l'opera sua ha dato a quella del Governo, perchè, in virtù del modo sapiente col quale ha diretto i lavori di questa Assemblea, il Governo ha potuto vedere approvati dei disegni di legge dai quali si ripromette grandi vantaggi per il Paese. (*Vivissime approvazioni*).

Ringrazio poi personalmente l'on. amico Tittoni della collaborazione che mi ha dato per tanti anni e dell'aiuto al Governo in momenti non meno difficili di questi (*applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui tutti i senatori e i ministri*). Con vera commozione io ringrazio con tutta l'anima il senatore Torrigiani delle parole benevole pronunziate al mio indirizzo; ringrazio i colleghi tutti che ad esse hanno voluto fare così lieta accoglienza; ringrazio il Presidente del Consiglio che ad esse si è associato così cordialmente.

E lo ringrazio poi in modo speciale per il ricordo a me così caro della nostra antica ed incrollabile amicizia e dei giorni in cui abbiamo diviso insieme altissime responsabilità. (*Bene*).

Io assunsi questo eccelso ufficio con piena coscienza del suo fastigio e dei doveri alti che esso impone, e consacrai ad esso tutto me stesso. Se i colleghi ritengono che questi doveri io

seppi adempiere (*benissimo*) e se non riuscii inferiore alla loro aspettazione, questa è per me la ricompensa più ambita che io avessi potuto sperare.

I senatori, nel separarsi, possono ricordare con legittimo orgoglio l'opera da essi compiuta durante questa legislatura; opera proficua, opera patriottica, che ha grandemente giovato ad affermare l'autorità ed il prestigio del Senato nel Paese. (*Approvazioni*).

Noi saremo presto riconvocati; auguriamoci che mercè il senno ed il patriottismo del popolo italiano, la nostra prossima riunione possa segnare per la Patria nostra il principio di una nuova era di pace, di progresso e di prosperità.

(*Applausi vivissimi e prolungati. Il Presidente si reca a stringere la mano al Presidente del Consiglio fra nuovi applausi dei senatori*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge testè approvati per alzata e seduta. Prego il senatore, segretario, Bettoni di fare l'appello nominale.

BETTONI, *Segretario*. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Albertoni, Ameglio, Amero d'Aste, Annaratone, Artom, Auteri Berretta.

Badaloni, Barbieri, Bava-Beccaris, Bellini, Beneventano, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Beria d'Argentina, Bertarelli, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bouvier, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campostrini, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Corsi, Credaro, Curreno.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Royasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo D'Ovidio Francesco.

Faelli, Faina, Faldella, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Fracassi, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gerini, Ghiglianovich, Giaccone, Giardino, Gioppi, Giunti, Golgi, Grandi, Greppi Emanuele, Grimani, Guala Gualterio, Guidi.

Hortis.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Lojodice, Loria, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martino, Massarucci, Mayer, Mazzoni, Melodia, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Passerini Angelo, Pavia, Pellerano, Perla, Pianigiani, Pincherle, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Salata, Salvia, Santucci, Scalori, Schanzer, Sechi, Sforza, Sili, Sinibaldi, Sonnino Sidney, Sormani, Spirito, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valvassori Peroni, Venosta, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Visconti Modrone, Vitelli.

Zappi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Nuovi quadri di classificazione degli stipendi per il personale delle ferrovie dello Stato

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 APRILE 1921

e modificazioni alle leggi organiche delle ferrovie dello Stato (N. 341):

Senatori votanti	194
Favorevoli	141
Contrari	53

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1599, che autorizza l'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione a disporre del fondo di 20 milioni di cui all'art. 6 del decreto luogotenenziale 24 luglio 1919, n. 1459, per operazioni di credito a favore di enti cooperativi di consumo, degli Istituti di consumo, degli Enti autonomi di consumo, per l'acquisto e la conservazione di generi di prima necessità (N. 356):

Senatori votanti	194
Favorevoli	173
Contrari	21

Il Senato approva.

Riforma della legislazione sulle cooperative:

Senatori votanti	194
Favorevoli	154
Contrari	40

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1917, n. 1027, concernente l'indennità mensile da corrisondersi alle famiglie dei cittadini italiani arruolati negli equipaggi di navi mercantili fatti prigionieri dal nemico (N. 359):

Senatori votanti	194
Favorevoli	172
Contrari	22

Il Senato approva.

Disposizioni relative alla costruzione della linea navigabile di terza classe Parma-Corlorno-Po (N. 305):

Senatori votanti	194
Favorevoli	174
Contrari	20

Il Senato approva.

Autorizzazione di spese per la esecuzione dei lavori di sistemazione del fiume Magra e del bacino del Dosolo nelle provincie di Genova e Bologna (n. 357):

Senatori votanti	194
Favorevoli	172
Contrari	22

Il Senato approva.

Disposizioni relative alla revisione deprezzo nei contratti di locazione di fondi rustici (n. 336):

Senatori votanti	194
Favorevoli	146
Contrari	48

Il Senato approva.

La seduta è tolta (ore 19.55).

Il Senato sarà convocato a domicilio.

Risposta scritta ad interrogazione.

DI ROVASENDA. — Al ministro della pubblica istruzione: « per conoscere i motivi che hanno indotto l'autorità scolastica di Torino a negare il riconoscimento delle nomine di insegnanti, avvenute in seguito a regolare concorso per parte dell'Educatore della Provvidenza, in evidente contrasto con l'approvazione di identici criteri seguiti nella valutazione dei titoli in contemporaneo concorso del 1920, indetto da altro importante istituto educativo della stessa città ».

RISPOSTA. — « I concorsi ai quali si riferisce l'onorevole Di Rovasenda sono evidentemente quelli della scuola normale della Provvidenza, quelli della scuola normale Duchessa Isabella di Torino e infine quello del Ginnasio pareggiato di Torre Pellice.

« La Giunta provinciale scuole medie di Torino, occupandosi dell'addebito mosso da alcuni ricorrenti per incoerente applicazione del principio della inammissibilità dei titoli di servizio militare, nella seduta del 14 gennaio 1921, rilevò che, quanto ai concorsi della scuola normale della Provvidenza, (alcuni dei quali erano stati approvati sebbene tali titoli fossero stati

valutati a vantaggio dei combattenti che vi avevano preso parte) l'apparente contraddizione era pienamente giustificata dal fatto, che la valutazione o l'esclusione di detti titoli non poteva, nella specie, avere alcuna influenza sulle graduatorie. Ma, dopo ciò, passando ai concorsi della Duchessa Isabella e del Ginnasio di Torre Pellice il relatore aggiungeva: È necessario verificare se anche in questi due concorsi ricorrono le circostanze medesime.

« Ora, poichè dagli atti non risulta quale esito abbiano avuto le indagini consigliate dal relatore a tale riguardo, il ministero ha chiesto chiarimenti al Regio Provveditore agli studi di Torino.

« È, però, da osservarsi che nessun ricorso è stato avanzato dalle persone direttamente interessate in questi concorsi.

« A ogni modo la Sezione della Giunta del Consiglio Superiore dovrà prossimamente pronunziarsi sui ricorsi dell'Opera della Provvidenza e dei diversi interessati.

« Il Ministro
« CROCE ».

Licenziato per la stampa il 21 aprile 1921 (ore 13).

AVV. EDOARDO GALLES

Direttore dell'Ufficio dei Resolenti della sede pubblica.